

Gli stage nel settore turismo

Manuale operativo per l'organizzazione
e la gestione dei tirocini



Alessandro Massimo Nucara
Angelo Giuseppe Candido
Andrea Giovanni Serra
Claudia Console

Quarta edizione

GLI STAGE NEL SETTORE TURISMO

**manuale operativo per l'organizzazione
e la gestione dei tirocini**

(quarta edizione)

Gli stage nel settore turismo. Manuale operativo per l'organizzazione e la gestione dei tirocini. Di Alessandro Massimo Nucara, Angelo Giuseppe Candido, Andrea Giovanni Serra, Claudia Console.

La prima edizione di questo volume è stato realizzato in collaborazione con il Master in Economia e Management del Turismo dell'Università La Sapienza di Roma.

Grafica di copertina: Noemi Moauro.

EDIZIONI ISTA

Istituto Internazionale di Studi, Formazione e
Promozione Turistico Alberghiera
"Giovanni Colombo"
00187 Roma - Via Toscana 1

Copyright © 2004 - 2011 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Premessa

I tirocini formativi e di orientamento, comunemente definiti stage, costituiscono uno degli strumenti meglio capaci di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro e, soprattutto, lo scostamento tra le competenze di chi cerca lavoro e quelle richieste dalle imprese.

La gestione di uno stage richiede un certo impegno a tutti i soggetti coinvolti (soprattutto se si affronta questa esperienza per la prima volta) ma offre indubbi vantaggi.

Vantaggi per l'impresa ed il tirocinante, che possono migliorare la propria posizione sul mercato del lavoro.

Vantaggi per la scuola, che ottimizza l'efficienza del percorso formativo.

Vantaggi per il sistema territoriale, cui è assicurato un utile ritorno in termini di professionalità diffusa.

L'utilizzo corretto e consapevole della disciplina dei tirocini, favorisce l'effettiva realizzazione di tali vantaggi.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno illustrare analiticamente le caratteristiche dell'istituto, con l'auspicio di rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze degli imprenditori.

Bernabò Bocca
Presidente di Federalberghi

ccnl
turismo

formazione
continua

lobbying

convenzioni

studi
e ricerche

enti
bilaterali

fiere

osservatorio
turistico

Turismo
d'Italia

Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Queste sono solo alcune delle opportunità che il sistema
Federalberghi pone a disposizione degli albergatori.

Per conoscere nei dettagli i servizi offerti e i vantaggi
riservati alle aziende associate, rivolgiti con fiducia ad una
delle 132 associazioni territoriali degli albergatori
aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it

circolari
informative

manuali
tecnici

consulenza

previdenza
integrativa

portale
italyhotels

buoni
vacanza

mass
media

istituzioni

Faiat
Flash

assistenza
sanitaria



Indice

i tirocini nel nostro ordinamento	9
i tirocini in sintesi.....	10
<i>tabella</i>	10
tirocini formativi e di orientamento	11
<i>soggetti promotori</i>	12
<i>soggetti autorizzati all'intermediazione del mercato del lavoro</i>	13
<i>azienda ospitante</i>	14
<i>tirocinanti</i>	14
<i>convenzione</i>	15
<i>tutor e responsabile aziendale</i>	15
<i>progetto formativo</i>	16
<i>coperture assicurative</i>	16
<i>denuncia dell'infortunio</i>	17
<i>limiti quantitativi</i>	17
<i>tirocinio ed attività stagionali</i>	18
<i>attività svolte dal tirocinante</i>	18
<i>crediti formativi</i>	19
<i>durata minima e proroghe</i>	19
<i>interruzione del tirocinio</i>	20
<i>durata giornaliera e settimanale del tirocinio</i>	20
<i>borse di studio</i>	21
<i>regime fiscale delle somme percepite dai tirocinanti</i>	21
<i>comunicazioni ai centri per l'impiego</i>	21
<i>controllo ispettivo</i>	22
<i>regolamentazione regionale</i>	23
tirocini curriculari	24
tirocini in favore dei disabili	25
tirocini per i soggetti svantaggiati	25
tirocini per l'inserimento e il reinserimento	26
cittadini comunitari	26
cittadini extracomunitari	27
tirocini atipici	28
diffusione dei tirocini	28
tirocini estivi di orientamento	30
Appendice normativa - fonti nazionali.....	32
legge 24 giugno 1997, n. 196.....	32
articolo 18 - tirocini formativi e di orientamento	32
decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142	33
articolo 1 - finalità	34
articolo 2 - modalità di attivazione	34
articolo 3 - garanzie assicurative	34
articolo 4 - tutorato e modalità esecutive.....	35
articolo 5 - convenzioni	35
articolo 6 - valore dei corsi	35
articolo 7 - durata.....	35
articolo 8 - estensibilità ai cittadini stranieri.....	36
articolo 9 - procedure di rimborso	36
articolo 10 - norme abrogate.....	37
<i>allegato 1</i> - schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento.....	37

<i>allegato 2</i> - progetto formativo e di orientamento.....	38
decreto ministeriale 22 gennaio 2001	40
articolo 6 - computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili	40
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.....	40
articolo 60 - tirocini estivi di orientamento	40
decreto ministeriale 22 marzo 2006.....	41
normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.....	41
<i>allegato 1</i> - convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero	42
<i>allegato 2</i> - progetto formativo e di orientamento a beneficio di cittadino non appartenente all'Unione europea residente all'estero	44
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.....	46
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.	46
Appendice normativa – prassi amministrativa	47
Ministero del lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92.....	47
Ministero del lavoro, nota 2 settembre 1998	50
Ministero del lavoro, nota 18 settembre 1998	50
Ministero del lavoro, circolare 9 luglio 1999, n. 52.....	51
Agenzia delle entrate, risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E	52
Ministero del lavoro, interpello 8 agosto 2008, n. 30	55
Ministero del lavoro, interpello 3 ottobre 2008, n. 44	56
Ministero del lavoro, interpello 2 aprile 2010, n. 7	58
Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24	59
Ministero del lavoro, interpello 21 settembre 2011, n. 36	62
INAIL, nota 23 settembre 2011, n. 6295	63
Appendice normativa – fonti regionali	65
Provincia Autonoma di Bolzano	65
convenzione quadro tra la Provincia autonoma di Bolzano, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in Provincia di Bolzano	65
Emilia Romagna.....	68
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro	68
delibera di giunta regionale n. 2175 del 2009, progettazione dei tirocini secondo gli standard del sistema regionale delle qualifiche e del sistema regionale di formalizzazione e certificazione in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17	71
<i>allegato</i> , schema di progetto formativo	74
Friuli-Venezia Giulia	76
D.P.R 21 maggio 2010 n. 0103, legge regionale n. 18/2005, art. 63. Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)	76
<i>allegato</i> , regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)	77
Lazio	85
deliberazione n. 151 del 13 marzo 2009, approvazione Linee Guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio	85

<i>allegato</i> , linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio	87
Toscana	99
delibera n. 339 del 9 maggio 2011, carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - disposizioni dal primo giugno 2011	99
circolare 29 giugno 2011, tirocini.....	102
carta dei tirocini e stage di qualità in Toscana. Opportunità per imprese e giovani... ..	104
delibera 1 agosto 2011, n .710	106
delibera n. 835 del 3 ottobre 2011, approvazione delle modifiche alla "Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana"	108
Piemonte.....	110
deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 100-12934, legge regionale 34/08 artt.38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi. Attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.	110
determinazione direttoriale 9 febbraio 2010, n. 100, definizione modelli di Convenzione e del progetto dei Tirocini formativi e di orientamento.....	115
<i>allegato A</i>	115
<i>allegato B</i>	117
Sicilia	118
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 51, tirocini formativi e di orientamento	118
Assessorato al lavoro, circolare 28 novembre 2002, n. 22/AG, tirocini formativi e di orientamento, direttive per la promozione, gestione e valutazione della misura.....	119
Abruzzo	134
legge regionale 16 settembre 1998, n. 76, disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego.....	134
Campania	135
legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.	135
D.P.G.R. 2 aprile 2010, n. 89, regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale.....	135
Liguria.....	137
legge regionale 1 agosto 2008, n. 30, norme regionali per la promozione del lavoro.....	137
Lombardia	138
legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, il mercato del lavoro in Lombardia.	138
Marche	138
delibera di giunta regionale 28 luglio 2008, n. 1007, legge regionale n. 2/2005, art. 18	138
Sardegna.....	148
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego.....	148
Veneto	149
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro	149
Molise.....	150
delibera giunta regionale 21 aprile 2009, n. 434, sperimentazione tirocini estivi di orientamento	150
Valle d'Aosta.....	157

legge regionale 18 gennaio 2010 n. 2, proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi 157

Le guide degli alberghi 159

i tirocini nel nostro ordinamento

Ai giovani che aspirano ad entrare nel mercato del lavoro le aziende, sempre più frequentemente, richiedono di aver già svolto “precedenti esperienze lavorative”.

Con l’obiettivo di anticipare la conoscenza del mondo del lavoro mentre si sta studiando, ed in tal modo permettere ai ragazzi di avere un curriculum lavorativo a loro disposizione, è stato rafforzato il legame tra sistema della formazione e sistema delle imprese.

In molti casi, lo svolgimento di un periodo di “formazione *on the job*” è propedeutico all’acquisizione del titolo di studio e, al contempo, consente allo studente di potersi orientare in vista di future scelte lavorative.

Più in generale, l’ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi e delle ragazze, o di chi sta transitando da un lavoro ad un altro, è sempre più caratterizzato da un inserimento progressivo (a stabilità crescente) in un contesto produttivo.

I tirocini rispondono proprio a queste molteplici esigenze, essendo utili: ora quali momenti di alternanza studio-lavoro; ora per conoscere da vicino “come si lavora” in un determinato settore o impresa dopo aver concluso il proprio percorso formativo; ora, quale primo passo per reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un periodo di disoccupazione.

Il nostro ordinamento giuslavoristico, dunque, ammette l’esistenza di una pluralità di tirocini.

Questo volume illustra e commenta la regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento, in particolare, e fornisce un quadro di riferimento generale relativamente agli altri tipi di tirocini (tirocini curriculari, tirocini per l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, tirocini rivolti ai disabili ed ai soggetti svantaggiati, etc.).

La materia è, con ogni probabilità, destinata ad essere presto rivisitata dal legislatore considerato che in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato attivato un tavolo tecnico ad hoc.

Difatti, già in precedenti occasioni¹ era venuta in risalto l’opportunità di rivisitare la normativa dei tirocini al fine di poter disporre “di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato”.

Inoltre, le novità introdotte dall’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138², nonché i chiarimenti forniti dall’Amministrazione³, hanno notevolmente inciso sulla materia.

¹ accordo Governo, Regioni e parti sociali del 27 ottobre 2010 (siglato a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2010 in tema di formazione esclusivamente aziendale) e, da ultimo, in occasione del varo del Testo unico sull’apprendistato

² Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216

³ Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

In tal senso non sono mancate critiche e preoccupazioni sia da parte degli operatori che, in alcuni casi, hanno determinato il blocco di tirocini programmati o il mancato rinnovo di quelli scaduti, sia da alcune Regioni che, ritenendo intaccata la propria competenza in materia, hanno espresso riserve sulla scelta operata dal legislatore o, addirittura, hanno minacciato ricorsi giudiziari⁴.

Anche in considerazione di questa situazione, in Parlamento è stato approvato un parere consultivo con il quale si auspica la ripresa del confronto con le Regioni⁵.

i tirocini in sintesi

Prima di esaminare dettagliatamente l'istituto, con la tabella che segue si riassumono le caratteristiche più importanti delle principali tipologie di tirocinio.

tabella

tipologia di tirocinio				
	formativi e di orientamento	curricolari	soggetti svantaggiati e disabili	di inserimento o reinserimento
finalità	agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella transizione scuola-lavoro mediante formazione on the job e conoscenza diretta del mondo del lavoro	affinare il processo di apprendimento/formazione attraverso l'alternanza scuola-lavoro	inserimento nel mondo del lavoro	inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro
tirocinante	<ul style="list-style-type: none"> • neo-diplomati • neo-laureati 	<ul style="list-style-type: none"> • studenti: • universitari (compresi master, dottorati, corsi di specializzazione o perfezionamento) • scuola superiore • istituti professionali e corsi di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • disabili e invalidi • soggetti in trattamento psichiatrico • tossicodipendenti, alcolisti, detenuti • richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale 	<ul style="list-style-type: none"> • disoccupati • inoccupati • in mobilità
durata	non superiore a 6 mesi proroghe comprese	prevista dal piano di studi	<ul style="list-style-type: none"> • non superiore a 12 mesi • 24 per i disabili 	• non superiore a 6 mesi
promotore	<ul style="list-style-type: none"> • soggetti individuati dalle regioni aventi requisiti di onorabilità • in assenza di regolamentazione regionale vale l'articolo 18 legge n. 196 e decreto 142 (agenzie per l'impiego, università e istituti abilitati al rilascio di titoli, centri pubblici di formazione e orientamento, istituzioni formative private senza scopo di lucro...) • chi fa intermediazione 	<ul style="list-style-type: none"> • università • istituzioni scolastiche • centri di formazione professionale 	<ul style="list-style-type: none"> • soggetti individuati dalle regioni • chi fa intermediazione 	soggetti individuati dalle regioni
onere assicurativo	<ul style="list-style-type: none"> • promotori • datori di lavoro se promotore pubblico • regioni se previsto 	• soggetto previsto dalle norme regolamentari	• soggetto previsto dalla normativa regionale	• soggetto previsto dalla normativa regionale
normativa	<ul style="list-style-type: none"> • normativa regionale • articolo 11 decreto n. 138 • in assenza di normative regionali legge n. 196 e decreto n. 142 	norme regolamentari previste nei piani di studio	<ul style="list-style-type: none"> • normativa regionale • articolo 7 lettere e, f, decreto n. 142 • articolo 11, comma 2, legge n. 68 del 1999 	<ul style="list-style-type: none"> • normativa regionale • articolo 7 lettera b decreto n. 142

⁴ a tal proposito, si veda *tirocini formativi: primi chiarimenti ministeriali dopo la Manovra*, di Rossella Schiavone, in Guida al Lavoro del 23 settembre 2011, n. 37; *tirocini formativi in pericolo*, Andrea Carli, in Il Sole 24 Ore del 9 settembre 2011; *per gli stage in arrivo la stretta contro gli abusi*, di Claudio Tucci, in Il Sole 24 Ore del 20 luglio 2001; Regione Toscana, delibera 3 ottobre 2011, n. 835 (in *Appendice legislativa - fonti regionali*) e circolare 26 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216)

⁵ *proposta di parere della XI Commissione Lavoro al decreto n. 138 del 2011* (C. 4612) dove si auspica che "in relazione alla disposizione sui tirocini di cui all'articolo 11, introdotta con fini di controllo rispetto a possibili abusi o utilizzi distorti, possa comunque proseguire un confronto chiarificatore con il sistema regionale, rispetto alle più corrette modalità di applicazione della normativa"

tirocini formativi e di orientamento

L'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196⁶ e il relativo decreto ministeriale di attuazione 25 marzo 1998, n. 142⁷, assegnano ai tirocini formativi e di orientamento (detti anche "stage aziendali" o "tirocini non curricolari") una duplice valenza: da una parte quella di formare il giovane attraverso l'alternanza tra studio e lavoro, dall'altra quella di agevolare le sue scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

A queste finalità, previste e volute dal legislatore, se ne è aggiunta, nella prassi, una terza che ha fatto dello stage uno dei principali canali di accesso al mercato del lavoro, sebbene il legame che si instaura tra tirocinante ed azienda non costituisca un rapporto di lavoro e non vi sia in capo all'azienda ospitante alcun obbligo di assunzione al termine⁸.

Da dopo la sentenza della Corte Costituzionale 28 gennaio 2005, n. 50, la competenza a regolamentare la materia è affidata alle Regioni, per cui la legge n. 196 del 1997 e il decreto n. 142 del 1998, agiscono in via residua, ossia solo laddove siano assenti norme regionali (ovvero in quasi tutte le realtà territoriali, come si vedrà in seguito).

In ogni caso, sia la normativa nazionale, sia quella regionale, devono essere integrate e rese compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che hanno definito i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento⁹.

Obiettivo di tale articolo 11 è quello di consentire l'utilizzo del tirocinio formativo e di orientamento unicamente quale strumento finalizzato ad orientare i giovani nella scelta professionale e ad accrescerne l'occupabilità nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro¹⁰.

A tal fine è stabilito che i tirocini formativi e di orientamento "non curricolari" posso essere attivati solo nei confronti di neo-diplomati e neo-laureati entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio e per un massimo di sei mesi, comprese le proroghe¹¹.

Tuttavia, essi non sono automaticamente esclusi agli studenti (laureandi, masterizzandi e dottorandi) a condizione, però, che vengano promossi dalle scuole e università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi/formazione, anche quando tali tirocini non diano riconoscimento di crediti¹².

Il tirocinio "non curricolare", inoltre, è ammesso nei confronti degli studenti che abbiano già conseguito la laurea triennale e che siano iscritti ad un corso di studi per conseguire la laurea specialistica: in questa circostanza il soggetto beneficiario possiede già il diploma che consente l'attivazione del tirocinio e, dunque, non assume rilievo la circostanza che lo stesso prosegua gli studi¹³.

⁶ Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario

⁷ Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108

⁸ articolo 1, comma 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.142

⁹ così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 11, decreto legge 13 agosto 2001, n. 138

¹⁰ Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

¹¹ il decreto n. 138 è entrato in vigore il 13 agosto 2011. Da un punto di vista della validità temporale delle novità introdotte, l'articolo 11 non si applica ai tirocini formativi avviati o comunque formalmente approvati prima di tale data, i quali proseguiranno, sino a scadenza, in base alla normativa previgente. Si consideri, però, che nel caso di proroga di tali tirocini, occorrerà osservare la nuova disciplina

¹² Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

¹³ Ministero del lavoro, [ww.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione notizie, FAQ (Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente): http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110927_Tirocini_Formativi_FAQ.htm, (punto 4)

soggetti promotori

I tirocini formativi possono essere promossi esclusivamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalla normativa regionale in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime.

In via residuale, nel caso in cui manchi a livello regionale una normativa, i soggetti promotori sono quelli individuati dalla legge n. 196 del 1997 e del decreto ministeriale 142 del 1998¹⁴.

Di conseguenza, il ruolo di soggetto promotore può essere svolto, anche su proposta delle rappresentanze dei datori di lavoro, degli enti bilaterali e dei sindacati dei lavoratori, da un insieme di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati senza scopo di lucro, anche associati tra loro, ed in particolare:

- agenzie regionali e sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici (o a partecipazione pubblica o in convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati) di formazione professionale e/o di orientamento;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, se esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- soggetti autorizzati all'attività di intermediazione (vedi oltre)¹⁵;
- istituzioni formative private senza scopo di lucro, diverse da quelle sopraindicate, sulla base di una specifica autorizzazione (revocabile) della regione¹⁶.

In particolare, per quest'ultima tipologia di soggetti è stato meglio specificato che i tirocini non possono essere promossi da "semplici istituzioni formative private" ammenoché non si tratti di "istituzioni senza fini di lucro e, comunque, esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione regionale"¹⁷.

L'obiettivo è quello di evitare abusi nell'attivazione di tirocini che, in alcuni casi, sono promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di affidabilità e si iscrive nel più generale intendimento di voler introdurre requisiti più stringenti in materia.

¹⁴ articolo 18, comma 1, lettera a), legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 2, comma 1, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

¹⁵ Ministero del lavoro, interpello 21 settembre 2011, n. 36

¹⁶ articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

¹⁷ Ministero del lavoro, interpello 21 settembre 2011, n. 36

Se da un lato, però, si è voluto limitare il riconoscimento di “promotori” ai soli soggetti che posseggono requisiti di affidabilità preventivamente individuati dalle Regioni, dall’altro il campo dei possibili soggetti abilitati è stato ampliato a tutti quelli che svolgono attività di intermediazione.

soggetti autorizzati all’intermediazione del mercato del lavoro

L’intermediazione è “l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”¹⁸.

I soggetti iscritti all’albo degli intermediari, pertanto, possono promuovere tutte le tipologie di tirocinio, compresi quelli a favore di persone diversamente abili (di cui all’articolo 11, comma 2, legge n. 68 del 1999) ed altre tipologie ammesse, con la sola esclusione dei tirocini curriculari, riservati alle istituzioni scolastiche nell’ambito di un ciclo di studi¹⁹.

I soggetti che possono essere autorizzati all’attività di intermediazione sono²⁰:

- gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
- le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari;
- i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- i gestori di siti internet.

L’autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione da parte dei soggetti sopra elencati è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it), nonché al rilascio alle Regioni e al Ministero del lavoro di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

¹⁸ articolo 2, lettera b), decreto legislativo n. 276 del 2003

¹⁹ Ministero del lavoro, interpello 21 settembre 2011, n. 36

²⁰ articolo 6, decreto legislativo n. 276 del 2003, recentemente modificato dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164)

Volendo sintetizzare quanto sin qui esaminato, è possibile affermare che, i soggetti abilitati a promuovere i tirocini sono:

- 1) i soggetti individuati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del decreto n. 138 del 2011;
- 2) in assenza di regolamentazione regionale i soggetti promotori sono quelli individuati dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e dal decreto ministeriale 142 del 1998;
- 3) i soggetti privati individuati dal decreto legislativo n. 276 del 2003 che svolgono attività di intermediazione.

azienda ospitante

Il tirocinio può svolgersi in qualunque luogo ove si presta una qualsiasi attività lavorativa, sia presso datori di lavoro pubblici sia presso datori di lavoro privati²¹, ivi comprese le associazioni sindacali e, più in generale, le cosiddette organizzazioni di tendenza²².

L'azienda che accoglie un tirocinante è tenuta a favorire l'esperienza lavorativa del tirocinante attraverso la conoscenza diretta delle tecnologie e dell'organizzazione aziendale ed anche attraverso la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro²³.

L'azienda ospitante non è invece obbligata a:

- assumere il tirocinante al termine dell'esperienza formativa;
- retribuirlo, ma può assegnargli una borsa di studio oppure, a sua discrezione, può corrispondergli un rimborso spese (ad esempio per il trasporto) e/o consentirgli di accedere gratuitamente alla mensa aziendale (o fornire un servizio sostitutivo a mezzo buoni pasto);
- sostenere oneri contributivi di tipo previdenziale e assistenziale²⁴.

tirocinanti

In generale, l'accesso ai tirocini è consentito unicamente ai soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859²⁵.

Tale disposizione, nel caso particolare dei tirocini "non curricolari" va coordinata con le regola in base alla quale essi si rivolgono solo ai neo-diplomati o neo-laureati.

Non è previsto un limite massimo di età per lo svolgimento del tirocinio.

²¹ articolo 4, comma 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

²² Ministero del lavoro, nota 2 settembre 1998, prot. UCOFPL/II/56960/2E/II

²³ Ministero del lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 1

²⁴ come si vedrà in seguito, questa regola può subire una eccezione, sia pur di portata limitata, qualora l'azienda decida di sostenere l'onere relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che, ai sensi della normativa, sarebbe a carico del soggetto promotore

²⁵ articolo 18, comma 1, legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 24 giugno, n. 142

Il tirocinante ha degli obblighi nei confronti dell'azienda ospitante, ed in particolare è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la riservatezza riguardo a dati, informazioni o conoscenze sui processi produttivi e i prodotti, acquisite durante lo stage;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o di altro tipo;
- rispettare i regolamenti aziendali²⁶.

Più in generale, sono indispensabili diligenza e interessamento al lavoro, così come fondamentale è la collaborazione con i colleghi.

Inoltre, una particolare responsabilità grava sul tirocinante che opera a contatto diretto con il pubblico, in quanto ogni sua azione influisce direttamente sull'immagine aziendale e sulla soddisfazione del cliente.

convenzione

Precondizione fondamentale per lo svolgimento dei tirocini è la convenzione che viene stipulata tra soggetto promotore e datore di lavoro.

Il tirocinante può svolgere l'esperienza formativa anche presso una pluralità di aziende: in questo caso la convenzione può essere stipulata fra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati²⁷.

Sono, inoltre, ammesse cosiddette "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti promotori istituzionali e le associazioni dei datori di lavoro interessate²⁸.

Ogni convenzione può riguardare, come spesso accade, una pluralità di tirocini.

È compito del soggetto promotore trasmettere copia della convenzione alla Regione, alla Direzione provinciale del lavoro, alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di esse, alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative²⁹.

tutor e responsabile aziendale

L'attivazione e lo svolgimento di un tirocinio coinvolgono, oltre al tirocinante e all'imprenditore che lo ospita, altri soggetti, quali: il promotore, il tutor, il responsabile aziendale.

²⁶ Ministero del lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 1

²⁷ articolo 4, comma 4, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

²⁸ articolo 4, comma 4, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

²⁹ articolo 5, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 1

Del promotore si è già avuto modo di parlare, resta da dire che è tenuto a nominare un tutor che in qualità di responsabile didattico-organizzativo delle attività di formazione ed orientamento, segua il giovane per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio.

Al tempo stesso, anche il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la presenza di un responsabile aziendale, che funga da punto di riferimento per il tirocinante³⁰.

progetto formativo

Ad ogni tirocinio deve corrispondere un progetto formativo e di orientamento, in cui siano indicati:

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, in coerenza con il percorso formativo fino a quel momento svolto dal giovane;
- i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del tutor aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile;
- il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio, in modo tale che quest'ultima sia adeguata alla complessità del progetto stesso;
- il settore aziendale di inserimento, fermo restando che l'esperienza formativa può svolgersi anche in più settori della stessa azienda.

Come per la convenzione, anche il progetto formativo deve essere trasmesso dal soggetto promotore alle istituzioni interessate.

coperture assicurative

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il premio assicurativo va calcolato in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore rapportato ai giorni di effettiva presenza.

Dal 1° luglio 2010, l'imponibile giornaliero è pari a euro 48,19, mentre l'imponibile mensile è pari a euro 1.204,70³¹.

L'INAIL, accogliendo un'istanza presentata da Federalberghi, ha precisato che il premio va calcolato applicando il tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611 nell'ambito della gestione tariffaria in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio, indipendentemente dalle effettive attività previste dai progetti formativi³².

Come specificato dall'Istituto, la materia assicurativa è di competenza esclusivamente statale in quanto posta a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

³⁰ articolo 4, comma 1, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 1

³¹ INAIL, circolare 24 marzo 2011, n. 21

³² INAIL, nota 23 settembre 2011, n. 6295. Voce di tariffa 0611: Gestione industria: tasso 9 per mille; Gestione artigianato: 5 per mille; Gestione terziario: 6 per mille; Gestione altre attività: 11 per mille.

diritti civili e sociali (articolo 117, lettera m, Costituzione) e, per tale motivo, applicabile indipendentemente dal tipo di tirocinio attivato o dalla specifica regolamentazione a cui il soggetto promotore soggiace.

Nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro può stipulare la convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico³³.

I soggetti promotori sono altresì tenuti ad assicurare i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda purché rientranti nel progetto formativo³⁴.

È, inoltre, facoltà della Regione assumere su di sé l'onere di tali coperture assicurative.

In caso, infine, di tirocini promossi da istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della gestione per conto dello Stato, conformemente alle vigenti disposizioni.

denuncia dell'infortunio

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore³⁵.

limiti quantitativi

Il numero di tirocinanti che ciascun datore di lavoro può ospitare è commisurato al numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato³⁶, secondo le proporzioni di seguito indicate:

- un tirocinante nelle aziende che hanno fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove;
- nelle aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente; in proposito, il Ministero del lavoro ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a un mezzo³⁷.

³³ articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

³⁴ articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

³⁵ articolo 4, allegato 1, decreto Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142

³⁶ articolo 1, comma 3, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 2

³⁷ Ministero del lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 2

C'è da aggiungere che, anche se la norma non disciplina esplicitamente il caso dell'azienda che occupi venti dipendenti, si può affermare pacificamente che presso di questa non possano trovare collocazione più di due tirocinanti contemporaneamente, in quanto a tale risultato si giunge sia che si applichi il criterio previsto per l'azienda che occupi diciannove dipendenti sia che si applichi il criterio previsto per l'azienda che occupi ventuno dipendenti.

La base di computo da utilizzare per il calcolo del numero massimo dei tirocinanti che ciascuna azienda può ospitare non include gli apprendisti, in quanto i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti³⁸.

tirocinio ed attività stagionali

La correlazione tra gli assunti a tempo indeterminato e il numero di tirocinanti aveva inizialmente precluso la possibilità di accesso a tale istituto da parte delle aziende stagionali.

La Federalberghi, considerato come questa limitazione non fosse prevista dalla legge, ha ripetutamente sollecitato il Ministero a rivedere siffatto orientamento e, in assenza di risposta, ha provveduto ad impugnare formalmente il decreto con ricorso amministrativo presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

A tal punto, il Ministero del lavoro, con una nota indirizzata alla Federalberghi e per conoscenza a tutte le direzioni regionali e provinciali del lavoro, ha modificato le istruzioni diramate in precedenza precisando che le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possano comunque usufruire dei tirocini di formazione ed orientamento a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio degli stages e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi³⁹.

In tali casi quindi il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato insieme a quello dei lavoratori a tempo indeterminato per il calcolo del numero massimo di tirocinanti che un'azienda può ospitare contemporaneamente.

attività svolte dal tirocinante

Per lungo tempo, lo svolgimento dei tirocini è risultato penalizzato dalle resistenze che venivano contrapposte ad ogni tentativo di integrare il tirocinante nell'organizzazione aziendale.

Ne sia prova il testo di un articolo della legge quadro in materia di formazione professionale⁴⁰, oggi abrogato, che, nel prevedere la possibilità di effettuare presso le imprese periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro, sanciva l'obbligo di finalizzare tali attività all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

³⁸ articolo 53, comma 2, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; interpello Ministero del lavoro 3 ottobre 2008, n. 44

³⁹ Ministero del lavoro, nota 18 settembre 1998

⁴⁰ articolo 15, legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362)

In tale solco si inserì e si sviluppò la legislazione regionale che, nell'indirizzare il raccordo tra il sistema della formazione professionale e il sistema produttivo, affermò in maniera sostanzialmente uniforme che il tirocinio, costituendo attività formativa, non potesse essere utilizzato per scopi di produzione aziendale⁴¹ e che in ogni caso gli allievi non potessero essere utilizzati per scopi direttamente produttivi⁴².

Il mutato contesto e, soprattutto, l'espressa abrogazione della norma nazionale sopra citata, inducono a ritenere che oggi il tirocinante, l'istituzione formativa e l'impresa godano di una più ampia libertà di manovra e, pertanto, che il progetto formativo e di orientamento possa legittimamente prevedere anche il coinvolgimento attivo del tirocinante nell'attività produttiva, a condizione che questo coinvolgimento sia coerente e non in contrasto con la finalità perseguita.

crediti formativi

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro⁴³.

Il calcolo e, quindi, l'assegnazione di questi crediti formativi non sono stati regolamentati dal legislatore ma demandati alle singole istituzioni promotrici, con la conseguenza che non esiste un metodo univoco di valutazione.

durata minima e proroghe

Il tirocinio non ha una durata minima, purché l'esperienza svolta in azienda sia sufficiente alla realizzazione del progetto formativo, ma, come si è avuto modo di vedere, il tirocinio formativo e di orientamento può durare per non più di sei mesi.

Nei limiti di durata massima non vengono computati gli eventuali periodi di astensione dal lavoro a causa dello svolgimento del servizio militare o civile, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Inoltre, è possibile prorogare il tirocinio per una o più volte a condizione che la durata dell'esperienza formativa non superi nel suo complesso i limiti massimi indicati per ogni tipologia di tirocinante, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa (copertura assicurativa per tutto il periodo, presenza del tutor, convenzione).

Non sussistono invece limiti al numero di stage che un tirocinante può svolgere presso aziende diverse, né - conseguentemente - alla durata complessiva degli stessi, fermi restando i suddetti limiti massimi di durata previsti per ciascun tirocinio svolto presso ogni singola azienda.

⁴¹ si veda, ad esempio: articolo 21, legge regionale Calabria 19 aprile 1985, n. 18 (Bollettino Ufficiale Regione 29 aprile 1985, n. 30, edizione straordinaria); articolo 23, legge regionale Molise 30 marzo 1995, n. 10 (Bollettino Ufficiale Regione 1 aprile 1995, n. 7 - Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1995, terza serie speciale, n. 41); articolo 14, legge regionale Lazio 25 febbraio 1992, n. 23 (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1992, terza serie speciale, n. 33)

⁴² articolo 5, legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 95 (Bollettino Ufficiale Regione 12 giugno 1980, n. 24)

⁴³ articolo 6, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92 § 3

interruzione del tirocinio

In assenza di una norma di carattere generale che ne vieti l'interruzione, sia il soggetto ospitante sia il tirocinante possono decidere di non portare a termine il periodo di tirocinio.

Ciò può avvenire sia per cause interne al rapporto (ad esempio, insoddisfazione dell'una o dell'altra parte), sia per cause esterne (ad esempio, esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo, o organizzativo, così come esigenze familiari o scolastiche del tirocinante).

Naturalmente tale azione non è priva di conseguenze, in specie se decisa unilateralmente. Per quanto riguarda il tirocinante, l'interruzione dello stage comporta il rischio di non portare a termine il proprio percorso formativo oltre alla rinuncia ad un'eventuale borsa di studio e/o rimborso spese.

Dal canto suo l'azienda viene meno all'impegno assunto con l'ente promotore che potrebbe, in linea teorica, citarla in giudizio o, molto più presumibilmente, non considerarla più un soggetto affidabile e quindi interrompere questo tipo di collaborazione per il futuro.

In entrambi i casi è buona norma che il soggetto che intende interrompere il tirocinio ne dia comunicazione scritta all'ente promotore, indicando anche le motivazioni di tale decisione e, se possibile, documentandole.

Può risultare inoltre opportuno che la convenzione tra l'azienda e l'ente promotore stabilisca il comportamento che le parti devono tenere in caso di interruzione del tirocinio.

durata giornaliera e settimanale del tirocinio

Le finalità perseguite dalla normativa sull'orario di lavoro⁴⁴, in applicazione di una direttiva comunitaria, sono anzitutto volte alla tutela della salute e della sicurezza.

La circostanza che il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro non esime quindi dal trattare la materia con una particolare cautela, in specie quando si ha riguardo a tirocinanti minorenni, anche in considerazione della disciplina speciale che la legislazione italiana detta in relazione all'orario di lavoro dei minori⁴⁵.

Non è un caso dunque se il progetto formativo e di orientamento elaborato dal Ministero del lavoro prevede l'indicazione dei tempi di accesso ai locali aziendali⁴⁶.

L'indicazione svolge peraltro anche una funzione di tutela dell'azienda, prevenendo la permanenza impropria del tirocinante nei locali aziendali al di fuori dei periodi previsti.

Per questa via, pur non qualificando il tempo trascorso dal tirocinante in azienda come "orario di lavoro", si richiede di fatto di prevedere e indicare formalmente la durata giornaliera e/o settimanale del tirocinio.

⁴⁴ decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario)

⁴⁵ legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276), come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237)

⁴⁶ allegato 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

In tale ambito, le disposizioni che regolano l'orario della prestazione lavorativa (durata massima giornaliera, durata massima settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale, tutela del lavoro notturno, etc.) possono costituire un parametro di riferimento operativo utile al fine di determinare i confini entro i quali il soggetto ospitante e il soggetto promotore possono autonomamente organizzare lo svolgimento dei tirocini, sia con riferimento alla quantità di tempo trascorsa in azienda dal tirocinante, sia con riferimento all'articolazione ed alla distribuzione dei relativi turni di presenza.

borse di studio

Secondo il Ministero del lavoro, il combinato disposto dell'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge n. 196 del 1997 e dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 142 del 1998 ammette l'eventualità (non l'obbligo) di erogare al tirocinante una "borsa lavoro" con oneri a carico del soggetto ospitante, salva la possibilità per costui di un rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte di fondi pubblici⁴⁷.

regime fiscale delle somme percepite dai tirocinanti

Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del quale sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"⁴⁸.

Le eventuali indennità percepite dai tirocinanti, sostitutive del servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante, sono assoggettate interamente a tassazione così come è assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto⁴⁹.

Le somme percepite dai tirocinanti quale rimborso delle spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel comune e fuori del comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono assoggettate al regime fiscale previsto per i lavoratori dipendenti⁵⁰.

comunicazioni ai centri per l'impiego

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'attivazione del tirocinio al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di tirocinio⁵¹.

Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione

⁴⁷ Ministero del lavoro, circolare 30 luglio 2004, n. 32, § 3.2 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187)

⁴⁸ Agenzia delle entrate, risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E

⁴⁹ Ministero delle finanze, circolare 23 dicembre 1997, n. 326

⁵⁰ articolo 51, comma 5, decreto Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

⁵¹ articolo 9 bis, comma 2, decreto legge n. 510 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni

del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del tirocinante⁵².

controllo ispettivo

Anche se la legge non ha stabilito sanzioni specifiche per l'inosservanza delle norme sui tirocini formativi, questo non significa che tale comportamento sia lecito o senza conseguenze.

Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, ove dall'indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto non emerga alcuna reale attività di insegnamento, occorre qualificare la situazione di fatto così in concreto divergente dal progetto contrattuale scritto e, se ne sussistono tutti gli elementi, riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato⁵³.

In senso analogo si esprime il CCNL Turismo, ai sensi del quale “per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme ... (dello stesso Contratto) ... purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali”⁵⁴.

Più di recente, è stato ribadito che se a seguito di accesso ispettivo dovesse emergere che un tirocinio di formazione e orientamento non risultasse conforme alle regole della nuova disciplina di cui all'articolo 11 del decreto n. 138, o, allo stesso modo, non dovesse seguire i dettami della legge n. 196 del 1998, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative del caso (in tema di Libro unico del lavoro, prospetto paga e dichiarazione di assunzione) disponendo, altresì, il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi⁵⁵.

In tal caso, è comunque ammessa la diffida accertativa (articolo 12, decreto n. 124 del 2004).

assunzioni post tirocinio

Nel silenzio della legge, si ritiene che - qualora il datore di lavoro ospitante intenda assumere alle proprie dipendenze il tirocinante dopo il periodo di tirocinio - sussista ampia libertà in merito alla formula utilizzabile (ad esempio, contratto a tempo determinato⁵⁶, contratto di apprendistato, contratto di inserimento, etc.) e che, in ogni caso, il contratto di lavoro possa contenere un periodo di prova.

⁵² articolo 4, comma 2, legge 4 novembre 2010, n. 183 (Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262); Ministero del lavoro, decreto direttoriale 16 marzo 2011, n. 1546

⁵³ Tribunale Milano, 23 ottobre 1999, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2000, 168; in senso analogo: Francesco Lavoro, *Tirocini formativi e di orientamento: come si avviano e quanto possono durare*, in *Job in Tourism*, 2003, n. 42

⁵⁴ articolo 8, lettera b), contratto nazionale lavoratori alberghi, pensioni e locande 22 settembre 1959 applicabile “erga omnes” ai sensi del decreto presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 771 (Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1962, n. 178, supplemento ordinario n. 1), ora in articolo 198 CCNL Turismo 19 luglio 2003

⁵⁵ Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

⁵⁶ l'articolo 10, comma 7, lettera d), decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235) ammetteva esplicitamente tale possibilità, prevedendo altresì che fossero esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage; tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 41, lettera a), legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301).

Si ritiene inoltre che, in caso di assunzione dopo un periodo di tirocinio, possano trovare applicazione le agevolazioni previste per l'assunzione di lavoratori in mobilità, sospesi, disoccupati, cassaintegrati, etc. se il tirocinante è in possesso dei relativi requisiti.

regolamentazione regionale

La sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2005, n. 50 ha riconosciuto in materia di tirocini una competenza esclusiva delle Regioni.

Ciononostante, non tutte le Regioni hanno esercitato tale competenza legislativa.

Alcune Regioni si sono dotate di una regolamentazione organica ed autonoma dalla fonte legislativa nazionale (Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio); altre hanno adottato regolamentazioni parziali (Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Valle D'Aosta); altre ancora hanno previsto la possibilità di regolamentare la materia attraverso specifici provvedimenti, in realtà mai adottati (Lombardia, Veneto); in altre, infine, la regolamentazione è completamente assente (Sardegna, Molise, Puglia, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Basilicata, Calabria).

La situazione è riassunta nella tabella che segue dalla quale si evince, altresì, che le Regioni più virtuose sono anche quelle che si sono impegnate ad attivare non solo tirocini formativi e di orientamento, ma anche le altre tipologie, che si esamineranno in seguito.

In *Appendice legislativa* sono riportate le normative organiche adottate dalle Regioni nonché altri interventi che, sebbene parziali, possono offrire spunti di riflessione in vista di future regolamentazioni.

Ad avviso del Ministero del lavoro, qualora il tirocinio coinvolga soggetti dislocati in diverse Regioni, e pertanto sottoposti a differenti discipline regionali (ad esempio: impresa con sede legale nella regione X e unità operativa che ospita il tirocinante nella regione Y, soggetto proponente il tirocinio nella regione Z), la disciplina applicabile al tirocinio è quella della regione in cui ha sede legale il datore di lavoro.

tabella

	tipologia di regolamentazione regionale			
	autonoma	parziale	assente	altri tipi di tirocini
Bolzano	X			• per persone svantaggiate (disoccupati, lavoratori in mobilità, o che rientrano nel mondo del lavoro)
Emilia Romagna	X			• per cittadini non comunitari
Friuli Venezia Giulia	X			• tirocini estivi e di orientamento
Lazio	X			• per inserimento/reinserimento di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative promosse dalla regione • per extracomunitari
Toscana	X			
Piemonte	X			• tirocini estivi e di orientamento
Sicilia	X			
Abruzzo		X*		
Campania		X		
Liguria		X*		
Valle D'Aosta		X		
Marche		X		• per disabili e socialmente svantaggiati • per soggetti lavorativamente svantaggiati (disoccupati, inoccupati, in mobilità)
Lombardia			X	
Veneto			X	
Molise			X	• tirocini estivi e di orientamento
Sardegna			X	• voucher per tirocini a favore di soggetti disoccupati/inoccupati • cittadini non comunitari
Puglia			X	
Trento			X	
Umbria			X	• per stranieri*
Basilicata			X	
Calabria			X	

*competenza delegata alle province

tirocini curriculari

I tirocini “curriculari” sono quei tirocini aventi tali caratteristiche⁵⁷:

- sono promossi da parte di una Università o istituto universitario abilitato al rilascio di titolo accademico, istituzione scolastica che rilascia titoli di studio aventi valore legale, centro di formazione convenzionato con la Regione o la Provincia;
- sono destinati ad studenti universitari (compresi quelli iscritti a master o corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione, che siano iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- il loro svolgimento avviene all'interno del periodo di frequenza del corso di studi/formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (esempio, il tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea).

⁵⁷ Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

Da ciò si evince che questa tipologia di tirocini, più che mirare ad inserire il soggetto nel mondo del lavoro, punti più ad affinare il processo di apprendimento attraverso l'alternanza scuola-lavoro⁵⁸.

La durata del tirocinio curriculare, definita nel piano di studi, rientra all'interno del periodo di frequenza del corso di studi.

Per quanto attiene gli altri istituti disciplinati dal decreto n. 142 del 1998 esaminati in riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, in assenza di specifiche indicazioni amministrative, si ritiene possano valere anche per i tirocini curricolari.

Pertanto, l'ente promotore e il soggetto ospitante dovranno: stipulare una convenzione alla quale allegare il progetto formativo contenente le informazioni attinenti al tirocinio; individuare/nominare, rispettivamente, un tutor ed un responsabile aziendale.

tirocini in favore dei disabili

Secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68⁵⁹, l'inserimento lavorativo dei disabili e degli invalidi può avvenire anche attraverso lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento.

Il combinato disposto delle norme che regolano i tirocini ed il collocamento dei disabili⁶⁰ produce effetti rilevanti sotto un duplice profilo:

- i datori di lavoro computano nella quota di riserva le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito di particolari convenzioni;
- le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito di tali convenzioni sono escluse dalla base di computo della cosiddetta quota di riserva.

La durata dei predetti tirocini non può essere superiore a ventiquattro 24 mesi, come si evince dall'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto n. 142 del 1998.

Questo tipo di tirocini possono essere promossi dai soggetti individuati dalle Regioni e da coloro che svolgono attività di intermediazione⁶¹.

tirocini per i soggetti svantaggiati

Sono i tirocini rivolti ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381⁶².

Sebbene l'articolo 4 della legge n. 381 contenga un'ampia elencazione di soggetti ritenuti socialmente svantaggiati, secondo quanto specificato dal Ministero⁶³ del lavoro, ai fini dell'attivazione dei tirocini, essi sono: i soggetti in trattamento psichiatrico, i

⁵⁸ Ministero del lavoro, nota 14 febbraio 2007, prot. n. 13

⁵⁹ Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, supplemento ordinario

⁶⁰ articolo 9, comma 1, lettera c), decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; articolo 6, decreto ministeriale 22 gennaio 2001

⁶¹ Ministero del lavoro, interpello 21 settembre 2011, n. 36

⁶² Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283

⁶³ Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

tossicodipendenti, gli alcolisti, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale n. 142 del 1998, la durata di questi tirocini non può essere superiore a dodici mesi.

Rientrano in questa categoria anche i richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale⁶⁴.

tirocini per l'inserimento e il reinserimento

Sono i tirocini promossi dal Ministero del lavoro, dalle Regioni e dalle Province al fine di inserire o reinserire lavorativamente i soggetti svantaggiati del mercato del lavoro⁶⁵.

In tale contesto per soggetti svantaggiati si intende⁶⁶:

- gli inoccupati, ossia coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa, pur essendo disponibili all'impiego e che sono alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, nonché iscritti ai Centri per l'impiego;
- i disoccupati, ossia coloro che hanno già avuto esperienze lavorative ma attualmente senza occupazione per aver perso il posto di lavoro o per cessazione dell'attività lavorativa autonoma;
- i lavoratori in mobilità, ossia beneficiari del trattamento di integrazione al reddito in seguito a procedura di mobilità.

Per quanto concerne la durata vale quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto n. 142 del 1998, ai sensi del quale il limite massimo è di 6 mesi⁶⁷.

In assenza di regolamentazione regionale, questa tipologia di tirocini può essere attivata dalle Province applicando l'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e il decreto n. 142 del 1998⁶⁸.

cittadini comunitari

Quanto previsto in merito ai tirocinanti italiani è applicabile anche ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi⁶⁹.

⁶⁴ sito istituzionale del Ministero del lavoro, [ww.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione notizie, FAQ (Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente): http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110927_Tirocini_Formativi_FAQ.htm, (punto1)

⁶⁵ in tali iniziative potrebbe rientrare anche il progetto RE.LA.R., promosso da Italia lavoro in alcune Regioni del Mezzogiorno

⁶⁶ le definizioni sono riportate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, [ww.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione notizie, FAQ (Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente): http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110927_Tirocini_Formativi_FAQ.htm, (punto 2). Un riferimento normativo in materia è rinvenibile nell'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 1, decreto legislativo 19 dicembre 2001, n. 297

⁶⁷ Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

⁶⁸ sito istituzionale del Ministero del lavoro, [ww.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione notizie, FAQ (Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente): http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110927_Tirocini_Formativi_FAQ.htm (punto 7)

⁶⁹ articolo 8, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 3

cittadini extracomunitari

Il decreto interministeriale 22 marzo 2006⁷⁰ stabilisce che ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142⁷¹.

Lo stesso decreto detta alcune disposizioni specifiche.

- il progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza;
- qualora il tirocinante non appartenente all'Unione europea sia residente all'estero, ai fini del rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, si applicano le disposizioni del testo unico sull'immigrazione⁷² e del relativo regolamento di attuazione⁷³ concernenti gli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
- inoltre, in caso di tirocinanti stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza; le Regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi;
- il progetto di tirocinio è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso;
- il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto inizialmente previsto o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.

Sono allegati al decreto un modello di convenzione ed un modello di progetto formativo, da utilizzarsi in mancanza di una specifica normativa regionale. Tali modelli rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle Regioni.

⁷⁰ Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2006, n. 159

⁷¹ a questa tipologia di tirocini non si applica l'articolo 11, decreto n. 138 del 2011: Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

⁷² decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario

⁷³ decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario

tirocini atipici

Il Ministero ha ammesso la possibilità di avviare tirocini “atipici” da parte dello stesso Ministero del lavoro, delle Regioni e delle Province, rivolti ad “ulteriori categorie di soggetti svantaggiati” destinatari di iniziative di inserimento/reinserimento lavorativo⁷⁴.

Tale tipologia di tirocini è stata anche riconosciuta in altra ipotesi⁷⁵.

In particolare, il Ministero del lavoro, premettendo che la materia è attratta nella competenza regionale ed invitando ad acquisire ogni utile chiarimento in tale sede, ha affermato che (fermo restando il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante e salva sempre l'eventuale prova della frodolenza degli intenti) ha ritenuto legittima l'attivazione di percorsi di tirocinio la cui causa sia diversa da quella prevista e di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e dalla relativa disciplina regionale.

Questa possibilità discende dal secondo comma dell'articolo 1322 del codice civile, ai sensi del quale le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

È stato osservato che, la funzione di formazione ed orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che offrano adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti (quali, ad esempio, enti pubblici, organizzazioni non lucrative o altri enti del terzo settore, ecc.): è dunque possibile ricostruire la fattispecie in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipico.

diffusione dei tirocini

Anche nel 2010 l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento ha trovato ampia applicazione nel nostro Paese, sebbene si sia registrata una flessione rispetto all'anno precedente.

tirocinanti per settore di attività. Italia, anni 2007-2010								
	2007		2008		2009		2010	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
totale	256.340	100,00	305.400	100,00	321.850	100,00	310.820	100,00
industria	82.480	29,31	98.300	28,89	94.320	29,31	89.800	28,89
servizi	173.850	70,69	207.110	71,10	227.530	70,69	221.020	71,10
di cui servizi turistici	44.160	17,22	52.800	17,28	55.450	17,23	43.480	13,98

fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009-2010

⁷⁴ Ministero del lavoro, circolare 12 settembre, n. 24

⁷⁵ interpello Ministero del lavoro 2 aprile 2010, n. 7

Lo scorso anno, le imprese italiane hanno ospitato più di 310.000 tirocinanti, di cui circa 43.000 hanno prestato servizio nelle imprese turistiche.

Dall'analisi dei dati elaborati dal Progetto Excelsior si rileva il calo nel ricorso a tale strumento per il settore dei servizi turistici⁷⁶ dove si registrano ben 11 mila 970 tirocini in meno nel 2010 rispetto al 2009.

I restanti settori rientranti nella macro area "servizi" registrano in molti casi aumenti, in pochi leggere flessioni, tale per cui il dato definitivo per l'area "servizi" è di 6 mila 510 tirocini in meno.

A voler individuare i motivi di questo netto calo nel settore dei servizi turistici è opportuno indagare ad ampio spettro.

Anzitutto non è dato sapere come il calo sia distribuito tra alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio e tour operator e servizi di prenotazione.

Il campione del Progetto Excelsior è stato costruito per essere rappresentativo per l'intero settore "Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici" e, pertanto, ex post, non sono statisticamente significativi i dati relativi al solo settore alberghiero.

La perdita di circa 12 mila unità, comunque, arriva dopo un trend 2007-2009 sempre positivo: circa 44 mila tirocini nel 2007, aumentati a quasi 53 mila nel 2008 e arrivati a più di 55 mila nel 2009.

Il dato del 2010 di 43 mila 480 tirocini è sostanzialmente identico a quello del 2007 di 44 mila tirocini e, ciononostante, continua a rappresentare, da solo, circa il 14 per cento di tutti i tirocini attivati nel 2010.

Quindi potrebbe essere un calo fisiologico o di aggiustamento verso una quantità ideale (dopo anni di massiccio ricorso allo strumento) se non proprio dovuto a variabili sconosciute che hanno inciso così significativamente.

Occorre inoltre considerare che la diminuzione del numero di stagisti presenti nelle aziende italiane avviene in un contesto di contrazione generale del mercato del lavoro italiano: nel 2010 gli occupati diminuiscono di circa 532 mila rispetto al 2009 con saldo molto negativo per i giovani tra i 15 e 29 anni di circa 500 mila occupati in meno⁷⁷.

Quanto evidenziato ci induce a pensare che il perdurare della situazione di crisi ed incertezza dell'economia si riflette negativamente sull'andamento del mercato del lavoro e, in tale contesto, anche il ricorso ai tirocini diminuisce.

In altri termini, stante un quadro di difficoltà, le aziende sono meno propense anche ad ospitare stagisti che in altri momenti potevano essere considerati "personale in prova" in vista di possibili nuove assunzioni.

⁷⁶ si riferisce alla classificazione Excelsior relativa a "servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici" corrispondente alla classificazione ATECO2007 relativa ad alloggio (cod. 55), attività dei servizi di ristorazione (cod. 56), attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse (cod. 79)

⁷⁷ ISTAT, *Rapporto annuale, la situazione del paese nel 2010*

A ciò si aggiunga che il calo dei tirocinanti è (sfortunatamente) in linea con l'aumento del numero di giovani tra i 15 e 29 anni che non lavorano e non frequentano alcun corso di formazione⁷⁸ i quali sono un bacino di riferimento importante per l'attivazione di tirocini.

Non è ancora dato sapere se i nuovi e più restrittivi criteri dettati dall'articolo 11 del decreto n. 138 avranno una conseguenza sul numero di tirocini attivati e se dunque dovremmo attenderci una ulteriore diminuzione nel 2011.

Quello che è certo è che la novità, come all'inizio del volume si è accennato, ha colto di sorpresa molti operatori e potrebbe aver dissuaso le imprese dall'attivare nuovi tirocini, o anche prorogare quelli in scadenza successivamente al 13 agosto 2011, data la situazione di incertezza normativa solo in parte compensata dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione.

tirocini estivi di orientamento

L'articolo 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aveva istituito i tirocini estivi di orientamento, promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

La disciplina dell'istituto, pur essendo molto simile a quanto previsto per la generalità dei tirocini, se ne differenziava per alcuni aspetti di particolare interesse, tra i quali l'assenza di limiti quantitativi al numero di tirocinanti che ciascuna azienda poteva impiegare durante la stagione estiva.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale disposizione perché, non ponendo in essere un rapporto di lavoro né essendo preordinato in via immediata ad eventuali assunzioni, l'istituto rientra nella formazione professionale, la cui competenza esclusiva è riservata alle Regioni⁷⁹.

⁷⁸ i cosiddetti "giovani NEET": Not in Education, Employment or Training. In Italia sono più di 2 milioni (circa il 22 per cento di tutti i giovani tra 15 e 29 anni) e, rispetto al 2009, sono aumentati di circa 134 mila unità (+6,8 per cento). ISTAT, *Rapporto annuale, la situazione del paese nel 2010*

⁷⁹ Corte Costituzionale, sentenza 28 gennaio 2005, n. 50

Appendice normativa - fonti nazionali

legge 24 giugno 1997, n. 196

(... omissis ...)

articolo 18 - tirocini formativi e di orientamento

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle Regioni, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a 12 mesi, ovvero a 24 mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e siano finalizzati all'occupazione.

(... omissis ...)

decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 18 marzo 1998;

Emana il seguente regolamento:

articolo 1 - finalità

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

articolo 2 - modalità di attivazione

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) provveditorati agli studi;

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

articolo 3 - garanzie assicurative

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

articolo 4 - tutorato e modalità esecutive

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) il settore aziendale di inserimento.

3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

articolo 5 - convenzioni

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

articolo 6 - valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

articolo 7 - durata

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

- a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

articolo 8 - estensibilità ai cittadini stranieri

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

articolo 9 - procedure di rimborso

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:

- a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto;
- c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

articolo 10 - norme abrogate

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

allegato 1 - schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento

(articolo 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

Tra

il/la (soggetto promotore) con sede in, codice fiscale, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal sig. nato a il

e

..... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in, codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig. nato a il

Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

articolo 2

nato a il
.....
residente in
.....
codice fiscale
.....

Attuale condizione (barrare la casella):

- studente scuola secondaria superiore
- universitario
- frequentante corso post-diploma
post-laurea
- allievo della formazione professionale
- disoccupato/in mobilità
- inoccupato

(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no

Azienda ospitante

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
.....

Tempi di accesso ai locali aziendali

Periodo di tirocinio n. mesi dal al

Tutore (indicato dal soggetto promotore)
.....

Tutore aziendale

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.
.....
- Responsabilità civile posizione n. compagnia
.....

Obiettivi e modalità del tirocinio

.....
.....
.....
.....

Facilitazioni previste

.....
.....
.....
.....

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., (data)

.....
(firma per presa visione ed accettazione del tirocinante)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

decreto ministeriale 22 gennaio 2001⁸⁰

(...omissis...)

articolo 6 - computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili

1. Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili impegnate in attività di tirocinio sono regolate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 142 del 1998, secondo quanto segue:

i datori di lavoro computano nella quota di riserva le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999 sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva di cui all'art. 4 della medesima legge.

(...omissis...)

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

(... omissis ...)

articolo 60 - tirocini estivi di orientamento⁸¹

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.

⁸⁰ Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71

⁸¹ disposizione abrogata dalla Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2005, n. 50

3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.

(... omissis ...)

decreto ministeriale 22 marzo 2006

normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea⁸²

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento;

Visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art. 8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

⁸² Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2006, n. 159

articolo 1

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

articolo 2

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

articolo 3

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.

allegato 1 - convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero

(Schema)

(Art. 3, comma 2)

Tra

Il/la (soggetto promotore) con sede in codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal sig. nato a il
e

..... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in
..... codice fiscale d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig. nato a il
.....

Premesso che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Si conviene quanto segue:

articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. cittadini extracomunitari di nazionalità in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/1997.

articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e l'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo.

articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sarà presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.
4. Il soggetto promotore è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel Paese di provenienza.
5. Il soggetto ospitante è tenuto ad inviare alla suddetta autorità competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

(luogo), (data)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

allegato 2 - progetto formativo e di orientamento a beneficio di cittadino non appartenente all'Unione europea residente all'estero

(su carta intestata del soggetto promotore)

(rif. Convenzione n. stipulata in data))

Nominativo del tirocinante.....
 stato civile sesso nato il
Stato di nascita luogo di nascita
residente in (Stato estero)
località (indirizzo
 completo)titolare di
 passaporto, o altro documento equivalente (da specificare),n.
 rilasciato da
data rilascio data
 scadenzacodice fiscale (se già in possesso dell'interessato)

Attuale condizione (barrare la casella):

- studente scuola secondaria superiore () ;
- universitario () ;
- frequentante corso post-diploma () ;
- frequentante corso post-laurea () ;
- allievo della formazione professionale () ;
- disoccupato/inoccupato () .

Azienda

ospitante.....Sede/i
 del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
Tempi di accesso ai locali aziendali
Durata del tirocinio numero mesi
 ... data d'inizio previstaData di conclusione prevista
Tutore (indicato dal
 soggetto promotore).....Tutore aziendale

Polizze assicurative:

- infortuni sul lavoro INAIL posizione n.

 - responsabilità civile posizione n. compagnia

Obiettivi e modalità del tirocinio

Facilitazioni previste:

- il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornirà al tirocinante:
- il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti

.....

..

- la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo)

.....

..

.. composto da n. vani e servizi, della superficie di mq

() a sua esclusiva disposizione;

() da condividere con altre n. persone.

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., (data)

.....
 (firma per presa visione ed accettazione del tirocinante)

.....
(firma del tirocinante per asseverazione,
da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare
al momento del rilascio del visto d'ingresso)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo⁸³ convertito,
con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148⁸⁴.

Art. 11

(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione⁸⁵.

⁸³ Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188

⁸⁴ Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216

⁸⁵ Comma così modificato dalla legge di conversione

Appendice normativa – prassi amministrativa

Ministero del lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92

Tirocini formativi e di orientamento. Decreto ministeriale 142 del 25 marzo 1998

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1998, serie generale n. 108, è stato pubblicato il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

Le nuove disposizioni, che si inquadrano nelle misure predisposte dal governo per promuovere l'occupazione e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro anche mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano gli impegni assunti dal governo nei confronti delle parti sociali in occasione dell'Accordo per il lavoro (settembre '96).

Esse definiscono in particolare: modalità di attivazione dei tirocini medesimi, garanzie assicurative, tutorato e modalità esecutive, lo schema tipo delle convenzioni, il valore dei corsi eventualmente realizzati, la loro durata, l'estensibilità ai cittadini stranieri.

Per quanto riguarda, invece, le procedure di rimborso (art. 9), si rinvia a un decreto successivo del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in cui si terrà conto dei limiti finanziari preordinati allo scopo, a valere sul fondo per l'occupazione presso lo scrivente ministero.

Preliminarmente va ribadito che i rapporti instaurati tra i datori di lavoro privati e pubblici, da un lato, e i giovani tirocinanti, dall'altro, non costituiscono un rapporto di lavoro (1, comma 2).

E' fatta salva l'efficacia delle convenzioni già stipulate ai sensi dell'art. 9 della legge 236/93, commi 14-18.

1. modalità di attivazione

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti, anche associati tra di loro (cfr. art. 2):

- 1) agenzie regionali per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego e, in questa prima fase di attuazione delle norme relative al decentramento delle competenze dallo stato alle regioni in materia di impiego fino al 31.12.98, le direzioni provinciali del lavoro e le direzioni regionali del lavoro;
- 2) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici (Murst ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; dipartimento per l'autonomia universitaria e degli studenti in grado di fornire i chiarimenti necessari);
- 3) provveditorati agli studi;
- 4) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale (ministero della pubblica istruzione direzione generale dell'istruzione professionale in grado di fornire i chiarimenti necessari);
- 5) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24.06.97 n. 196.

In particolare, per quanto concerne la corretta individuazione di tali centri i competenti uffici della regione e della provincia potranno dare indicazioni circa la natura dei suddetti centri;

6) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti. Anche in questo caso si raccomanda agli uffici in indirizzo di effettuare gli opportuni accertamenti presso i competenti uffici (regioni o altri uffici);

7) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopi di lucro, diverse da quelle sopraindicate, sulla base di un'autorizzazione specifica, ferma restando la possibilità di revoca da parte della regione.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti aziendali.

I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:

- a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuerà, per parte sua, un tutor del tirocinante).

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.

Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento (art. 3).

I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale di questo ministero competente per territorio in materia di ispezione nonché alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale (art. 5).

L'esperienza del tirocinante può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

Qualora le esperienze si realizzino in una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati (art. 4).

2. limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti

Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel decreto medesimo, art. 1 punti a), b) e c), precisando che:

- per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante;
- le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19 possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;
- per il punto c) le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a 1/2.

3. considerazioni generali

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati.

Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato al decreto medesimo, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio (anch'esso allegato al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Per quanto attiene alla durata dei tirocini in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto medesimo si ha:

- a) una durata non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- b) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- c) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
- d) una durata non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
- e) una durata non superiore a 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1, art. 4, della legge 381/91, con l'esclusione dei soggetti individuati nel successivo punto f);
- f) durata non superiore a 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Le attività svolte nel corso dei tirocini (art. 6) possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

La normativa su richiamata (art. 8) si estende ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto dello scrivente ministero di concerto con le altre amministrazioni interessate.

Ministero del lavoro, nota 2 settembre 1998

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE PER
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
DIVISIONE II

Prot. n. UCOFPL / II / 56960 / 2E / II

Roma, 2 settembre 1998

Alla Confcommercio

e, p.c.

D.G. Rapporti di lavoro
Div. V

Oggetto: Quesito relativo ammissibilità dei tirocini formativi presso organizzazioni di tendenza.

In relazione al quesito di cui all'oggetto si chiarisce che il termine azienda va inteso nella sua accezione più ampia ovvero quale luogo ove si presta una qualsiasi attività lavorativa.

Di conseguenza nulla osta alla possibilità di far svolgere tirocini presso le organizzazioni in questione, sempre nel rispetto di quanto dettato dal decreto n. 142/98.

Si rimane disponibili per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa Annalisa VITTORE)

Ministero del lavoro, nota 18 settembre 1998

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE IMPIEGO
DIVISIONE VII

Prot. n. 1405 / AG - 26

Roma, 18 settembre 1998

Alla Federalberghi

Alle Direzioni Regionali
del Lavoro

Alle Direzioni Provinciali
del Lavoro

In riferimento alla situazione rappresentata da codesta Federazione con note del 2 e del 22 giugno in tema di tirocini formativi e di orientamento e, in particolare, all'interpretazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 si comunica quanto segue.

Lo scrivente ritiene che le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possano comunque usufruire dei tirocini medesimi a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio degli stages e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi.

In tali casi quindi il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato per il calcolo delle soglie di cui all'articolo 1, comma 3.

Ciò al fine di non vanificare gli aspetti innovativi contenuti nel decreto su citato, tenendo conto al tempo stesso delle specificità del settore alberghiero, nonché della necessità di disporre, su un piano applicativo, di lavoratori che, per quanto non a tempo indeterminato, agevolino la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso idonee modalità di affiancamento del tirocinante.

Il Ministro

MD

Ministero del lavoro, circolare 9 luglio 1999, n. 52

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE PER
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
DIVISIONE VI

Oggetto: Stage in azienda

Con riferimento agli stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 25/3/98, n.142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento.

Ciò dal momento che lo stage, in ambito corsuale, costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica. Comunque, per le attività stagionali nell'ambito dei Programmi Operativi Multiregionali (P.O.M.) e delle Iniziative Comunitarie (Adapt e Occupazione), si rileva che per i soggetti attuatori permane l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonché quello di comunicare alle Direzioni Provinciali del lavoro l'avvio delle stesse, che

dovranno essere regolate da apposita convenzione o da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante.

La presente circolare annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa Annalisa VITTORE)

Agenzia delle entrate, risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E

Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 48, commi 2, lett. d) e comma 5, del TUIR - Articolo 50, comma 6, del TUIR.

Con istanza di interpello del 29 ottobre 2001, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione regionale ..., la A & B Associati, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. ..., ha chiesto un parere in merito all'applicazione dell'articolo 48, comma 2, lett. d), dell'articolo 48, comma 5, e dell'articolo 50, comma 6, del TUIR, con riferimento alle somme corrisposte ai tirocinanti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente "norme in materia di promozione dell'occupazione".

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Esposizione del quesito

Il contribuente, avendo stipulato, a norma dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e del successivo D.I. del 25 marzo 1998, n. 142, una convenzione per tirocini formativi e di orientamento con la Provincia di ... - Centro per l'impiego - Area ... e con l'Istituto professionale statale per i servizi commerciali e turistici ... di ... chiede di conoscere se:

1. siano deducibili dal reddito del soggetto erogante i rimborsi di cui all'art. 50, comma 6, del TUIR nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62, del TUIR, erogati ai tirocinanti o stagisti, se idoneamente documentati;
2. sia applicabile l'articolo 48, comma 2, lettera d), del TUIR, ai rimborsi delle spese sostenute dai tirocinanti per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante;
3. sia applicabile l'articolo 48, comma 5, del TUIR, alle somme percepite quale rimborso per spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso;
4. sia applicabile l'articolo 48, comma 5, del TUIR, alle somme percepite quale rimborso per spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune di domicilio del soggetto ospitante.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene applicabili le seguenti soluzioni interpretative:

1. i rimborsi erogati ai tirocinanti o stagisti, se idoneamente documentati, sono deducibili dal reddito del soggetto erogante ai sensi dell'art. 50, comma 6, del TUIR, nelle misure previste dal successivo comma 1-ter dell'art. 62;
2. sono irrilevanti ai fini reddituali le somme percepite dai tirocinanti quali rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico per recarsi presso il soggetto ospitante, in quanto erogate ad un'intera categoria di soggetti (art. 48, comma 2, lett. d), del TUIR - circ. n. 326 del 23 dicembre 1997), senza quindi nessun obbligo, quale sostituto d'imposta, per il soggetto ospitante;
3. alle somme percepite quale rimborso delle spese sostenute per eseguire incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori dal comune di domicilio dello stesso sono applicabili le norme di cui all'art. 48, comma 5, del TUIR (circ. n. 326 del 23 dicembre 1997), senza quindi nessun obbligo, quale sostituto d'imposta, per il soggetto ospitante se non si eccedono i limiti posti dalla norma citata;
4. le somme percepite quale rimborso delle spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel comune di domicilio dello stesso, nonchè la parte che eccede i limiti posti dell'art. 48, comma 5, del TUIR, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con tutti gli obblighi, quale sostituto di imposta, per il soggetto ospitante.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante

L'art. 1, comma 2, del D.I. 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, enuncia espressamente che "i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati" per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento "non costituiscono rapporti di lavoro".

Tenuto conto del disposto della suddetta norma, questa Agenzia ritiene che le somme percepite dai "tirocinanti", per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, siano fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed in particolare che rientrino nell'ipotesi prevista dall'art. 47, comma 1, lett. c), del TUIR.

Il comma 1, lett. c), dell'art. 47 del TUIR stabilisce, infatti, che sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

In virtù di queste considerazioni, in relazione al primo quesito, si fa presente che l'art. 50, comma 6, del TUIR, nel quadro delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce che "le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti o professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62" del TUIR.

Da una lettura in combinato disposto degli articoli 50, comma 6, e 62, comma 1-ter, del TUIR emerge che la deducibilità delle suddette somme è limitata ad un ammontare massimo giornaliero di € 180,76 (lire 350.000) per le trasferte fuori dal territorio

comunale, elevato a € 258,23 (lire 500.000) per le trasferte all'estero, effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa degli esercenti arti e professioni.

Tanto l'art. 50, comma 6, quanto l'art. 62, comma 1-ter, del TUIR, si riferiscono espressamente ai lavoratori dipendenti, e non anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si fa presente, peraltro, che la deducibilità dei compensi pagati dagli artisti e dai professionisti e riconducibili, per il percettore, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, deve essere in generale ammessa in presenza del requisito dell'inerenza.

D'altra parte, le limitazioni alla deducibilità previste in relazione a taluni emolumenti, individuati specificamente dal TUIR, corrisposti ai lavoratori dipendenti, devono, in linea di massima, ritenersi operanti anche nelle ipotesi in cui i medesimi emolumenti siano erogati a percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Pertanto, questa Agenzia ritiene che l'esercente l'arte o la professione possa dedurre dal proprio reddito le somme per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai propri "tirocinanti", nei limiti di cui all'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

Ovviamente, la deduzione è ammessa se la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto ospitante, ipotesi che non ricorre qualora tale soggetto ottenga il rimborso delle somme corrisposte ai "tirocinanti".

Riguardo al secondo quesito proposto, relativo alle somme percepite dai "tirocinanti" quali rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto erogante, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata dall'istante.

Ciò in quanto l'art. 48, comma 2, lett. d), del TUIR, applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in virtù del disposto dell'art. 48-bis del TUIR, dichiara che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente "le prestazioni di servizi di trasporto collettivo erogate alla generalità o a categorie di dipendenti".

Oggetto del quesito sono, invece, "le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico".

In tale caso, come chiarito, dalla circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, mancando il requisito dell'affidamento a terzo del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro, le "eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione così come è assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto".

Relativamente ai quesiti di cui ai numeri 3 e 4, con i quali l'istante chiede quale sia il trattamento da riservare alle somme percepite quale rimborso delle spese sostenute dai "tirocinanti" per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune e fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, si fa presente che, trattandosi, come sopra chiarito, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base al richiamo operato dall'art. 48-bis del TUIR, a tali somme si rende applicabile l'art. 48, comma 5, del TUIR.

Il citato articolo individua il trattamento fiscale da applicare alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.

In particolare, le indennità ed i rimborsi di spese per le trasferte effettuate nell'ambito del Comune in cui si trova la sede di lavoro, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono integralmente a formare il reddito del lavoratore dipendente.

Invece, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro sono soggette a tassazione per la parte eccedente € 46,48 (lire 90.000) al giorno, elevate a € 77,47 (lire 150.000) per le trasferte effettuate all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tale limite è ridotto di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

Naturalmente, l'applicazione al caso di specie del richiamato art. 48, comma 5, del TUIR, presuppone che il rimborso corrisposto al tirocinante vada effettivamente a compensare le spese sostenute nel quadro di uno spostamento tecnicamente riconducibile al concetto di trasferta, già oggetto di chiarimenti ad opera della circolare n. 326 del 1997 (par. 2.4.1).

Ministero del lavoro, interpello 8 agosto 2008, n. 30

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Tirocini di formazione ed orientamento - Interpretazione dell'art. 7, lett. d), D.M. n. 142/1998.

L'Università degli studi del Piemonte orientale "A. Avogadro" ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7, lett. d) del D.M. n. 142/1998 in materia di tirocini formativi e di orientamento.

In particolare l'interpellante chiede di conoscere se il termine di dodici o ventiquattro mesi (nel caso di portatori di handicap) previsto per il periodo di tirocinio debba intendersi come periodo complessivo ovvero come periodo riferito ad ogni singolo corso di studi, sicché un soggetto possa effettuare un tirocinio in qualità di studente ed un successivo tirocinio in qualità di laureato.

Ulteriore quesito attiene al periodo entro il quale completare il tirocinio da parte di un soggetto laureato, atteso che la norma in esame prevede che lo stesso può essere svolto da laureati "nei diciotto mesi successivi al termine degli studi", senza esplicitare se i diciotto mesi debbano intendersi come termine ultimo per iniziare il tirocinio ovvero il termine entro il quale terminarlo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Gli stages o tirocini disciplinati dall'art. 18 L. n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998, hanno la finalità sia di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, sia di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e sono svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra

soggetti promotori (enti bilaterali, associazioni sindacali, università e istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale) e datori di lavoro.

Alla Convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tutor, la durata e il periodo di svolgimento, il settore aziendale di inserimento.

Proprio in considerazione della centralità del progetto formativo e di orientamento si ritiene che nulla osta a che il soggetto espleti un periodo di tirocinio della durata di dodici o ventiquattro mesi in qualità di studente universitario ed un ulteriore periodo in qualità di laureato, purché il progetto allegato alla convenzione sia diverso per ciascun percorso formativo.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all'interpretazione del termine dei diciotto mesi successivi alla conclusione degli studi entro il quale concludere o iniziare il periodo di tirocinio, atteso lo spirito della legge, si ritiene che il termine in questione debba essere quello entro il quale dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale completarlo.

Ministero del lavoro, interpellò 3 ottobre 2008, n. 44

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - limiti numerici di tirocinanti in aziende facenti parte di un Gruppo europeo di interesse economico - computo degli apprendisti ai fini dei limiti numerici.

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpellò per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla portata della disposizione contenuta nell'art. 1 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento - relativa al limite numerico dei tirocinanti che possono essere ospitati presso un datore di lavoro.

La questione interpretativa sollevata attiene, in particolare, alla possibilità di poter rapportare il limite massimo dei tirocinanti presenti all'interno di un G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico) alla totalità dei dipendenti delle imprese socie del gruppo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Per sciogliere il nodo interpretativo prospettato occorre prendere le mosse dalla finalità della norma sopra richiamata, nonché dalla natura giuridica del G.E.I.E.

Com'è noto, il tirocinio formativo e di orientamento, o stage, è un periodo di formazione on the job, ossia una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.

Il rapporto di tirocinio è regolato da un'apposita convenzione e vede coinvolti tre soggetti: il soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage (università,

istituzioni scolastiche, Enti di formazione ecc), l'azienda ospitante ed il tirocinante quale beneficiario dell'esperienza formativa.

In base al dettato normativo di cui all'art. 4 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 è necessario allegare alla convenzione stipulata dai soggetti promotori e dai datori di lavoro un progetto formativo e di orientamento, per ciascun tirocinante, contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio ed il nominativo del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.

Nella cornice normativa regolante l'istituto, un ruolo nevralgico è riservato proprio alla figura del tutor formativo, quale soggetto che assume l'incarico di responsabile didattico-organizzativo delle attività del tirocinante.

Il tutor, in sostanza, è chiamato a svolgere un'attività di affiancamento nei confronti del tirocinante nei momenti formativi e finisce per costituire il punto di riferimento per l'azienda per le problematiche che possono insorgere in ordine al rapporto di stage.

Il legislatore, nella materia in argomento, ha avvertito la necessità di fissare precisi limiti numerici al numero di tirocinanti che possono essere ospitati all'interno dell'azienda. In particolare, l'art. 1, comma 3, del richiamato D.M. sancisce i seguenti limiti numerici:

- le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante;
- quelle con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- quelle, infine, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti, contemporaneamente, non superiore al 10% dei dipendenti.

Detta necessità trova la sua ratio giustificatrice nell'esigenza di garantire il mantenimento dello stage nell'ambito delle finalità che gli sono proprie, ossia il momento formativo *on the job*, finalità che potrebbe essere frustrata qualora si consentisse un inserimento contemporaneo di un numero eccessivo di tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro.

In siffatta evenienza, invero, un'adeguata formazione e un effettivo sostegno del tutoraggio potrebbe, in concreto, apparire di difficile realizzazione.

La medesima ragione giustificatrice inerente limite numerico dei tirocinanti pare potersi valorizzare pure nell'ipotesi in cui l'inserimento degli stagisti riguardi aziende socie di un G.E.I.E.

Il G.E.I.E. è un soggetto, dotato di capacità giuridica, previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 con l'obiettivo di promuovere una cooperazione transnazionale tra le imprese a livello europeo, mediante lo sviluppo, da parte del Gruppo, di un'attività comune ed ausiliaria rispetto a quelle delle imprese che lo costituiscono.

Proprio in ragione di detto carattere ausiliario, l'attività del G.E.I.E. deve ricollegarsi all'attività economica dei suoi membri e non ad essa sostituirsi.

In sostanza, l'organismo in parola si presenta quale strumento giuridico mediante il quale i suoi componenti - almeno due, appartenenti a Stati membri e rappresentati da soggetti di diritto pubblico o privato, persone fisiche che svolgono un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o che forniscono servizi professionali o di altra natura

all'interno della Comunità - pur mantenendo l'indipendenza economica e giuridica, possono migliorare o incrementare le proprie attività mediante la condivisione di risorse, attività ed esperienze.

Ad analoga conclusione si perviene, inoltre, anche nell'ipotesi in cui i tirocinanti da inserire in azienda siano stranieri.

Premesso che la materia dei tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea ha trovato regolamentazione nel decreto interministeriale del 22 marzo 2006 - che al riguardo non detta deroghe specifiche quanto ai limiti numerici - non si comprende sulla base di quali dati positivi sia consentito, come richiesto dall'interpellante, eliminare o aumentare i limiti previsti dall'art. 1 del D.M. n. 142/1998.

Con ulteriore quesito viene, inoltre, chiesto se nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo da ospitare in azienda vadano o meno inclusi gli apprendisti.

Sul punto, in assenza di una espressa previsione normativa, è possibile fornire risposta in senso negativo ricordando che, sia ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L. n. 56/1987 che dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, "i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti". Del resto, appare ragionevole escludere dal computo gli apprendisti anche in ragione del fatto che già con riferimento a tali categorie di lavoratori esistono limiti numerici legati alla necessità di garantire una adeguata proporzione tra questi ultimi e le "maestranze specializzate e qualificate" in servizio presso il datore di lavoro.

Ministero del lavoro, interpello 2 aprile 2010, n. 7

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Tirocini formativi e di orientamento.

Con riferimento alla questione sollevata da codesta università, concernente la possibilità di attivare percorsi di tirocinio "atipici", ai sensi dell'art 1322 cod. civ., in favore di categorie di persone a rischio di esclusione sociale ovvero promossi da soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 18, L. n. 196/1997 e dalla relativa disciplina regionale, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo si ricorda anzitutto che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005, la disciplina dell'istituto è attratta nella competenza regionale e pertanto - per quanto concerne la disciplina dei tipi previsti dalle singole norme regionali - si suggerisce di acquisire ogni utile chiarimento da parte della regione di competenza. Tuttavia, la questione posta con l'interpello si pone sul piano, logicamente antecedente, della legittimità di uno schema causale diverso da quello che l'ordinamento prevede, legittimità che deve essere vagliata alla stregua del principio della autonomia contrattuale, istituto di preta competenza statale.

Ciò premesso - e dunque limitatamente all'applicazione delle normative di competenza di questo Ministero - si osserva che la funzione di formazione ed orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che offrano adeguata

garanzia rispetto agli intenti perseguiti (quali, ad esempio, enti pubblici, organizzazioni non lucrative o altri enti del terzo settore, ecc.): è dunque possibile, in presenza di un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, cod. civ., ricostruire la fattispecie in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipico.

Fermo restando il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme richiamate e salva sempre l'eventuale prova della fraudolenza degli intenti, è pertanto legittima l'attivazione di percorsi di tirocinio la cui causa sia diversa da quella prevista e di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli indicati dalle norme richiamate.

Ministero del lavoro, circolare 12 settembre 2011, n. 24

Art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti.

L'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" introduce, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della riforma dell'apprendistato, alcune rilevanti novità in materia di tirocini formativi e di orientamento. Si ritiene pertanto utile fornire i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina, anche in considerazione di alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine a tirocini già autorizzati ancorché non iniziati.

finalità e limiti dell'intervento

Occorre in primo luogo ricordare che con l'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010, Governo, regioni e parti sociali hanno convenuto in merito alla necessità di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto. Ciò è stato ribadito anche nel più recente accordo tra Governo e parti sociali dell'11 luglio 2011 che, a seguito dell'intesa tra Governo e regioni nella Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome del 7 luglio 2011, ha posto premesse per la riforma dell'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

E' peraltro nota - almeno a far data dalla sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale - la competenza esclusiva delle regioni nella regolamentazione dei tirocini. Vero è, tuttavia, che solo poche regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia.

Con l'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 il Governo si pone pertanto il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e frammentato. Ciò nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle regioni che rimangono i soggetti a cui è affidata la regolamentazione della materia. La definizione di livelli essenziali di tutela ha dunque come unico fine quello di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero territorio nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento.

In questa prospettiva, e in un'ottica di sostegno alla riforma dell'apprendistato, l'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di quei tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Non rientrano invece nel campo di applicazione del decreto (così come non sono menzionati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Restano altresì esclusi dall'intervento i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall'art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, quelli promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province (si veda al riguardo anche quanto precisato da questo Ministero nella risposta a interpello n. 7/2010).

Risultano altresì esclusi dalla disciplina in parola i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già chiarita da questo Ministero con la nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini - e sempre in conformità alla nota del 14 febbraio 2007 - sono esclusi dall'intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verificano le seguenti condizioni:

- promozione del tirocinio da parte di una università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un Centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;
- destinatari dell'iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea).

Il tirocinio formativo e di orientamento si distingue infine dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. A questo riguardo l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 fissa i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

le novità introdotte dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

L'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo regolamento di attuazione. Di particolare importanza a questo proposito, e ai fini della repressione degli abusi, è la previsione dell'art. 2 del D.M. n. 142/1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della regione.

Ciò precisato, il decreto prevede ora che i tirocini formativi e di orientamento, nei limiti sopra indicati e dunque con esclusione dei tirocini curriculari e di reinserimento/inserimento al lavoro, non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Va peraltro chiarito che i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

tirocini già avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge

Le disposizioni introdotte dal decreto-legge in parola non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno dunque proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Ciò vale, ovviamente, solo per l'attivazione del tirocinio e non per eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova disciplina.

controlli ispettivi

Alla luce di quanto sopra il personale ispettivo è tenuto in primo luogo a verificare la tipologia del tirocinio, se di formazione e orientamento ovvero se di reinserimento/inserimento. In secondo luogo il personale ispettivo è tenuto a valutare la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente. In assenza di una regolamentazione a livello regionale continua a trovare applicazione la legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.

Nel corso degli accessi, se il tirocinio di formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138 non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, così pure se il

tirocinio già in corso non risulti conforme alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e alla relativa regolamentazione attuativa in quanto applicabile, il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro unico del lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.

Gli ispettori del lavoro, inoltre, procederanno ad adottare la diffida accertativa di cui all'art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retributivo maturato a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.

Ministero del lavoro, interpello 21 settembre 2011, n. 36

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento - Art. 11, D.L. n. 138/2011.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 11, D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), concernente l'individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio come precisate dalla recente circolare n. 24 del 12 settembre 2011.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 11 del D.L. n. 138/2011, nel definire i livelli essenziali di tutela in materia, dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall'art. 18 della L. n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione.

La funzione della nuova disciplina è quella di evitare abusi nella attivazione dei tirocini che, in non pochi casi, sono promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di affidabilità. La circolare n. 24 del 12 settembre u.s. segnala, in particolare, la previsione dell'art. 2 del D.M. n. 142/1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della regione.

Accanto alle disposizioni specifiche in materia di tirocinio occorre in ogni caso richiamare la normativa vigente in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro che, in quanto a suo tempo concordata in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la cornice di riferimento dell'intervento regionale sul mercato del lavoro. A questo riguardo si ricorda l'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 che definisce l'intermediazione come "l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e

costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo".

Come si evince dalla lettura dell'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono pertanto promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini (come, ad esempio, quelli di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 e all'art. 11, comma 2, della L. n. 68/1999) fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la circolare n. 24/2011.

INAIL, nota 23 settembre 2011, n. 6295

Art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge n. 148 del 14 settembre 2011 - Classificazione tariffaria e regime assicurativo.

Nel trasmettere in allegato la circolare n. 24/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha dettato disposizioni in tema di tirocini formativi e di orientamento e che si sottopone all'attenzione delle Strutture in indirizzo, si fa presente che la nuova disciplina, entrata in vigore dal 13 agosto 2011, data di pubblicazione del decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale (1), nulla cambia sotto il profilo del regime assicurativo.

Detto regime assicurativo resta disciplinato dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 142/1998, che recita testualmente:

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

L'art. 3 del succitato decreto rimane pienamente in vigore per le ipotesi di tirocinio oggetto della nuova norma.

Le tutele assicurative, infatti, sono garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, lett. m), Cost. e, dunque, le relative disposizioni non possono ritenersi abrogate.

Pertanto, in presenza dei requisiti che determinano un tirocinio formativo e di orientamento, il soggetto promotore deve corrispondere il premio assicurativo INAIL dovuto per i partecipanti al tirocinio.

Tale premio deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 142/1998, in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore rapportato ai giorni di effettiva presenza ed al tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611 nell'ambito della Gestione tariffaria (2) in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 38/2000, indipendentemente dalle effettive attività previste dai progetti formativi. (ciò, in quanto è la stessa normativa di riferimento ad indicare la voce tariffaria da applicare ai tirocini (3).

Tenuto conto dell'aggiornamento tariffario intervenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il corretto riferimento per il caso in questione è, dunque, la sola voce 0611 delle diverse gestioni tariffarie (corrispondente alla voce 0720 della Tariffa '88, vigente al momento della emanazione del detto decreto ministeriale), che va applicata a tutti i soggetti direttamente impegnati nel progetto formativo e di orientamento, anche per l'eventuale formazione svolta in ambito aziendale.

In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del D.P.R. n. 1124/1965), conformemente alle vigenti disposizioni (4).

(1) Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

(2) Voce di tariffa 0611: Gestione industria: tasso 9 per mille; Gestione artigianato: 5 per mille; Gestione terziario: 6 per mille; Gestione altre attività: 11 per mille.

(3) Art. 3 del decreto ministeriale n. 142/1998.

(4) Art. 1-bis del D.P.R. n. 156/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Nota della Direzione centrale rischi del 22 giugno 1999 indirizzata alle Strutture centrali e territoriali avente ad oggetto "Tirocini formativi e di orientamento organizzati dalle istituzioni scolastiche".

Appendice normativa – fonti regionali

Provincia Autonoma di Bolzano

convenzione quadro tra la Provincia autonoma di Bolzano, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in Provincia di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione lavoro, rappresentata dall'Assessora al Lavoro, signora Luisa Gneccchi, e dal Direttore di ripartizione Helmuth Sinn,

L'Associazione degli Industriali della Provincia Autonoma di Bolzano rappresentata dal Sig. Bernhard Johannes,

L'Associazione provinciale dell'artigianato, rappresentata dal Sig. Herbert Fritz,

La Confesercenti rappresentata dal Sig. Paolo Pavan,

L'Unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige rappresentata dal Sig. Walter Meister,

L'Unione artigiani altoatesini rappresentata dal Sig. Arrigo Simoni,

L'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano rappresentata dal Sig. Walter Amort,

L'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Altoatesini rappresentata dal Sig. Georg Mayr,

Il Raiffeisenverband rappresentato dal Sig. Barone Karl von Eyrl,

La Lega Provinciale cooperative Bolzano rappresentata dal Sig. Alberto Stenico,

L'Unione Provinciale Cooperative di Bolzano rappresentata dal Sig. Luigi Mazzi,

L'organizzazione sindacale ASGB rappresentata dal Sig. Georg Pardeller,

L'organizzazione sindacale CGIL/AGB rappresentata dal Sig. Salvatore Cavallo,

L'organizzazione sindacale SGB/CISL rappresentata dal Sig. Egon Sanin,

L'organizzazione sindacale UIL/SGK rappresentata dal Sig. Christian Troger.

Visto l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di tirocini formativi e di orientamento;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 che ha emanato disposizioni attuative del citato articolo 18;

convengono quanto segue

La presente convenzione viene stipulata al fine di fornire una disciplina coerente e comune per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento in impresa a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico (studenti di ogni ordine e grado).

Ciò al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

Il contenuto della presente convenzione è esteso ai cittadini comunitari, che effettuano, anche nell'ambito di programmi comunitari, esperienze professionali in Italia in quanto compatibili con la regolamentazione della presente convenzione. La stessa non viene estesa ai cittadini extracomunitari, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 8 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 1

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto, l'azienda non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all'assunzione del tirocinante al termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dalla Ripartizione lavoro. Dall'azienda viene inoltre designato un responsabile aziendale in veste di responsabile didattico/organizzativo. L'azienda predispone l'apposita convenzione della quale costituisce parte integrante il progetto formativo e di orientamento.

L'azienda trasmette alla Ripartizione lavoro la citata convenzione contenente:

- il nominativo ed i dati anagrafici del tirocinante;
- l'indicazione della durata e del periodo di svolgimento del tirocinio;
- il nominativo del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, i compiti che il tirocinante sarà chiamato a svolgere nonché le facilitazioni previste (accesso alla mensa aziendale ed ad altri servizi sociali interni, eventuali rimborsi per spese di trasporto o di pasto, l'erogazione di un sussidio);
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'azienda;
- il numero dei tirocinanti eventualmente presenti in azienda;
- una dichiarazione con cui l'azienda per tutto quanto non specificatamente indicato nel documento in questione, manifesta la volontà di recepire la regolamentazione di cui alla presente convenzione quadro.

a) Per i profili professionali stabiliti dalla ripartizione lavoro l'azienda deve utilizzare le rispettive convenzioni prefissate. In questi casi l'attività e il contenuto formativo del tirocinio sono fissi e non possono essere modificati dall'azienda. L'adesione alla convenzione e il progetto firmato devono essere rispettivamente comunicate/trasmessi alla Ripartizione lavoro prima dell'inizio del tirocinio. Il tirocinio può iniziare soltanto dopo la conferma dell'adesione della Ripartizione lavoro alla convenzione prefissata.

b) Per tutti gli altri profili professionali l'azienda può elaborare descrizioni dell'attività e contenuti formativi individuali. Per questi progetti l'azienda inoltra alla Ripartizione lavoro l'originale della convenzione firmata per l'approvazione. Il tirocinio può iniziare soltanto dopo l'approvazione della convenzione individuale tramite la Ripartizione lavoro.

L'azienda si impegna a rispettare quanto previsto nel progetto formativo e di orientamento e a concordare con la Ripartizione lavoro ogni eventuale variazione del progetto approvato.

I tirocinanti non possono essere impiegati per le attività di produzione; inoltre essi vengono esclusi da lavori in serie e da attività di basso profilo professionale. Nell'approvazione dei progetti di formazione e di orientamento, la Ripartizione lavoro darà priorità ai progetti preventivamente esaminati dall'Ente Bilaterale del rispettivo settore di appartenenza dell'azienda, qualora tale Ente operi ai sensi del CCNL.

Articolo 2

L'azienda ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'INAIL e al tutore nominato dalla Ripartizione lavoro.

L'azienda dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro). La Ripartizione lavoro si impegna a far pervenire via e-mail una volta al mese a tutte le organizzazioni firmatarie di questa convenzione una tabella con informazioni sui singoli tirocini.

Articolo 3

Le aziende possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda e comunque nell'ambito dei seguenti limiti numerici:

- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e cinque, non più di un tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con venti e più dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Al fine del calcolo di cui sopra, per le aziende stagionali vale la nota del Ministero del Lavoro 18 settembre 1998, secondo la quale i lavoratori assunti a tempo determinato vengono equiparati sotto determinate condizioni ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Articolo 4

I tirocini formativi e di orientamento hanno di norma una durata massima:

- non superiore a 3 mesi, anche nel periodo di dodici mesi successivi al completamento della formazione, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato o dei corsi di formazione professionale, studenti della scuola media superiore, studenti frequentanti attività formative post-diploma;
- non superiore a 6 mesi, anche nel periodo di diciotto mesi successivi al termine degli studi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-laurea.

Tali periodi di tirocinio potranno avere eccezionalmente una durata massima, di quattro mesi (per la prima categoria di allievi e studenti) o di dodici mesi (per la seconda categoria di studenti) nel caso di percorsi di formazione e orientamento complessi, sulla base di una richiesta motivata da parte dell'azienda proponente e su esplicita autorizzazione della Ripartizione lavoro.

Per facilitare la mobilità internazionale possono essere ammessi ai tirocini anche soggetti già formati dopo i dodici mesi successivi al completamento della formazione, qualora si tratta di soggetti provenienti dall'estero, che conseguono nel proprio mestiere una specializzazione, difficilmente raggiungibile al di fuori della provincia di Bolzano, presso aziende con un particolare legame con le locali condizioni climatiche o culturali.

Per questi tirocini formativi e di orientamento l'azienda deve presentare una descrizione dell'attività e un contenuto formativo individuale e motivare particolarmente il tirocinio. L'azienda deve essere in grado di garantire la specializzazione. La Ripartizione lavoro rilascia l'autorizzazione per questi tirocini previa comunicazione agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. In caso di silenzio dopo 5 giorni il tirocinio può essere approvato.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; il tirocinante non può svolgere altre attività;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro,
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- osservare l'orario di lavoro fissato nel progetto di formazione e di orientamento e comunque non superiore a quello fissato per i dipendenti dell'azienda sulla base della legislazione e dei contratti collettivi di lavoro applicati.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'azienda, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dalla Ripartizione lavoro, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

Il tirocinio può essere sospeso o interrotto per giustificato motivo ad iniziativa della Ripartizione lavoro, su segnalazione del tutor dalla medesima nominato, nonché ad iniziativa del tirocinante, previa informazione al tutor aziendale.

Qualora la Ripartizione lavoro accerti che il tirocinio sia stato sospeso o interrotto per precise responsabilità aziendali, l'azienda non potrà più ospitare tirocinanti, sulla base della presente convenzione, per il periodo di un anno.

Articolo 7

Al inizio del tirocinio il tirocinante riceverà copia della convenzione di tirocinio e copia della presente convenzione quadro. Al termine del periodo di tirocinio l'azienda rilascerà, su richiesta del tirocinante, un attestato in cui verrà descritta l'attività da questi effettuata.

Articolo 8

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2001. Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza con raccomandata r.r. Tre mesi prima della scadenza verrà effettuata, a cura delle parti stipulanti, una verifica dei risultati conseguiti in base alla convenzione quadro in argomento.

Bolzano, 24/1/2001

Emilia Romagna

legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

....(omissis)

Art. 24

Tirocini.

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, il datore di lavoro può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante.

3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione Europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del lavoro ed alla Provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.

5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.

Art. 25

Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini.

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:

a) i destinatari;

b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati;

c) le professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;

d) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.

2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991.

3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:

a) le Province;

b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;

e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20);

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

g) le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;

i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale;

j) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.

4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 26

Qualificazione dei tirocini.

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

2. Le Province, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:

a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;

b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;

c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;

d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.

3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.

delibera di giunta regionale n. 2175 del 2009, progettazione dei tirocini secondo gli standard del sistema regionale delle qualifiche e del sistema regionale di formalizzazione e certificazione in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17

la giunta della Regione Emilia-Romagna

Visti :

- la legge 24 giugno 1997 n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro ";

Visti in particolare:

- l'art. 1, commi 1180 - 1185 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede l'obbligo di comunicazione dei tirocini di formazione e di orientamento ai servizi competenti;
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30/10/2007, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti;
- l'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2003, che sancisce il diritto per ciascuno al riconoscimento formale e alla certificazione delle competenze acquisite anche nel mondo del lavoro;
- l'art. 26, comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005, che stabilisce che la Giunta regionale definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 810 del 5 maggio 2003, avente ad oggetto "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n.442" e successive modificazioni;
- n. 936 del 17 maggio 2004, avente ad oggetto "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- nn. 2212/2004, 265/2005- Allegato E, 788/2005,1476/2005, 1719/2006, 335/2007, 1347/2007, 1825/2008, 141/2009, 191/2009, 581/2009, 1010/2009, con cui si approvano le qualifiche che fanno parte del Repertorio regionale delle Qualifiche;
- n. 1434 del 12 settembre 2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n. 530 del 19 aprile 2006, avente ad oggetto: "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm., con cui si approva l'impianto del Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione;
- n. 2126 del 20 dicembre 2007, avente ad oggetto "Definizione modalità di accreditamento al Servizio SARE dei datori di lavoro pubblici e privati o dei soggetti da essi abilitati (L.R. 17/2005, art. 38)";
- n. 655 del 12 maggio 2008, avente ad oggetto "Obbligo di invio telematico tramite il sistema S.A.RE. di convenzione e progetto formativo di tirocinio di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142";
- n. 1988 del 14 dicembre 2009 avente ad oggetto "Definizione delle prestazioni, standard e indicatori dei Servizi per l'Impiego ai sensi dell'art. 34 della L.R. 17/2005";

Considerato che la sopracitata deliberazione n. 655/2008 prescrive che l'obbligo di invio di progetto e convenzione di tirocinio, di cui all'art. 5 del DM 142/98, debba essere adempiuto esclusivamente tramite il sistema SARE;

Valutato che la predetta deliberazione n. 936/2004 individua nel Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) lo strumento per dare attuazione al diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite, in quanto:

- fornisce il quadro di riferimento che rende possibile la certificazione degli esiti del tirocinio secondo gli standard del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione;

- definendo e descrivendo qualifiche che costituiscono comune riferimento per il mondo del lavoro, per il sistema dell'istruzione e della formazione, rende possibile la costruzione di percorsi di apprendimento integrati tra sistemi e la definizione di modalità di passaggio tra un sistema e l'altro;
- esplicitando e certificando le competenze possedute dal singolo ne rafforza le capacità di orientamento, collocazione e negoziazione nel mondo del lavoro, capacità tutte di particolare rilevanza in epoca di riduzione del tempo di permanenza medio in un'impresa e di diversificazione delle forme di rapporto di lavoro;
- articolandosi per aree, figure ed unità di competenza favorisce la progettazione individuale, eventualmente assistita da apposite strutture di servizio, di percorsi di sviluppo professionale;

Ritenuto opportuno di stabilire che:

- le comunicazioni obbligatorie dei tirocini di formazione e di orientamento ai servizi competenti di cui alla sopracitata legge 296/2006 debbano contenere, oltre ai dati previsti dal D.M. 30/10/2007 e relativi allegati, e dalla deliberazione n. 655/2008, anche il riferimento ad una qualifica del SRQ;
- il progetto di tirocinio debba essere strutturato secondo il modello allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, e in particolare, debba:
- prendere a riferimento una qualifica del repertorio del SRQ;
- indicare, tra gli obiettivi del tirocinio, capacità e conoscenze della qualifica presa a riferimento;
- consentire l'acquisizione di conoscenze e capacità "formalizzabili", secondo quanto previsto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze di cui alla sopracitata deliberazione 530/2006";

Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 10 dicembre 2009;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006;
- n. 1173/2009 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009);
- la deliberazione di G.R. n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." E ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera

di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. che dal 1 febbraio 2010 le comunicazioni obbligatorie dei tirocini di formazione e di orientamento ai servizi competenti di cui alla sopracitata legge 296/2006 dovranno contenere, oltre ai dati previsti dal D.M. 30/10/2007 e relativi allegati, e dalla deliberazione n. 655/2008, anche il riferimento a una qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ);

2. che dal 1 febbraio 2010 il progetto di tirocinio dovrà essere strutturato secondo il modello allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinviare a un proprio atto successivo la definizione delle modalità di formalizzazione delle conoscenze e capacità acquisite al termine dei tirocini;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

allegato, schema di progetto formativo

Progetto di tirocinio formativo e di orientamento
Rif. ConvenzioneStipulata in data

Tirocinante:

Nominativo
Nato a Prov. il
Residente a Prov.
Via n. Tel.
Codice Fiscale
Titolo di studio

Attuale condizione (barrare)

- Studente scuola secondaria superiore
- Universitario
- Frequentante corso post-diploma
- Frequentante corso post-laurea
- Allievo della formazione professionale
- Disoccupato
- In mobilità
- Inoccupato
- Barrare se il tirocinante è disabile (ai sensi della L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili")
- Barrare se il tirocinante è in condizione di svantaggio o disagio sociale ai sensi Dell'art. 4, comma 1 della L. 381/1999

Soggetto Ospitante:

Ragione Sociale e Sede Legale

.....
.....

Codice Fiscale/P IVA

Tel.

Numero totale degli addettidi cui a tempo indeterminato

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati

Settore economico produttivo (vedi classificazione ATECO2007)

Sede/i del tirocinio

Stabilimento/reparto/ufficio

Profilo professionale di inserimento (Codifica STAT).....

Qualifica di riferimento (del SRQ)

.....

Durata e periodo del tirocinio: n. mesi dal al

Tempi di accesso ai locali aziendali

 Tutori
 Tutor didattico/organizzativo
 Tel.
 Tutor aziendale

 Titolo di studio

 Ruolo nell'azienda

 Tel.

Polizze assicurative
 Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.
 Responsabilità civile posizione n
 Compagnia assicuratrice

Obiettivi specifici del tirocinio*

Acquisizione delle seguenti
 Capacità.....
 Conoscenze.....

* Indicare le capacità e le conoscenze scelte tra quelle della qualifica di riferimento

Attività previste per l'acquisizione di capacità/conoscenze

.....
 Percorso relativo alla sicurezza
 o Effettuato
 o Non effettuato

Percorso formativo a sostegno dello sviluppo di ulteriori competenze (per esempio trasversali) se previsto

Facilitazioni previste

Eventuali osservazioni integrative

Obblighi del Tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Il Soggetto ospitante è tenuto a osservare le norme vigenti relative alla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008

....., (data)

.....
firma per il soggetto promotore

.....
firma per il soggetto ospitante

.....
firma del tirocinante all'avvio del tirocinio

.....

Friuli-Venezia Giulia

D.P.R 21 maggio 2010 n. 0103, legge regionale n. 18/2005, art. 63. Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

Il Presidente

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 63, secondo cui, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Regione promuove, incentiva e disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, i tirocini formativi e di orientamento ed, in particolare, i tirocini estivi;

Ritenuto di disciplinare con Regolamento regionale l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi di orientamento;

Sentiti la Commissione regionale per il lavoro ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 16 aprile e del 3 maggio 2010 hanno espresso parere favorevole sul testo del Regolamento allegato al presente decreto;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la Delib.G.R. 12 maggio 2010, n. 906, con il quale è stato approvato il "Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

decreta

1. È emanato il "Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005,

n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

allegato, regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

Articolo 1 Finalità e oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini estivi, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.

2. Il presente regolamento non si applica alle attività formative attivate nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Capo I - Disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento

Articolo 2 Tirocinio formativo e di orientamento.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalità di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed è finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante.

2. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.

Articolo 3 Convenzione.

1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione bilaterale sottoscritta da un soggetto promotore e da un datore di lavoro, denominato soggetto ospitante, in forza della quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione medesima.

2. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.
3. La convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.
5. Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetti ospitanti.

Articolo 4 Progetto formativo e di orientamento.

1. Il progetto formativo e di orientamento, di seguito denominato progetto formativo, definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'intervento formativo.
2. Il progetto formativo è predisposto dal soggetto promotore d'intesa con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio medesimo;
 - c) accordi relativi agli orari di svolgimento dell'attività di tirocinio;
 - d) nominativo del tutor didattico-organizzativo di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c);
 - e) nominativo del tutor aziendale, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c);
 - f) estremi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e della responsabilità civile;
 - g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
 - h) sede di svolgimento;
 - i) settore aziendale di riferimento;
 - l) entità dell'eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante.
3. Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l'aspetto qualificante del progetto medesimo e si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili ad un determinato profilo professionale, ricavabile dal repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, se esistente.

Articolo 5 Tirocinante.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, il tirocinio può essere svolto da soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa e che abbiano compiuto diciotto anni d'età.

2. Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste nel progetto formativo;
- b) rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene alle informazioni circa i dati e i processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- c) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) rispettare l'orario previsto dal progetto formativo;
- e) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;
- f) firmare giornalmente le presenze nell'apposito registro messo a disposizione dal soggetto ospitante.

3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor aziendale.

Articolo 6 Soggetto promotore.

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio.

2. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a) le Province, tramite i Centri per l'impiego, limitatamente ai soggetti che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con D.P.Reg. 25 luglio 2006, n. 0227/Pres.;
- b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c) gli Uffici scolastici;

d) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

f) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali;

g) i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

3. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 18/2005, fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione medesima.

4. Nel caso di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero, attivati ai sensi del D.M. 22 marzo 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea) possono essere soggetti promotori anche i seguenti soggetti:

a) Università straniere aventi sede all'estero;

b) Scuole ed istituti professionali stranieri aventi sede all'estero.

5. I soggetti promotori sono tenuti a:

a) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio;

b) redigere il progetto formativo;

c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;

d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo, redatta d'intesa con il tutor aziendale;

e) attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso;

f) trasmettere la copia della convenzione e del progetto formativo all' Agenzia regionale del lavoro di cui all' articolo 9 della legge regionale n. 18/2005 alla Direzione Provinciale del lavoro ed alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le Province, tramite i Centri per l'impiego, il datore di lavoro che ospita il tirocinante assume a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. ed alla responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.

Articolo 7 Soggetto ospitante.

1. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:

a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, possono inserire un tirocinante;

b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;

c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti;

d) i datori di lavoro privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del tirocinio, risultino rispettate entrambe le seguenti condizioni:

1) la durata residua del contratto di lavoro a tempo determinato sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;

2) il datore di lavoro non abbia già ospitato alcun tirocinante nei tre anni precedenti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti.

3. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia superiore o uguale a 0,5.

4. I soggetti ospitanti sono tenuti a:

a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

b) garantire un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;

c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;

d) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo all'interruzione, le eventuali interruzioni del tirocinio intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;

e) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di comunicazioni obbligatorie.

5. Il tirocinio non configurandosi come rapporto di lavoro non prevede alcuna forma di retribuzione. Il soggetto ospitante, tuttavia, può erogare eventuali facilitazioni economiche.

6. Le facilitazioni economiche di cui al comma 5 non possono in alcun modo configurarsi come retribuzione da lavoro.

7. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini con persone che hanno avuto un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante medesimo, nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio, per i medesimi profili professionali oggetto del tirocinio che si intende attivare.

8. Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante e per le medesime attività formative.

9. Il soggetto ospitante non può inserire il tirocinante nella turnazione, qualora l'organizzazione del lavoro preveda turni di lavoro notturno.

10. Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Articolo 8 Durata del tirocinio.

1. La durata del tirocinio in azienda deve essere commisurata alla complessità del progetto formativo e non può superare:

a) quattro mesi nel caso in cui i tirocinanti siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionali, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) dodici mesi per studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione

nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) dodici mesi nel caso in cui i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), con esclusione dei soggetti individuati alla lettera f);

f) ventiquattro mesi nel caso di persone disabili o portatrici di handicap.

2. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti di cui al comma 1, è possibile prorogare la durata del periodo di tirocinio fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti al comma 1.

3. Il tirocinio si considera sospeso nei periodi di svolgimento del servizio militare o civile, e nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle vigenti normative. In tali periodi il soggetto ospitante può attivare nuovi tirocini purché rientranti nei limiti numerici di cui all'articolo 7.

Articolo 9 Assenze e riposi.

1. Durante il tirocinio è prevista una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto ospitante.

2. Ai fini del rilascio della certificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

3. Il tirocinante può assentarsi per malattia e per altri motivi di effettiva necessità, secondo le regole stabilite dal soggetto ospitante per i propri lavoratori dipendenti indicate nella convenzione, nel limite del trenta per cento del totale delle presenze e dopo comunicazione al tutor aziendale.

4. Al fine di assicurare un periodo di recupero psico-fisico, commisurato a quello di ferie previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per gli altri dipendenti del soggetto ospitante, possono essere concordate con i tutor giornate di riposo in misura tale da non compromettere l'esito del tirocinio e sempre in modo da assicurare la percentuale di presenze di cui al comma 2.

Articolo 10 Computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili.

1. In conformità alla normativa nazionale in materia, le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), sono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 ed escluse dalla base di computo di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Articolo 11

Valore del tirocinio.

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum del tirocinante al fine dell'erogazione da parte dei Centri per l'Impiego dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Articolo 12

Estensibilità ai cittadini stranieri.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definite nel D.M. 22 marzo 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Capo II - Disposizioni relative ai tirocini estivi

Articolo 13

Tirocinio estivo.

1. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge durante le vacanze estive ed è finalizzato ad assicurare a studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.

2. Sono destinatari dei tirocini estivi di orientamento gli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente, d'età compresa tra i sedici ed i venticinque anni.

3. Possono promuovere tirocini estivi tutti i soggetti individuati all'articolo 6.

4. I tirocini estivi si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o accademico, e l'inizio di quello successivo ed hanno una durata non superiore ai due mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo ai tirocini estivi si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal Capo I per i tirocini formativi e di orientamento.

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14

Norma transitoria.

1. Per le convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

Articolo 15
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Lazio

deliberazione n. 151 del 13 marzo 2009, approvazione Linee Guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio

La giunta regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale a "Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili";

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento di Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale;
- la Legge Regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modificazioni, "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro";
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione." ed in particolare l'art.18 "Tirocini Formativi e Orientamento"
- il Decreto Ministeriale n.142 del 25 marzo 1998, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";
- il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti";
- la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";
- la propria Deliberazione del 18 Novembre 2008 n. 837 "Approvazione Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013";

PRESO ATTO:

- del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 e del PON 2007/2013 Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione – FSE;
- del POR Lazio (FSE) 2007-2013 – Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 28 marzo 2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione CE n. C (2007) 5769 del 21 novembre 2007;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 22 marzo 2008 “Approvazione del Piano Esecutivo Triennale 2008/2010 del Programma Operativo FSE – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013”;

CONSIDERATO:

- che la Regione Lazio, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale favorisce i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti, volti a realizzare esperienze formative, orientative o professionalizzanti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che nell'ambito delle esperienze formative, orientative e professionalizzanti rientrano i tirocini formativi e di orientamento, stage, le borse lavoro a favore di soggetti svantaggiati e disoccupati finanziate dal FSE o da altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, e degli Enti locali, nonché le altre work experiences riconducibili al tirocinio;
- che la Regione Lazio, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale nonché dell'autonomia organizzativa e gestionale dei soggetti promotori, individua i criteri per una corretta gestione del processo di tirocinio da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti i tirocini stessi;
- che la Regione Lazio intende favorire le attività di carattere informativo, la corretta utilizzazione dello strumento del tirocinio, una maggiore integrazione tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro, l'omogeneizzazione del linguaggio e degli strumenti e dei percorsi formativi, una formazione adeguata per i tutors dei tirocinanti e il riconoscimento dei diritti e doveri delle parti coinvolte;

VISTO il documento denominato “Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione delle richiamate “Linee guida”;

ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali;

d e l i b e r a

Per quanto espresso in premessa,
di approvare le “Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BURL e sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it.

allegato, linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio

1. Linee guida

1.1. - Premessa

La Regione Lazio, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare delle previsioni dell'art. 18 della L. 196/97 e dal regolamento attuativo D.M. 142/98, favorisce i tirocini formativi e di orientamento, realizzati presso unità operative dei soggetti ospitanti di cui al successivo punto situate nel territorio della regione Lazio quali strumenti, volti a realizzare esperienze formative, orientative o professionalizzanti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Rientrano in tale ambito i tirocini formativi e di orientamento, stage, le borse lavoro a favore di soggetti svantaggiati e disoccupati finanziate dal FSE o da altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, e degli Enti locali, nonché le altre work experiences riconducibili al tirocinio.

Nel processo di tirocinio risulta centrale, per il suo corretto e positivo svolgimento, il ruolo dell'Ente promotore, in particolare per la sua funzione di tutoraggio, di accompagnamento, di sorveglianza e per le altre attività che il soggetto realizza nella fase di pre-attivazione dei tirocini. Spetta al soggetto promotore garantire, uno standard qualitativo dei servizi offerti. Ciascun soggetto promotore, chiamato per legge a gestire i servizi in modo da assicurare la "piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza" (art. 26 L.R. n. 38/1998), deve misurare, attraverso il monitoraggio, il servizio fornito all'utenza, ovvero i risultati delle concrete opportunità offerte ai giovani di confrontarsi con il mondo del lavoro.

La Regione Lazio, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale nonché dell'autonomia organizzativa e gestionale dei soggetti promotori, individua quali criteri per una corretta gestione del processo di tirocinio da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti:

- Rispetto della normativa, della convenzione e del progetto formativo;
- Integrazione tra momenti formativi ed esperienza di lavoro;
- Coerenza tra gli obiettivi formativi enunciati nel progetto e il concreto percorso nell'ambiente di lavoro;
- Competenza e disponibilità all'ascolto da parte degli operatori che effettuano i colloqui di orientamento e concordano i contenuti formativi;
- Conoscenza del mercato del lavoro locale e gestione di una banca dati delle informazioni connesse.
- Tutoraggio e monitoraggio mirato attraverso tutors competenti e disponibili;
- Verifiche in itinere e verifica finale;

- Consapevolezza dei diritti e doveri tra le parti;
- Flessibilità durante il percorso, che può richiedere modifiche sulla base dei risultati delle varie fasi del monitoraggio.

1.1.1. Finalità

Nel presente articolo si indicano le finalità che la Regione Lazio intende perseguire allo scopo di favorire attività di carattere informativo, corretta utilizzazione dello strumento, maggiore integrazione tra i soggetti della rete dei servizi, omogeneizzazione del linguaggio e degli strumenti e dei percorsi formativi, formazione adeguata per i tutors, riconoscimento dei diritti e doveri delle parti, come di seguito puntualizzato:

- Definire standard di qualità, a partire da un livello minimo che garantisca il perseguimento delle finalità proprie del tirocinio e l'attestazione finale dell'esperienza (dichiarazione delle competenze);
- Assicurare una omogeneità metodologica, procedurale e di intervento su tutto il territorio da parte degli enti promotori, chiamati ad esercitare un ruolo attivo sullo svolgimento del tirocinio;
- Esercitare il ruolo di coordinamento dei vari attori e conseguire una reale integrazione tra servizi per l'impiego (pubblici e privati), tra strutture di orientamento, di formazione e mondo del lavoro;
- Incentivare la sperimentazione di esperienze più avanzate di tirocinio, tali da offrire standard qualitativi elevati per il loro carattere di sistematicità, trasferibilità e riproducibilità in altri contesti;
- Favorire la diffusione delle esperienze, in particolare lo sviluppo quali-quantitativo dei tirocini nell'ambito del proprio territorio;
- Promuovere la circolazione delle informazioni e lo snellimento delle procedure amministrative ad essa connesse;
- Assicurare il monitoraggio delle esperienze in corso e la diffusione dei risultati conseguiti attraverso la collaborazione di tutti i soggetti presenti sul territorio;
- Agevolare le iniziative di tirocinio a favore delle fasce deboli o a rischio di esclusione sociale: immigrati, ex-detenuti, disabili, giovani a rischio di abbandono scolastico/formativo, donne adulte, disoccupati di lunga durata ecc.;
- Promuovere percorsi di orientamento al tirocinio attraverso i Servizi per l'impiego e l'Orientamento come fase propedeutica all'inserimento lavorativo nonché promuovere percorsi di orientamento mirati per cittadini stranieri;
- Riconoscere le potenzialità dei tirocini formativi e di orientamento nel sistema integrato scuola - formazione - lavoro e consentire ai tirocinanti di valorizzare la spendibilità dei saperi e delle competenze acquisite;

- Favorire nei tirocinanti la consapevolezza dei diritti-doveri legati al rapporto di lavoro associato alla funzione che viene esercitata durante il tirocinio;
- Sviluppare l'innovazione e la semplificazione delle procedure nell'ottica del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/05) mettendo a disposizione dei diversi attori del sistema tirocinio una strumentazione informatica finalizzata alla comunicazione e al monitoraggio.

1.1.2. Soggetti promotori

I tirocini sono promossi, anche su proposta di enti bilaterali e di associazioni imprenditoriali e di organizzazioni di lavoratori, da un soggetto estraneo all'azienda e al tirocinante che garantisce la qualità e la correttezza del progetto di tirocinio. In particolare possono promuovere tirocini i seguenti soggetti:

- Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- I centri pubblici o a partecipazione pubblica che esercitano funzioni di orientamento e/o di formazione professionale nonché centri privati accreditati operanti in regime di convenzione con la Regione, la Provincia o il Comune competente in materia per la gestione della formazione, dell'orientamento o dei servizi per l'impiego;
- Le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritti nell'albo regionale relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
- I servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- Le istituzioni formative private, senza scopo di lucro, autorizzate dalla Regione;
- i centri per l'impiego e le strutture pubbliche, con compiti e funzioni in materia di politiche del lavoro, individuate dalle leggi regionali.
- I soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione o dalle Province alla gestione dei servizi per l'impiego secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale e provinciale;
- le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

1.1.3. Soggetti ospitanti

I datori di lavoro pubblici e privati possono ospitare tirocinanti nei termini quantitativi e con le modalità previste dalla L. 196/97 e dai suoi provvedimenti applicativi nazionali.

I soggetti ospitanti non possono attivare tirocini per sostituire lavoratori assenti a vario titolo (ferie, maternità, servizio civile, malattia, cassa integrazione, ecc) nonché in caso di licenziamenti di lavoratori con qualifica e mansioni corrispondenti a quelle previste nei sei (6) mesi antecedenti alla stipula della convenzione nonché in caso di lavoratori impegnati in LSU con profili equivalenti al profilo definito per il tirocinio.

Per i tirocini ospitati presso datori di lavoro pubblici si provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

1.1.4. Destinatari e durata

I tirocini sono rivolti a tutti i soggetti che abbiano assolto l'obbligo di istruzione studenti, inoccupati e disoccupati, inclusi gli iscritti in lista di mobilità, persone svantaggiate e portatori di handicap.

Il tirocinio ha una durata massima che può variare in base alla tipologia del tirocinante e alle competenze da acquisire. Non è prevista una durata minima.

La durata massima del tirocinio è fissata dalla L. 196/97 e dai suoi provvedimenti applicativi nazionali.

Secondo le condizioni e le modalità da definirsi con provvedimento dirigenziale delle Direzioni regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, acquisito il parere dalla Commissione di concertazione in ordine ai relativi criteri, possono essere previste proroghe della durata dei tirocini, che, comunque, non deve superare i limiti fissati dalla normativa nazionale.

In ogni caso occorre garantire una coerenza della progettazione formativa, ovvero corrispondenza tra gli obiettivi di apprendimento che si definiscono in fase iniziale di progettazione e la sua durata, le modalità di attuazione del percorso, nonché le competenze che ne sono oggetto. Per cui i soggetti promotori, proprio a garanzia del percorso progettato, devono individuare durate compatibili con gli obiettivi e con le competenze da raggiungere, in taluni casi anche inferiori rispetto al limite massimo indicato nella normativa.

Non esistono per i soggetti beneficiari limitazioni circa la possibilità di effettuare più tirocini; l'importante è che tali esperienze vengano svolte in imprese diverse, ovvero all'interno della stessa azienda per la stessa mansione, fermo restando il limite di durata massimo all'interno della stessa azienda.

Nel caso in cui il tirocinante sia assente per periodi lunghi l'azienda può richiedere al soggetto promotore la sospensione temporanea del tirocinio. A sua volta il soggetto promotore comunicherà la sospensione del tirocinio al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale ed alla Provincia competenti per territorio, nonché alla Regione Lazio e alle rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, alle OO.SS. competenti per ambito provinciale, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1.1.5. Estensibilità ai cittadini stranieri

Le disposizioni, di cui al precedente art. 4, relative ai destinatari sono estese, in osservanza dell'art. 8 del D.M. 142/98, ai cittadini dell'Unione Europea che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari.

Per i cittadini immigrati provenienti dai Paesi extra-Ue si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale 22 marzo 2006. L'art. 2 di tale decreto interministeriale sancisce la piena applicazione della disciplina regionale in materia di tirocini unitamente a quanto stabilito dal D.M. n. 142/98 nel caso di cittadini extracomunitari soggiornanti regolarmente in Italia.

Per i cittadini extra-Ue residenti all'estero, l'ingresso in Italia per svolgere un tirocinio formativo e di orientamento è incluso nei casi particolari di ingresso al di fuori delle quote indicate nel Testo Unico sull'immigrazione e dal D.P.R. n. 394/1999 così modificato dal D.P.R. 334/2004.

L'art. 40, comma 9, del regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, modificato con le disposizioni del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334) disciplina l'ingresso per i cittadini extra-Ue per finalità formative presso unità produttive del nostro Paese nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale.

Ai fini dell'ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, al termine del tirocinio si può convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento.

1.1.6. Convenzione

I tirocini possono essere attivati a fronte della stipula di una convenzione fra datore di lavoro ed uno o più soggetti promotori. Ferme restando le informazioni minime previste nel modello di Convenzione, allegato al D.M. 142/98, si precisa che la convenzione può essere "personalizzata", in funzione delle esigenze concordate tra ente promotore e azienda. La Convenzione può riguardare uno o più tirocini. Ogni tirocinio attivato dovrà fare riferimento alla convenzione stipulata precedentemente, essendo possibile la stipula di una convenzione anche in un periodo antecedente l'effettivo inserimento del tirocinante in azienda.

Per ogni singolo tirocinio va predisposto un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante.

1.1.7. Progetto Formativo

Il progetto formativo è definito in modo congiunto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Il progetto contiene obiettivi di apprendimento in termini di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, in riferimento prevalentemente ai processi di lavoro, le aree di attività che li compongono ed i saperi necessari allo svolgimento di dette attività.

Il progetto formativo contiene modalità e strumenti concordati fra i tutor per la verifica in itinere e finale dell'apprendimento del tirocinante.

Per quanto riguarda i tirocini rivolti ai cittadini stranieri extra Ue residenti all'estero, il progetto di tirocinio, da allegare alla domanda di visto di ingresso, presentata alla rappresentanza diplomatico consolare, su richiesta dei soggetti promotori, deve essere prima debitamente vistato dalla regione Lazio o da struttura competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali.

Il progetto formativo è individuale ed è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Gli enti promotori forniscono assistenza ai soggetti ospitanti per la predisposizione dei progetti formativi. A tale fine la Regione e le Province assicurano assistenza tecnica e possono promuovere azioni di supporto e qualificazione delle iniziative.

1.1.8. Attestazione di Competenze e Crediti Formativi

Il tirocinio centrato sulle competenze, intese come insieme di conoscenze ed abilità, collegabili alle attività svolte, termina con l'attestazione dei risultati raggiunti, anche agli effetti della riconoscibilità da parte delle imprese e nei percorsi formativi.

Gli esiti formativi del tirocinio possono avere come riconoscimento finale la "Dichiarazione di competenze" che assicura la descrizione trasparente, attendibile dei contenuti di competenze acquisiti.

La "Dichiarazione" contiene anche l'indicazione del livello di competenza raggiunto nello svolgimento delle attività di tirocinio, a tal fine vanno indicati gli strumenti di verifica utilizzati.

L'attendibilità dell'attestazione del livello di apprendimento raggiunto con il tirocinio è legata alla valutazione finale, che deve essere necessariamente congiunta e sottoscritta dall'insieme dei soggetti coinvolti: tutor dell'ente proponente e dell'azienda e, tirocinante.

Tale Dichiarazione riportata nel modello di Libretto formativo del cittadino pubblicato nella GU del 3 novembre 2005 favorisce il percorso di ricerca di lavoro del tirocinante stesso ed arricchisce il bagaglio di informazioni in possesso dei servizi per l'impiego nell'attività di preselezione al lavoro.

La Dichiarazione rappresenta la base per la Certificazione delle competenze.

La Certificazione delle competenze acquisite può essere richiesta direttamente dal tirocinante al soggetto responsabile della certificazione, individuato dalla Regione all'interno di un apposito Regolamento che definisce: procedure, modalità e requisiti del sistema regionale di certificazione delle competenze.

La Certificazione è la premessa per il riconoscimento dei Crediti formativi.

Per Credito formativo si intende il valore attribuibile a competenze acquisite dall'individuo, trasferibile nei contesti formativi (Scuola, Formazione Professionale e Università) e riconosciuto ai fini dell'inserimento nei successivi percorsi di istruzione e

formazione professionale. Tale riconoscimento può determinare la personalizzazione o la riduzione della durata del percorso formativo, in questo caso. Alla trasferibilità di tale riconoscimento provvede la struttura formativa che accoglie, anche in collaborazione con la struttura lavorativa o formativa di provenienza.

1.1.9. Adempimenti amministrativi

I soggetti promotori effettuano comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro ed ai rapporti a questi assimilati previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e secondo le modalità da esse individuate. In particolare trasmettono i dati della Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione, alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente, alle rappresentanze sindacali aziendali o in assenza alle OO.SS competenti per ambito provinciale, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Anche attraverso le informazioni derivanti dalle comunicazioni di cui al periodo precedente potranno essere effettuate verifiche della coerenza dei tirocini avviati e delle modalità di realizzazione. A tale fine la Regione può attivare, attraverso le Direzioni regionali attraverso le Direzioni regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, azioni di supporto all'attività di monitoraggio e verifica nonché convenzioni con i competenti organi ispettivi e di controllo per facilitarne e renderne più efficace l'azione.

Sono esclusi dall'obbligo di tale comunicazione i soggetti che attivano tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro [1]. I soggetti ospitanti sono tenuti, altresì, ad inviare al soggetto promotore una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro 30gg. dalla conclusione dell'iter formativo.

A fronte della mancata comunicazione il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi delle DPL.

Per i tirocini rivolti ai cittadini immigrati provenienti da paesi extra Ue è fatto obbligo ai soggetti ospitanti far pervenire alla Regione Lazio, Direzione Lavoro ed alle direzioni Provinciali del Lavoro, una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro 60 gg. dalla conclusione dello stesso. A fronte della mancata comunicazione il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi delle DPL.

Promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;

Destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;

Svolgimento all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

1.1.10. Obblighi assicurativi

Gli obblighi assicurativi ricadono sui soggetti promotori o, se concordato tra le parti e previsto in convenzione, sui soggetti ospitanti. Il soggetto definito in convenzione per tale adempimento è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL, e a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso un'agenzia assicuratrice privata.

Le posizioni assicurative attivate andranno indicate nel progetto formativo. In caso d'impiego in attività rischiose, sarà cura del soggetto che stipula la polizza provvedere ad adeguata assicurazione.

Per quanto riguarda i tirocini rivolti ai cittadini immigrati Extra Ue residenti all'estero i soggetti promotori devono farsi carico delle spese relative alle assicurazioni INAIL e RCT. Possono farsi carico di tali spese in parte o nella totalità degli oneri i soggetti ospitanti.

1.1.11. Facilitazioni e benefici

La normativa nazionale stabilisce che i rapporti che i datori pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, poiché l'attività professionale posta in essere dal tirocinante trova giustificazione esclusivamente nella sua finalizzazione formativa.

In caso di non conformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al progetto convenuto il tirocinante potrà rivolgersi al tutor del soggetto promotore ed ai soggetti destinatari delle comunicazioni di cui al punto 1.1.9.

I soggetti promotori e/o i soggetti ospitanti possono assegnare borse di studio e/o rimborsi spese in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio. Le somme, a tale titolo, previste dalle aziende vanno esplicitamente dichiarate nel modello di Progetto Formativo.

Ai tirocinanti dovrà essere corrisposto un rimborso spese la cui base non può essere inferiore ai costi di trasporto sostenuti con mezzi pubblici per raggiungere la sede del tirocinio ed un rimborso del vitto o un servizio mensa gratuito nel caso di permanenza in tirocinio per tutta la giornata presso il datore di lavoro.

In caso di tirocini, inclusi nei casi particolari di ingresso al di fuori delle quote indicate nel Testo Unico sull'immigrazione e dal D.P.R. n. 394/1999 così modificato dal D.P.R. 334/2004, rivolti a cittadini immigrati extra Uè residenti all'estero il soggetto promotore è tenuto al pagamento delle spese relative al vitto e all'alloggio. Lo stesso soggetto promotore dovrà farsi carico delle spese di viaggio per il rientro del tirocinante nel Paese di origine.

Il soggetto ospitante può farsi carico di parte o della totalità di tali oneri. Per il trattamento fiscale delle somme corrisposte dal soggetto ospitante a favore tirocinante si rimanda a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri e di deducibilità degli stessi.

La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali, comunitarie, disponibili annualmente definirà l'ammontare delle somme da destinare alle facilitazioni e ai

rimborsi per i tirocinanti (trasporti, mensa, premio assicurativo ecc.) e alla formazione dei tutor.

1.1.12. Tutoraggio

Il tirocinio richiede un reale partenariato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Ciascun partner è chiamato ad assolvere un ruolo determinante per l'efficacia dell'esperienza. Al soggetto promotore e a quello ospitante viene assegnata una specifica funzione di tutoraggio. Non è consentito sottrarsi alle responsabilità connesse a tale funzione. Lo sviluppo qualitativo dei tirocini richiede di assolvere a pieno ai compiti ed al perseguimento degli obiettivi prefissi nel progetto formativo.

I soggetti promotori possono promuovere percorsi di formazione specifici per tutor, a favore di operatori della formazione professionale, del personale docente, delle persone in possesso del titolo di laurea al termine dei quali si possano formare liste di tutor pubblici in grado di garantire la qualità dei tirocini posti in essere secondo le direttive emanate con lo specifico Atto. Le caratteristiche necessarie alla formazione dei tutor saranno definite previo confronto con le Parti sociali. A tal fine la Regione Lazio, le Province, le Università possono destinare per tali percorsi formativi risorse finanziarie conformemente agli indirizzi della nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013. Le Province e le Università d'intesa con la Regione dovranno definire le caratteristiche della formazione necessaria ai tutor per garantire correttezza e uniformità di comportamenti.

Il ruolo del tutor didattico

L'ente promotore, terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, è garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa. Esso è tenuto ad assicurare la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Al tutor è affidato il ruolo di interfaccia tra soggetto ospitante e tirocinante; esso deve porsi come un facilitatore della esperienza, intervenendo ogni qualvolta si dovessero presentare elementi di problematicità, in modo da ristabilire corretti rapporti tra le parti ed il giusto equilibrio fra formazione e lavoro. In tale ottica va assicurato un particolare impegno nella fase di avvio del tirocinio, al fine di favorire il giusto incontro tra aspettative/motivazioni del tirocinante e quelle dell'ente ospitante.

Lo standard qualitativo da assicurare è rappresentato da un colloquio di presentazione e da altri due incontri, uno durante lo svolgimento del tirocinio, l'altro al termine del tirocinio. Il tutoraggio ha inizio con il colloquio di presentazione del tirocinante, prosegue con le visite e i colloqui in azienda, tese a cogliere eventuali criticità.

Attraverso un rapporto collaborativo, basato su incontri o contatti periodici con il tirocinante e con il responsabile aziendale, il tutor dell'ente promotore verifica l'efficacia del tirocinio, il percorso di apprendimento, rileva eventuali elementi di criticità e interviene per l'adozione di misure atte al superamento. Se necessario concorda le modifiche al progetto formativo. A supporto dell'attività di verifica del successo dell'iniziativa sono indicati strumenti e metodologie per il monitoraggio.

Il ruolo del tutor aziendale.

Il tutor o responsabile aziendale ha un ruolo fondamentale nell'inserimento e nella formazione del tirocinante entro il contesto organizzativo. Anch'esso deve porsi come un facilitatore della integrazione del tirocinante nell'ambiente di lavoro. Ha il compito di verificare il percorso di apprendimento, di favorire la conoscenza dei valori e della cultura aziendale, di consentire al tirocinante di esprimere le proprie potenzialità.

Il tutor aziendale si assume in prima persona il compito di attuare il progetto formativo, di creare e mantenere le condizioni aziendali favorevoli, di trasmettere e sviluppare saperi, nell'ottica della multidimensionalità dell'apprendimento e tenuto conto del profilo del tirocinante.

Nel percorso di apprendimento vanno condivisi con il tirocinante momenti di verifica, attraverso feed-back, sui traguardi raggiunti e sui possibili miglioramenti che conducono ad una progressiva crescita.

Anche per il responsabile aziendale sono indicati strumenti e metodologie per il monitoraggio.

1.1.13. Monitoraggio

Una buona tutorship si evince dalle azioni di monitoraggio che si mettono in campo per verificare l'andamento del tirocinio.

Gli strumenti di monitoraggio (schede di rilevazione, questionari, traccia di intervista, ecc.) offrono un supporto alla valutazione degli obiettivi da perseguire, anche attraverso percorsi di autovalutazione da parte del tirocinante.

Il percorso di monitoraggio si articola su più livelli, che chiamano in causa i diversi attori.

A livello macro è coinvolta principalmente la Regione, per una valutazione della efficacia del tirocinio come strumento di politica del lavoro. A livello micro sono chiamati principalmente gli Enti promotori ad impegnarsi nel rispetto di una buona prassi e nella garanzia di un buon servizio offerto all'utenza.

Fasi del monitoraggio

Ad inizio tirocinio l'azione di monitoraggio prende avvio dalla rilevazione delle aspettative che ha il tirocinante sulla esperienza da condurre, al fine di facilitare l'incontro del tirocinante con il contesto reale dell'azienda ospitante attraverso l'illustrazione del tipo di formazione che sarà erogata e dei compiti da svolgere.

Nella fase intermedia l'attività di monitoraggio acquisisce la valutazione del tutor e del tirocinante sulla esperienza in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli aspetti legati alla motivazione, al grado di impegno, alla flessibilità ed adattamento alle regole aziendali, alle competenze (di base, trasversali e tecnico-professionali) sviluppate; è in questa fase che vanno rilevate eventuali situazioni di criticità legate agli aspetti organizzativi, alla strumentazione a disposizione, alle regole aziendali, alle relazioni di lavoro, ecc.

A fine tirocinio va acquisita la valutazione del tirocinante e dei tutors sui seguenti aspetti:

- sulle opportunità offerte dall'esperienza; sulle capacità sviluppate;
- sul grado di adeguatezza della formazione scolastica/universitaria;
- sulle competenze acquisite.

Va altresì rilevato il grado di soddisfazione rispetto alle aspettative riposte, alle funzioni di tutoraggio esercitate, all'area di inserimento. A conclusione del tirocinio, si è tenuti a rilevare l'esito finale.

1.1.14. Attività regionali di monitoraggio ed accompagnamento

La Commissione regionale di concertazione, anche attraverso la costituzione di una specifica Sottocommissione, può realizzare incontri periodici con l'obiettivo di:

- avviare un'adeguata attività di carattere informativo e divulgativo sulla corretta utilizzazione dello strumento;
- promuovere omogeneità di comportamento tra gli operatori del settore;
- verificare la coerenza dei tirocini posti in essere e il raggiungimento degli standard individuati;
- esaminare gli esiti delle attività ispettive realizzate dagli organi competenti;
- verificare l'utilizzo dello strumento tirocinio e della sua congruità con gli atti regionali di indirizzo.

La Regione Lazio, attraverso la Direzione regionale competente in materia di lavoro produce, almeno con cadenza periodica, una relazione di monitoraggio sui tirocini realizzati nel territorio regionale che verrà consegnata alla Commissione regionale di concertazione per il lavoro al fine di una sua valutazione.

Ai Lavori della Commissione di cui al presente punto è invitata in via permanente la Direzione regionale del lavoro.

1.1.15. Misure incentivanti

La giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie, regionali, nazionali e comunitarie preordinate allo scopo con apposita delibera, stabilisce i criteri e le modalità di misure incentivanti nei confronti dei soggetti ospitanti che trasformeranno i tirocini in rapporti di lavoro a tempo indeterminato."

2. Diritti e Doveri delle parti

Fermo restando che il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato e quindi non sono applicabili le normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati, si precisa quanto segue.

2.1.1. Articolazione oraria del tirocinio

L'impegno dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario vigente nel posto di lavoro in cui il tirocinante è inserito.

Lo svolgimento del tirocinio in orario notturno, festivo o nell'ambito di eventuali turnazioni non è ammesso.

2.1.2. Adeguamento del tirocinante ai principi di diligenza ed osservanza

Nel corso del tirocinio, il tirocinante adempierà alle prestazioni previste nel progetto formativo con diligenza ed osservanza in applicazione ai più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste. L'obbligo di diligenza ed osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.

Tale obbligo riguarda inoltre:

- l'osservanza di regolamenti interni all'organizzazione;
- l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
- qualsiasi altra condotta che, per la natura e le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio.

2.1.3. Formazione

Il Progetto di tirocinio deve contenere dei moduli trasversali - ovvero destinati a tutti i tirocinanti a prescindere dalla mansione e dal profilo professionale - fra i quali due moduli di almeno 12 ore ciascuno destinati a trasmettere conoscenze nel campo della sicurezza del lavoro e nel campo dei diritti del lavoro. Tale formazione sarà attestata sul libretto formativo individuale. Al fine di assicurare tale formazione la Regione Lazio, sentite le Parti sociali, si riserva di produrre materiale didattico, da mettere on line nell'ambito della citata strumentazione informatica regionale, da mettere a disposizione delle aziende tenute ad erogare la formazione sui due moduli suddetti.

2.1.4. Malattia

In caso di malattia il tirocinante è tenuto a darne tempestiva comunicazione al tutor aziendale. Se l'assenza per malattia si protrae oltre la settimana l'azienda potrà richiedere idonea certificazione medica utile ai fini di una eventuale sospensione del tirocinio da comunicare alle strutture competenti.

2.1.5. Riposo psico-fisico

Ai tirocinanti è riconosciuta la possibilità di effettuare periodi di riposo psico-fisico, da calcolarsi in misura non inferiore ai due giorni per ogni mese, dando luogo a sospensione del tirocinio ed a corrispondente prolungamento della sua complessiva durata.

2.1.6. Maternità e permessi per assistenza ad invalidi ex L. 104/92

Le donne impegnate nelle attività di tirocinio hanno diritto alla sospensione del tirocinio in caso di maternità nonché alla ripresa del tirocinio con un orario ridotto per allattamento fino a un anno di vita del bambino. In caso di maternità il soggetto ospitante e il tirocinante potranno chiedere la proroga del tirocinio al tutor del soggetto promotore, tramite il tutor.

I tirocinanti, a fronte del riconoscimento attraverso idonea documentazione, delle condizioni individuate dalla L. 104/1992, hanno la facoltà di esercitare le prerogative corrispondenti.

2.1.7. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Le aziende sono tenute a fornire ai tirocinanti la dotazione personale di sicurezza prevista dalle normative vigenti per la specifica attività realizzata durante lo svolgimento del tirocinio. La Regione Lazio nei limiti delle risorse disponibili potrà destinare parte delle somme, oltre un a certa soglia di spesa, nell'acquisto di dispositivi ad hoc per i soggetti partecipanti al tirocinio.

Toscana

delibera n. 339 del 9 maggio 2011, carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - disposizioni dal primo giugno 2011

la giunta regionale

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 117 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) che stabilisce i principi e criteri generali in materia di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 28 gennaio 2005 e confermata la competenza esclusiva regionale in materia di tirocini;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all'art. 31 della L.R. 32/2002, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93 del 26 settembre 2006, che richiama la scelta della Regione Toscana di favorire, nell'ambito del sistema regionale dell'orientamento, l'integrazione tra formazione e lavoro attraverso strumenti quali "lo stage in azienda, tirocini di orientamento che permettano un'alternanza tra il mondo della formazione e quello del lavoro e garantendo un trasferimento di competenze";

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla “Promozione dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti” che invita gli Stati membri ad affrontare ed eliminare lo sfruttamento dei giovani da parte dei datori di lavoro che sembrano utilizzare con maggiore frequenza l’apprendistato e il tirocinio per sostituire l’impiego regolare ed esorta gli Stati membri a elaborare accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico;

Visto l’accordo del 27 ottobre 2010 raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome volto a rilanciare i contratti di apprendistato per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con il quale le parti hanno convenuto di avviare un tavolo tripartito “per la definizione di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato”;

Considerato che la Regione Toscana nell’ambito del progetto “Giovani Sì” ha previsto uno specifico intervento sui tirocini formativi mirato ad eliminare l’uso distorto degli stessi, a garantire i diritti dei tirocinanti e un contributo regionale nel caso di erogazione di una borsa di studio a titolo di rimborso spese;

Considerato che il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un’azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un’esperienza formativa per arricchire il proprio curriculum sia di favorire la possibile successiva costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante;

Considerato necessario garantire il più ampio e corretto utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento in quanto la formazione acquisita e l’orientamento al lavoro permettono ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo;

Ritenuto che dalle disposizioni previste dalla presente delibera sono esclusi gli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, entrambi non soggetti alle comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’Impiego, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità non è di favorire direttamente l’inserimento lavorativo, e quindi la presente delibera è limitata ai tirocini soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per l’Impiego, prevista dal comma 2 dell’art. 9 bis del D.L. 1.10.1996 n. 510, convertito in L. 28.11.1996 n. 608;

Preso atto del “Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e le parti sociali regionali per l’attivazione di tirocini e stage di qualità in Regione Toscana”, sottoscritto in data 29 aprile 2011, con il quale le parti hanno concordato di ricondurre l’utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale di occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro e di avviare una fase di sperimentazione secondo le disposizioni previste dalla “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” a partire dal primo giugno 2011, in attesa di disciplinare con un’apposita legge regionale la materia dei tirocini formativi e di orientamento;

Ritenuto di approvare la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” (All. “A”), recante le disposizioni per attivare un tirocinio formativo e di orientamento nella Regione Toscana;

Ritenuto necessario che i nuovi tirocini siano attivati secondo le disposizioni previste dalla “Carta” utilizzando lo schema di convenzione e l’allegato progetto formativo, allegati al presente atto sotto le lettere “B” e “C”;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita nelle sedute del 27 aprile 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione (C.T.D.) nella seduta del 5 maggio 2011;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. dal primo giugno 2011 i tirocini e gli stage, di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”, allegata al presente atto sotto la lettera “A”, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. le disposizioni della “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”:

a. si applicano agli stage/tirocini finalizzati a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un’azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante;

b. non si applicano agli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale né ai soggetti che svolgono periodi di pratica professionale, entrambi non soggetti alle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità non è di favorire direttamente l’inserimento lavorativo;

c. si applicano agli stage/tirocini soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per l’impiego, prevista dal comma 2 dell’art. 9 bis del D.L. 1.10.1996 n. 510, convertito in L. 28.11.1996 n. 608;

3. i nuovi tirocini sono attivati secondo le disposizioni previste dalla “Carta” utilizzando lo schema di convenzione e l’allegato progetto formativo, allegati al presente atto sotto le lettere “B” e “C”, parti integranti e sostanziali della presente delibera;

4. per i tirocini attivati dal primo giugno 2011 da soggetti privati, è erogato un contributo per il rimborso della borsa di studio ed un contributo per le assunzioni dei tirocinanti a tempo indeterminato, nelle misure previste dalla “Carta” a carico della Regione Toscana;

5. i tirocini in corso alla data del primo giugno 2011 continuano ad essere regolati fino alla loro conclusione dalle disposizioni antecedenti alla presente delibera;

6. di rinviare al competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze l’adozione degli atti conseguenti:

a) per l'attivazione delle misure finanziarie utilizzando, fino ad un massimo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'anno 2011, le risorse della UPB 6.1.5 "Attuazione programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti", che presenta la necessaria disponibilità ed in particolare prenotando le relative risorse secondo la seguente articolazione per capitolo del bilancio 2011:

- capitoli 61362, 61363, 61351 per un importo complessivo di Euro 1.900.000,00, dando atto che risulta in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa, con storno ai relativi capitoli 61480, 61479 e 61478 (rispettivamente: E. 894.900,00 E. 790.020,00 e E. 215.080,00);

- capitoli 61403, 61404, 61405 per un importo complessivo di Euro 3.800.000,00, dando atto che risulta in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa, con storno ai relativi capitoli 61480, 61479 e 61478 (rispettivamente: E. 1.789.800,00 E. 1.580.040,00 e E. 430.160,00);

- capitoli 61397, 61398, 61399 per un importo complessivo di Euro 2.300.000,00, dando atto che risulta in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa, con storno a capitoli di nuova istituzione (rispettivamente: E. 1.083.300,00 E. 956.340,00 e E. 260.360,00);

- capitoli 61359, 61360, 61361 per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00, dando atto che risulta in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa, con storno a capitoli di nuova istituzione (rispettivamente: E. 942.000,00 E. 831.600,00 e E. 226.400,00);

b) per la definizione delle modalità di accesso ai contributi mediante un bando aperto che tenga conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. di subordinare l'assunzione dei successivi impegni di spesa all'esecutività delle variazioni di bilancio di cui al punto precedente lett. a) Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

circolare 29 giugno 2011, tirocini

Con delibera 339 del 9 maggio 2011 la Giunta Regionale della Toscana ha regolamentato le modalità di realizzazione dei tirocini formativi sul territorio regionale.

Con successivo decreto dirigenziale 2175 del 31 maggio 2011 è stato approvato l'avviso pubblico che definisce le modalità per il possibile rimborso di 200 euro mensili della borsa di studio erogata nell'ambito dello svolgimento dei tirocini realizzati con le modalità previste nella delibera della giunta. Sono due atti coerenti fra di loro ma sostanzialmente diversi.

Il primo infatti regola lo svolgimento di tutti i tirocini formativi sul territorio regionale e prelude alla definizione di una proposta di legge in materia.

Il secondo è un atto applicativo, correlato al progetto GiovaniSI, che definisce le modalità di corresponsione del rimborso di 200 euro mensili nel caso il soggetto ospitante

provveda all'erogazione di almeno 400 euro mensili di borsa di studio al tirocinante, e quelli per l'erogazione dell'incentivo di 8000 euro all'assunzione

La presente circolare intende chiarire alcuni aspetti della applicazione della delibera, ed in particolare di quanto contenuto nell'allegato A "Carta dei tirocini e stage di qualità in regione Toscana", poiché in sede di applicazione sono emerse alcune questioni che occorre definire al fine di garantire una corretta applicazione dei contenuti della stessa su tutto il territorio regionale.

In particolare intende chiarire quanto segue.

Soggetto ospitante: con il termine di soggetto ospitante, stante la portata generale della regolamentazione, si deve intendere qualunque soggetto pubblico o privato che ospita il tirocinante. La Carta quindi ha valore sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati. Nel testo della carta sono utilizzati alcuni termini per definire il soggetto ospitante (ad esempio nel capitolo "definizione di tirocinio" si utilizza il termine azienda ospitante mentre nel capitolo "Modalità di applicazione" si utilizza il termine impresa) ma si deve comunque sempre intendere il soggetto pubblico o privato che ospita il tirocinante.

Numero dei tirocini ammessi per lo stesso tirocinante: nel capitolo "Modalità di applicazione" al punto 4 si afferma che il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Ciò al fine di evitare il reiterare nel tempo l'attività di tirocinio con lo stesso soggetto e perdere di fatto lo spirito della norma. In tal caso si deve intendere che la norma vale anche nel caso che l'aspirante tirocinante abbia avuto qualunque rapporto (anche di lavoro) con il soggetto ospitante.

Numero di tirocini ammessi in funzione della dimensione del soggetto ospitante: nel capitolo "Modalità di applicazione" al punto 6 si precisa il rapporto fra dipendenti del soggetto ospitante e numero di tirocini ammessi. Si vuole intendere prima di tutto che la presente definizione del rapporto è l'unica da ritenersi applicabile in quanto la normativa di cui al DM 142/08 si intende superata dalla normativa di cui alla DGR 339 del 201 I in oggetto. Si precisa inoltre che se il tirocinante è assunto dal soggetto ospitante tale tirocinio non conta nel monte complessivo dei tirocini attivabili, (gli apprendisti non contribuiscono a definire il numero dei dipendenti del soggetto ospitante

Soci lavoratori: si precisa che per "soci lavoratori" si intendono esclusivamente quelli di società cooperative.

Requisiti del soggetto ospitante: nel capitolo "Modalità di applicazione" al punto 5 quando si parla "fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti" si deve intendere che, in presenza di tali accordi, si può derogare dalle condizioni di attivazione del tirocinio indicate dallo stesso punto 5 e cioè che con accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative si possono attivare tirocini anche in aziende che abbiano effettuato licenziamenti.

Numero di tirocini attivati annualmente : con il termine annualmente si deve intendere l'anno solare.

Durata: l'elevazione della durata fino a 24 mesi si deve intendere riferita esclusivamente agli appartenenti alla categoria dei disabili di cui all'art. I della legge 68 del 1999.

Garanzie assicurative: per soggetto promotore che ha l'obbligo di assicurare il tirocinante si intendono tutti i soggetti promotori compresi quelli pubblici.

Trattamento economico: l'importo della borsa di studio è interamente a carico della regione Toscana (fino ad un massimo di 400 euro mensili) per i soggetti di cui alla legge 68/99, con le precisazioni di cui sopra, indipendentemente dall'età (18-30 anni) e dallo status (inoccupato- disoccupato) del tirocinante.

Rimborso e residenza del tirocinante: il tirocinante, ai fini di poter ottenere il rimborso di 200 euro mensili, deve avere residenza o domicilio in Toscana. Per l'attivazione invece dei tirocini senza l'ottenimento del rimborso è sufficiente l'iscrizione presso uno dei CPI in Toscana.

Incentivo all'occupazione: in merito alla erogazione dell'incentivo all'assunzione dei soggetti che hanno svolto un tirocinio sulla base della DGR 339 del 9 maggio 2011, si precisa che tale incentivo, pari a euro 8.000, è erogato solo se il tirocinio si è svolto con la corresponsione della borsa di studio da parte del soggetto ospitante, anche in assenza di rimborso di 200 euro mensili da parte della Regione Toscana.

carta dei tirocini e stage di qualità in Toscana. Opportunità per imprese e giovani

Definizione di tirocinio

Ai fini della presente Carta di qualità il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante. Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo.

Da tale carta sono esclusi gli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, entrambi non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità non è di favorire direttamente l'inserimento lavorativo. Sono invece inclusi i tirocini soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per l'impiego.

Soggetti promotori

Centri per l'impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, Università.

Modalità di attivazione

Lo svolgimento del tirocinio è regolato da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante secondo uno schema approvato con delibera della Giunta regionale. Alla convenzione, che stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, è allegato il progetto formativo.

Modalità di applicazione

1) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

2) I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;

3) I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

4) L'impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;

5) L'impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;

6) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante:

- per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di un tirocinio, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della legge regionale 53 /2008, per le quali è consentito un tirocinante;

- per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;
- tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;

- per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/99 non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

Tutor

Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico – organizzative che ha altresì la funzione di raccordo tra l'ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l'attività di tirocinio (ed è responsabile dell'applicazione della convenzione).

L'azienda ospitante per ogni tirocinante nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dalla convenzione.

Durata

La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni svolte e del relativo progetto formativo e comunque non deve superare i sei mesi (non inferiore ad un mese per i profili più elementari) fatto salvo un periodo formativo fino a dodici mesi per i profili più elevati. Tale durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99

Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Nel caso che il soggetto promotore sia un centro per l'impiego il soggetto ospitante può assumere a suo carico l'onere della copertura assicurativa. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

I soggetti promotori hanno l'obbligo di comunicare l'attivazione del tirocinio, unitamente alla convenzione e al progetto formativo, al Centro per l'impiego e di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Trattamento economico

La convenzione può prevedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di almeno € 400,00 mensili.

Qualora il destinatario del tirocinio sia un inoccupato o disoccupato nella fascia di età 18 – 30 anni e la convenzione preveda la borsa di studio di almeno € 400,00 mensili, il soggetto ospitante potrà accedere ad un contributo regionale pari ad € 200,00 mensili, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito atto.

Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l'importo della borsa è a carico della Regione Toscana, fino ad un massimo di € 400,00.

Crediti formativi

Le competenze acquisite nello svolgimento del tirocinio sono registrate nel libretto formativo.

Monitoraggio

E' previsto un monitoraggio delle attività svolte durante il tirocinio e degli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

Incentivi

La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.

Il soggetto ospitante che assume con contratto a tempo indeterminato il tirocinante tra i 18 e i 30 anni potrà accedere ad un contributo per l'assunzione (pari a 8mila euro).

Tale contributo sarà elevato a 10mila euro per l'assunzione di tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99.

delibera 1 agosto 2011, n .710

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 117 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) che stabilisce i principi e criteri generali in materia di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

Visto l'art. 21-quinquies della l. n.241/90;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 28 gennaio 2005 e confermata la competenza esclusiva regionale in materia di tirocini;

Vista la DGR n.339 del 09/05/2011 che approva la “Carta dei Tirocini e stage di qualità in regione Toscana” (allegato A) e che disciplina la materia nelle more dell’emanazione della prevista legge regionale;

Visto il decreto n.2175 del 31/05/2011 con il quale è stato approvato l’avviso che disciplina le modalità di rimborso al soggetto ospitante e la corresponsione dell’incentivo all’assunzione;

Visto il PRS 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione N. 49 del 29/06/2011, ed in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovani Si”;

Considerato che nel periodo di prima applicazione della Carta è sorta la necessità di un suo adeguamento in alcuni seguenti punti prevedendo che:

- alcune categorie di soggetti quali le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009 , attuativo della legge regionale 53 /2008 possano attivare tirocini anche se non hanno dipendenti
- i tirocini attivati con soggetti appartenenti alla legge n.68/99 non siano computati nel novero dei tirocini attivabili;
- nel caso in cui il soggetto promotore sia un centro per l’impiego, il soggetto ospitante possa assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa;
- l’importo della borsa di studio a titolo di rimborso spese debba essere di almeno 400,00 Euro mensili per poter accedere al rimborso di 200,00 Euro da parte della Regione;
- l’importo della borsa di studio a titolo di rimborso spese a carico integrale della Regione non possa superare la somma di Euro 400,00 per le categorie di cui alla L. 68/99.

Dato atto che le modifiche sopra indicate riguardano anche alcuni aspetti dello schema di convenzione (allegato B alla deliberazione della Giunta Regionale n.339 del 09/05/2011) per cui occorre procedere al suo adeguamento;

Ritenuto di modificare gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta Regionale n.339 del 09/05/2011 e di approvare la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” e lo schema di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, rispettivamente allegati “A” e “B” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le modifiche inserite si applicano ai tirocini avviati dal 01/06/2011;

Considerato che occorrerà quindi procedere alla modifica dell’avviso approvato con decreto n.2175 del 31/05/2011;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico della Regione Toscana;

Ritenuto di incaricare le strutture regionali competenti di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 28/07/2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione (C.T.D.) nella seduta del 28/07/2011;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di modificare, in seguito alle valutazioni effettuate in premessa, gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta Regionale n.339 del 09/05/2011;
2. di approvare la “Carta dei tirocini e stage di qualità in Toscana” e lo schema di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, rispettivamente allegati “A” e “B” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le modifiche inserite si applicano ai tirocini avviati dal 01/06/2011;
3. di confermare, per il resto, le disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n.339 del 09/05/2011; 4. di rinviare al competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze l’adozione della modifica dell’avviso approvato con decreto n.2175 del 31/05/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R.

delibera n. 835 del 3 ottobre 2011, approvazione delle modifiche alla "Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana"

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 28 gennaio 2005 e confermata la competenza esclusiva regionale in materia di tirocini;

Visto il PRS 2011-2015 , approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011 ed in particolare il Progetto Integrato di Sviluppo (PIS) “Progetto GiovaniSI”;

Vista la DGR n. 339 del 9 maggio 2011, che allo scopo di attuare una delle azioni previste dal Progetto GiovaniSi, approva la “Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana”, come modificata dalla DGR n. 710 del 1 agosto 2011, che disciplina la materia dei tirocini nelle more dell’approvazione della prevista legge regionale;

Visto il Documento preliminare della proposta di modifica della l.r. 32/2002 in materia di tirocini e stage formativi e di orientamento, approvato dalla Giunta Regionale con Decisione n. 65 del 1 agosto 2011;

Visto l’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 che stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, “non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neodiplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio”;

Considerato che la Regione Toscana intende promuovere ricorso alla Corte Costituzionale avverso l’art. 11 del citato D.L. 138/2011 in quanto in contrasto con la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di formazione professionale, di cui all’art. 117 commi 3 e 4 della Costituzione;

Ritenuto che la disposizione dell'art. 11 del citato D.L. 138/2011 sia limitata alla tipologia dei tirocini di formazione e orientamento e che sia opportuno individuare in via sperimentale, nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia, altre tipologie di tirocinio destinate ai soggetti inoccupati e disoccupati nonché a soggetti svantaggiati, per offrire loro un'esperienza formativa e l'opportunità di un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, di integrare la "Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana", Allegato "A" della DGR 339/2011, come modificata dalla DGR n. 710 del 1 agosto 2011, nel seguente modo:

1. Individuando le seguenti tipologie di tirocinio:

- a) Tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica;
- b) Tirocini di inserimento, destinati ai soggetti inoccupati;
- c) Tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;
- d) Tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99;
- e) Tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione;

2. Modificando la durata massima del tirocinio per diversificarla in base alla tipologia dei destinatari nel modo seguente:

"Durata

La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni svolte e del relativo progetto formativo e comunque:

- per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere a), b) e c) la durata minima è di un mese e la durata massima non deve superare i sei mesi, proroghe comprese. E' fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i profili più elevati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere b) e c);
- per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere d) ed e), la durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi, proroghe comprese."

3. Stabilendo che il tirocinante può svolgere il tirocinio, di cui alle tipologie indicate alle lettere a), b) e c), una sola volta per ciascun profilo professionale. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati al punto 6 della "Carta";

4. Modificando conseguentemente il paragrafo relativo al trattamento economico;

Ritenuto di procedere alla modifica dell'Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. 2175 del 31.5.2011, modificato con D.D. n. 3657 del 1 settembre 2011;

Ritenuto, inoltre, necessario modificare:

- l'allegato "B" della DGR 339/2011, recante lo schema di convenzione di tirocinio, come modificato dalla DGR n. 710 del 1 agosto 2011;
- l'allegato "C" della DGR 339/2011, recante lo schema di progetto formativo;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita, nella seduta del 29 settembre 2011;

**A VOTI UNANIMI
DELIBERA**

1. di modificare e approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la “Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana”, Allegato “A”, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 9 maggio 2011, come modificata con delibera della Giunta Regionale n. 710 del 1 agosto 2011;
 2. di modificare e di approvare l’allegato “B”, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 9 maggio 2011, come modificato con delibera della Giunta Regionale n. 710 del 1 agosto 2011, recante lo schema di convenzione di tirocinio;
 3. di modificare e di approvare l’allegato “C”, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 9 maggio 2011 recante lo schema di progetto formativo;
 4. di confermare per il resto , le disposizioni di cui alla DGR n. 339 del 9.5.2011;
 5. di rinviare al competente Settore della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze l’adozione delle modifiche all’Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. 2175 del 31.5.2011, modificato con D.D. n. 3657 del 1 settembre 2011.
- Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Piemonte

deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 100-12934, legge regionale 34/08 artt.38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi. Attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei Tirocini Formativi e di Orientamento nonché i Tirocini Estivi.

A. Tirocini Formativi e di Orientamento

1. Finalità

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento.

Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio formativo e di orientamento è 16 anni. I rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. Essi offrono la possibilità di acquisire competenze, di orientarsi verso una professione attraverso una conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro. E’ possibile la corresponsione di una borsa lavoro.

2. Soggetti e modalità operative

I soggetti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento sono tre:

- Il soggetto promotore (individuati dall’art. 40 co.3 della L.34/08);
- Il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato);
- Il tirocinante.

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere

allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante.

Le Province e le parti sociali possono sottoscrivere accordi quadro per disciplinare le attività di tirocinio. I contenuti di tali accordi dovranno orientare le convenzioni sottoscritte dai Centri per l'Impiego e dalle Aziende associate ospitanti.

Il progetto formativo e di orientamento del tirocinio deve includere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor nominato dall'ente;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del responsabile del tirocinio nominato dall'azienda;
- dati identificativi del tirocinante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento;

È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda (attività di formazione esterna, consegne etc) e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla regione, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa.

Le comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini ai sensi del DM. 30 ottobre 2007, esonerano gli enti promotori dall'invio di copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione Piemonte; La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio anche alle competenti Direzioni provinciali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attraverso delle query pre-definite sull'applicativo Silp-Stampe Selettive.

La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini, nel caso di accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante, può essere inviata anche dal soggetto promotore.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva, i tirocini formativi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

I soggetti promotori e i soggetti ospitanti, possono assegnare al tirocinante una borsa lavoro, per la durata del tirocinio. Tale borsa non dovrà essere inferiore all'equivalente dei costi di trasporto e vitto.

3. Limiti numerici

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione numero di dipendenti subordinati in forza all'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, un tirocinante;

- b) datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra uno e cinque, un tirocinante;
- c) aziende con un numero di dipendenti compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti;
- d) aziende con più di venti dipendenti, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.

Nel caso in cui il datore di lavoro senza dipendenti subordinati ospiti un tirocinante, di norma, deve seguire in modo costante e continuativo il tirocinante durante l'orario nel quale il tirocinio viene svolto.

L'utilizzo dell'istituto dei tirocini formativi e di orientamento non è ammesso nelle aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione, limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate alla Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga; non è ammessa l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per persone disabili ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora tra i soggetti coinvolti nella Cassa integrazione straordinaria e in deroga siano presenti soggetti disabili con la stessa mansione.

Anche nel caso in cui l'azienda abbia proceduto nei sei mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, essa ha la possibilità di ricorrere all'utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure professionali non interessate alla riduzione.

4. Durata

La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento si diversifica in considerazione del titolo di studio, della situazione lavorativa e delle condizioni psicofisiche dei soggetti beneficiari:

- studenti che frequentano la scuola secondaria, allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita: massimo 6 mesi ;
- lavoratori inoccupati e disoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità: massimo 6 mesi;
- studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita: massimo 12 mesi;
- persone svantaggiate ai sensi del comma 1, articolo 4 della legge 381/1991, con l'esclusione dei soggetti individuati nei successivi punti (gli ex degeni di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale: massimo 12 mesi;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora) : massimo 12 mesi;
- persone disabili ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili": massimo 24 mesi.

Il tirocinio formativo e di orientamento può essere prorogato. La proroga è circoscritta al limite massimo di durata previsto per la tipologia dei soggetti di cui sopra.

Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per malattia, infortunio, maternità, servizio militare e civile, nonché i periodi di sospensione per chiusura collettiva.

5. Estensibilità ai cittadini stranieri

Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini dell'unione europea o provenienti da paesi non appartenenti ad essa, che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale, in condizione di regolarità.

B. Tirocini Estivi di Orientamento

1) Definizione

Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

Le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente.

2) Destinatari

I tirocini estivi di orientamento sono rivolti a:

- adolescenti (compresi stranieri comunitari ed extracomunitari) iscritti regolarmente ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado;
- giovani (compresi stranieri comunitari ed extracomunitari) iscritti regolarmente all'Università. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio estivo è di 16 anni.

3) Durata e limiti

Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nonché le agenzie di formazione professionale accreditate dalla Regione, con riferimento ai propri studenti che frequentano un percorso di studi formali o le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, altre istituzioni di alta formazione che rilascino titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, l'azienda ospitante non è vincolata sul numero di tirocini da attivare, ai limiti fissati al punto 3. della lettera A) della presente deliberazione. Nei casi in cui i contratti collettivi di settore stabiliscano dei limiti, questi vengono applicati.

Nel caso in cui i soggetti promotori siano gli altri soggetti individuati dall'art. 40 co.3 della LR 34/08, si applicano i limiti previsti al punto 3. della lettera A) della presente deliberazione. Il tirocinio estivo, non si configura come rapporto di lavoro e non vi è obbligo da parte del soggetto ospitante pubblico o privato di un compenso economico, tuttavia si può prevedere a discrezione del soggetto ospitante, di mettere a disposizione del tirocinante una borsa di studio.

4) Soggetti e modalità operative

I soggetti che partecipano alla realizzazione di un tirocinio estivo di orientamento sono tre:

- il soggetto promotore;
- il soggetto ospitante;
- il tirocinante.

Qualunque datore di lavoro privato o pubblico può attivare un tirocinio estivo, salvo i limiti eventuali fissati dai contratti collettivi nazionali. I soggetti che ospitano i tirocinanti devono individuare il responsabile aziendale a cui i tirocinanti fanno riferimento. Il soggetto promotore deve nominare un tutor che svolga la funzione di verifica e monitoraggio delle attività svolte dal tirocinante. Nel caso in cui il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione con il tutor formativo individuato dal soggetto promotore, svolga il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.

Possono promuovere tirocini estivi di orientamento principalmente:

- a. le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie, con riferimento ai propri studenti;
- b. le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo,
- c. le agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte.

Possono promuovere tirocini estivi di orientamento, anche gli altri soggetti individuati dall'art.40 co.3 della LR 34/08.

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante.

I modelli della convenzione e del progetto di orientamento e di addestramento pratico, saranno individuati con determinazione direttoriale.

Il progetto di orientamento e di addestramento pratico deve includere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor nominato dall'ente;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del responsabile del tirocinio nominato dall'azienda;
- dati identificativi del tirocinante
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
- il settore aziendale di inserimento

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto orientamento e di addestramento pratico.

Nel caso in cui i soggetti promotori siano enti pubblici competenti in materia di servizi per l'impiego e di politica attiva del lavoro, il soggetto ospitante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa del tirocinante. Per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla regione, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa.

I tirocini estivi promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, non sono soggetti all'obbligo della comunicazione, così come previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota circolare esplicativa del 14 febbraio 2007, a seguito del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, a condizione che:

- Il tirocinio sia promosso da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica e formativa che rilasci titoli di studio aventi valore legale;

- I destinatari siano studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.

I soggetti promotori sono tenuti a comunicare i dati principali della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla Regione Piemonte, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della convenzione, utilizzando un format sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione. Tale trasmissione deve avvenire attraverso appositi canali telematici individuati dalla stessa regione. I soggetti promotori sono comunque tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico, ai competenti Ispettorati del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti di orientamento e di addestramento pratico ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

C. Attestazione delle esperienze svolte e certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti

Nelle more della individuazione dei criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti, da definirsi, ai sensi dell'art. 41 legge 34/2008, con specifica delibera di Giunta, i soggetti ospitanti devono predisporre una relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante. La relazione deve essere siglata anche dal soggetto promotore e consegnata al tirocinante.

Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini, in base all'art. 41 della L.R. 34/08, possono essere stipulate convenzioni quadro tra i soggetti promotori previsti dall'art.38 della legge sopra enunciata e le parti sociali.

Il presente provvedimento revoca le disposizioni stabilite dalla delibera della Giunta Regionale 1° marzo 2000, n. 38 – 29528.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

determinazione direttoriale 9 febbraio 2010, n. 100, definizione modelli di Convenzione e del progetto dei Tirocini formativi e di orientamento.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di definire per le motivazioni in premessa indicate i modelli di Convenzione e di Progetto riguardanti i tirocini formativi e di orientamento, così come indicati negli allegati A-B della presente determinazione di cui costituiscono parte integrante.

La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

allegato A

Convenzione stipulata in datacon protocollo.....

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO TRA

SOGGETTO PROMOTORE
Indirizzo
.....CAP.....
Comune Provincia
Codice fiscale: Partita I.V.A.:
Rappresentato da: nato/a il
Comune Provincia

E

SOGGETTO OSPITANTE
Indirizzo.....
CAP..... Comune Provincia
Codice fiscale: Partita I.V.A.:
Rappresentato da: nato/a il
ComuneProvincia

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 40 comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa

Si conviene quanto segue.

Art. 1.

Ai sensi della DGR n. 100 – 12934 del 21 dicembre 2009 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un soggetto in tirocinio formativo e di orientamento su proposta del soggetto promotore ai sensi dell'art. 40 comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34

Art. 2.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi della DGR n. 100 – 12934 del 21 dicembre 2009 attuativa della LR 34/08 artt. 38 – 41 non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor nominato dall'ente;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del responsabile del tirocinio nominato dall'azienda;
- dati identificativi del tirocinante
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

Il soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Le comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini ai sensi del DM. 30 ottobre 2007, esonerano gli enti promotori dall'invio di copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione Piemonte; La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio anche alle competenti Direzioni provinciali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attraverso delle query pre-definite sull'applicativo Silp-Stampe Selettive.

La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini, nel caso di accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante, può essere inviata anche dal soggetto promotore.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva, i tirocini formativi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e a fornire i dispositivi di sicurezza individuale informando il tirocinante sull'adeguato utilizzo degli stessi.

(Firma del soggetto promotore)

.....

(Firma del soggetto ospitante)

.....

allegato B

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Convenzione stipulata in datacon protocollo:

Soggetto Promotore

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP..... Comune Provincia

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

Comune Provincia

Tutor nominato dal soggetto promotore:

Nome Cognome

e-mail

Soggetto ospitante

DENOMINAZIONE
Sede del tirocinio.....Indirizzo
CAPComune..... Provincia
Tel..... e-mail.....
Codice fiscale: Partita I.V.A.:
Settore aziendale di inserimento.....
Rappresentato da:nato/a il 00/00/0000
ComuneProvincia

Tutor nominato dal soggetto ospitante:

Nome e Cognome.....
e-mail

Tirocinante

Nome e Cognome Sesso
nato/a il 00/00/0000 Comune Provincia
Indirizzo CAP Comune Provincia
Codice fiscale:.....
Titolo di studio:
Status:
Tempi di presenza in azienda
Durata del tirocinio n. mesi.....data inizio data fine
Periodo di sospensione: dalal
Posizione I.N.A.I.L.:
Responsabilità Civile posizione n.:
Compagnia di Assicurazione:
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio:
.....
.....
Profilo professionale.....
Competenze da acquisire
Facilitazioni previste:
.....
.....

Obblighi del tirocinante

seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie, relative all'azienda, di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

(Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante)

(Firma del soggetto promotore)

(Firma del soggetto ospitante)

Sicilia

legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 51, tirocini formativi e di orientamento

1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione. Gli interventi di cui al presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.

2. Con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego sono determinati i limiti numerici dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 1, del regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, approvato con decreto 25 marzo 1998, n. 142.

3. In caso di mancata disponibilità di soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a disoccupati o inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Assessorato al lavoro, circolare 28 novembre 2002, n. 22/AG, tirocini formativi e di orientamento, direttive per la promozione, gestione e valutazione della misura.

PREMESSA

A due anni dalla pubblicazione della circolare 20 ottobre 2000 n. 26 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, 17 novembre 2000, n. 52) appare necessario, anche alla luce delle recenti norme regionali (cfr. art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2), approfondire ulteriormente l'assetto operativo per la realizzazione dei "tirocini formativi e di orientamento", così come delineato dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, per una più proficua promozione, gestione e valutazione della misura, che è sicuramente destinata ad una notevole crescita nei prossimi anni, costituendo uno strumento importante di collegamento scuola/lavoro e di inserimento lavorativo.

Negli ultimi anni, infatti, il numero dei tirocini avviati nel territorio nazionale è notevolmente aumentato; pur tuttavia, in Italia, e particolarmente nella nostra Regione, non sono state pienamente sviluppate le potenzialità di questo istituto rispetto ad altri paesi dell'Unione europea, ove viene ritenuto passaggio fondamentale per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Su conforme orientamento della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 27 novembre 2002, si riassumono le informazioni necessarie per tutti i soggetti che operano all'interno del processo del tirocinio, nonché vengano emanate apposite direttive anche alla luce della recente normativa regionale in materia.

La presente circolare sostituisce le direttive assessoriali n. 69/Gab del 23 febbraio 2000 e n. 26 del 20 ottobre 2000.

1. la normativa dei tirocini formativi e di orientamento - finalità

L'attuale struttura giuridica, così come delineata dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, (in allegato A), configura il tirocinio come lo strumento di politica attiva del lavoro più flessibile e burocraticamente più semplice per permettere al soggetto in attesa di occupazione (non solo giovane) un inserimento nel mondo del lavoro.

La flessibilità e la semplificazione amministrativo-procedurale rappresentano indubbiamente gli elementi che rendono particolarmente interessante la misura alle aziende, che sempre più si propongono come soggetti attivi nello sviluppo dei tirocini.

I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dal decreto ministeriale n. 142 del 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento (in allegato B) ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997.

1.1. Finalità

Sostenere le imprese nell'accoglienza dei giovani, all'interno del sistema scolastico-formativo.

Sviluppare la socializzazione tra tirocinanti ed imprese.

Favorire l'inserimento lavorativo in particolare di soggetti in difficoltà rispetto al mercato del lavoro.

Rendere flessibile l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti.

Favorire opportunità di inserimento professionale finalizzato all'autoimprenditorialità, al decentramento produttivo, alla trasmissione di impresa.

Consentire alle aziende di acquisire informazioni e impressioni sui soggetti ospitati in vista di una futura assunzione.

1.2. Definizione della misura

Il tirocinio formativo è uno strumento di politica attiva del lavoro che si realizza nel rapporto che si instaura tra un datore di lavoro ed un soggetto (tirocinante) per consentire a quest'ultimo di acquisire un'esperienza lavorativa, a scopi formativi e di orientamento. Nello svolgimento in situazione lavorativa di un percorso orientativo-formativo e nel coinvolgimento diretto dell'impresa nel sistema della formazione, sta il valore originale dei tirocini, nel cui processo viene assegnato al dato esperienziale l'esclusivo veicolo per l'acquisizione di conoscenze e competenze.

L'esclusivo obiettivo di formazione e di orientamento, rende, infatti, tale misura non configurabile come rapporto di lavoro subordinato.

1.3. Differenza tra tirocinio formativo e stage

Per "stage" si intende un intervento formativo che si effettua in ambiente di lavoro attraverso un'attività lavorativa di durata molto limitata. Tale intervento si differenzia dal

tirocinio in quanto è previsto all'interno di uno svolgimento corsuale come modulo di apprendimento pratico in azienda.

Al riguardo si rinviene esattamente definita tale differenza sostanziale nella Circ.Min. 9 luglio 1999, n. 52 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "con riferimento agli stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. Ciò dal momento che lo stage, in ambito corsuale, costituisce un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica".

2. attori e modalità del processo di tirocinio

2.1. I tirocinanti

Il tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

Le tipologie di utenze che possono beneficiare di un tirocinio sono:

- studenti che frequentano la scuola secondaria;
- lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- allievi di istituti professionali;
- studenti di corsi post diploma/laurea;
- studenti universitari;
- laureati;
- studenti di dottorati di ricerca;
- studenti di scuole di specializzazione;
- persone svantaggiate;
- portatori di handicap.

L'art. 18 della più volte richiamata legge n. 196 del 1997, dispone sulla computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione. La legge n. 482 del 1968 è stata abrogata dalla legge n. 68/1999, che reca disposizioni per il "Diritto al lavoro dei disabili". In tal senso il tirocinio, in forza della richiamata normativa, assume forma di collocamento mirato purché finalizzato all'assunzione.

Questa forma di inserimento lavorativo è dunque un'opportunità formativa anche per le "categorie protette", che si possono avvalere dei vantaggi che il percorso di tirocinio

offre: un inserimento protetto in una realtà aziendale, costruito e progettato sulla base delle proprie abilità e delle proprie esigenze.

Le convenzioni, infatti, di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 68/1999 sono previste per favorire l'inserimento dei disabili attraverso percorsi formativi propedeutici alla collocazione nella propria realtà aziendale. Tali convenzioni consentono alle aziende di fruire della scelta nominativa (anche oltre le percentuali previste in assenza di convenzione), di regolamentare lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento, di assumere i disabili al termine, pattuendo periodi di prova più lunghi di quelli previsti nei contratti collettivi.

Riveste particolare rilievo il fatto che durante l'esecuzione di tali convenzioni, l'impresa si considera adempiente agli obblighi di legge, anche ai fini della non applicazione delle sanzioni e del rilascio della certificazione di ottemperanza prevista dell'art. 17 della legge n. 68/1999 (cfr. Circ.Ass. 30 marzo 2001, n. 4 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, 25 maggio 2001, n. 26).

2.2. Gli enti promotori

L'ente promotore è l'organismo che si occupa della progettazione del tirocinio, della sua attivazione e del monitoraggio dello stesso, assumendosi le responsabilità contenute dalle disposizioni di legge. In particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale n. 142/1998 definisce le tipologie di enti che possono promuovere tirocini formativi, anche su proposte degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori:

- agenzie regionali per l'impiego;
- strutture di collocamento riconosciute dalla Regione;
- università e istituti di istruzione universitaria;
- centri servizi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione (ex Provveditorati agli studi);
- scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici di formazione e/o orientamento;
- centri a partecipazione pubblica di formazione professionale (per esempio centri organizzati FSE);
- comunità terapeutiche e cooperative sociali (purché iscritti negli specifici albi regionali);
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni;
- istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.

2.3. Soggetti ospitanti

I datori di lavoro sono definiti soggetti ospitanti in quanto si assumono l'impegno formativo - regolato da una convenzione prevista dalla normativa di riferimento - di "ospitare" per un determinato periodo di tempo un soggetto che segue un percorso di formazione sul campo volto al raggiungimento di obiettivi formativi condivisi, essendo inserito all'interno dei processi produttivi, di qualsiasi settore aziendale.

Nella Regione siciliana, per espressa previsione del l'art. 51, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, la Commissione regionale per l'impiego, con propria deliberazione, può determinare il numero dei tirocinanti che possono contemporaneamente essere presenti in un'azienda in rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato della stessa, anche in deroga ai limiti numerici fissati dalle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 142/1998 che sono:

- fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: n. 1 tirocinante;
- da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato: n. 2 tirocinanti;
- uguale a 20 o maggiore: massimo il 10% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

2.4. La durata

L'art. 7 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 fissa, altresì, la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento:

- studenti che frequentano la scuola secondaria, max 4 mesi;
- lavoratori inoccupati o disoccupati, max 6 mesi;
- allievi di istituti professionali, max 6 mesi;
- studenti di corsi post diploma/laurea [*], max 6 mesi;
- studenti universitari, max 12 mesi;
- laureati, max 12 mesi;
- studenti di dottorati di ricerca, max 12 mesi;
- studenti di scuole di specializzazione, max 12 mesi;
- persone svantaggiate, max 12 mesi;
- portatori di handicap, max 24 mesi.

2.4.1. L'interruzione

Il percorso del tirocinio formativo può essere interrotto in qualsiasi momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

È opportuno, comunque, fornire una motivazione circa la decisione di interrompere sia alla controparte, sia al tutor dell'ente promotore.

2.4.2. La proroga

La proroga di un tirocinio può avvenire solo se il periodo già svolto dal tirocinante presso il datore di lavoro ospitante è inferiore a quello massimo previsto per legge, e, ovviamente, fino a tale limite.

Tale prolungamento, opportunamente motivato, può essere chiesto dal tirocinante o dal soggetto ospitante, all'ente promotore, dal quale, comunque, deve essere approvato.

Ove la richiesta sia stata avanzata dal datore di lavoro ospitante, dovrà essere acquisito preventivamente l'assenso del tirocinante.

2.5. Gli obblighi degli enti promotori, dei soggetti ospitanti, dei tirocinanti

Tali obblighi derivano dalla stipula della convenzione prevista dalla normativa, nonché della sottoscrizione del progetto formativo.

Qualsivoglia modifica della convenzione comporta l'attivazione di tutte le procedure prescritte per l'approvazione.

2.5.1. L'Ente promotore è obbligato a:

- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi;
- garantire la presenza di un tutor quale responsabile didattico-organizzativo delle attività di tirocinio;
- predisporre e stipulare la convenzione con i datori di lavoro pubblici e privati ospitanti;
- definire il progetto formativo;
- trasmettere convenzione e progetto:
 - alla Regione siciliana - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio II "Politiche attive del lavoro" - Ufficio tirocini formativi e di orientamento;
 - all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio;
 - alle rappresentanze sindacali aziendali o alle organizzazioni sindacali più rappresentative;

- rilasciare, congiuntamente al datore di lavoro ospitante, la dichiarazione delle competenze a conclusione del tirocinio.

[*] Anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

2.5.2. Il datore di lavoro ospitante deve:

- nominare il tutor aziendale responsabile dell'inserimento del tirocinante;
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria, favorendo l'esperienza dello stesso nell'ambiente di lavoro con la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- rilasciare, congiuntamente al soggetto promotore, la dichiarazione delle competenze.

2.5.3. Il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altri prodotti o notizie relativi al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali;
- rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2.6. I tutor

Oltre al tirocinante, che è il protagonista del percorso di inserimento lavorativo, particolari ruoli sono svolti dal tutor didattico-organizzativo e dal tutor aziendale.

2.6.1. Il tutor didattico-organizzativo

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 gli enti promotori di tirocini formativi sono tenuti a garantire, nello svolgimento dell'attività di tirocinio, un tutor in qualità di responsabile didattico-organizzativo della stessa. Non è escluso che uno stesso tutor sia designato in qualità di responsabile didattico di più tirocini contemporaneamente.

I suoi compiti sono:

- elaborare insieme al tutor aziendale ed all'aspirante tirocinante il progetto individuale di tirocinio;

- svolgere gli adempimenti burocratici connessi con la realizzazione del tirocinio (obblighi assicurativi, predisposizione delle convenzioni, comunicazione avvio e termine di attività all'I.N.A.I.L....);
- seguire lo svolgimento del tirocinio per risolvere possibili difficoltà relazionali sorte da parte del soggetto ospitante o del tirocinante;
- verificare il conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto formativo;
- collaborare con il tutor aziendale per il miglior esito dell'esperienza di tirocinio.

2.6.2. Il tutor aziendale

Il tutor aziendale, designato dall'azienda, è frequentemente lo stesso responsabile del reparto in cui viene inserito il tirocinante. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 142/1998 è il soggetto appartenente all'azienda che favorisce l'inserimento lavorativo dei tirocinanti. Il suo nominativo deve essere espressamente indicato nel progetto formativo di tirocinio.

I suoi compiti sono:

- discutere assieme al tutor didattico-organizzativo i progetti individuali di tirocinio;
- accogliere e assistere operativamente il tirocinante nel processo di orientamento e formazione, ponendolo nelle condizioni di realizzare il programma formativo previsto;
- collaborare alla valutazione dei risultati.

2.7. La convenzione

La convenzione è un accordo scritto stipulato (su carta intestata dell'ente promotore) tra ente promotore ed azienda (allegato 1) che fissa le condizioni, le regole e gli obblighi dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'intervento formativo in questione. In essa vengono precisati i dati identificativi dell'ente promotore e del soggetto ospitante, nonché gli impegni che dovranno essere assunti dal tirocinante, dal datore di lavoro ospitante, dal tutor aziendale e dal tutor didattico-organizzativo. La firma di un rappresentante dell'ente promotore e del l'azienda ospitante rende valido l'accordo stipulato.

Nella Regione siciliana copia della convenzione dovrà essere inviata all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio II "Politiche attive del lavoro" - Ufficio tirocini formativi e di orientamento , via Imperatore Federico n. 52 - 90100 Palermo, all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si ravvisa l'opportunità di predisporre la convenzione in due copie in originale: una rimarrà all'ente promotore, l'altra sarà trasmessa al soggetto ospitante.

Il regolamento interministeriale dei tirocini formativi e di orientamento ha previsto che possa essere sottoscritta una convenzione quadro da stipularsi a diversi livelli territoriali tra gli enti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

Tale ipotesi di accordo consente all'ente associativo di rappresentare i propri associati (aziende ospitanti) con un'unica convenzione che può essere stipulata con uno o più enti promotori (cfr. decreto ministeriale n. 142/1998, art. 2, comma 1), sostituendo in realtà le singole convenzioni tra aziende ed enti promotori con evidente snellimento e semplificazione delle procedure amministrative.

Per le procedure propedeutiche all'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione siciliana si fa espressamente rinvio ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 delle presenti direttive.

2.8. Il progetto formativo

Il progetto formativo è il documento che integra rispetto alla convenzione "i diritti e i doveri" degli attori del tirocinio, disciplinando ulteriormente i rapporti intercorrenti tra ente promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Solitamente viene predisposto dal tutor didattico-organizzativo che, nella Regione siciliana, provvede unitamente alla convenzione ad inviarne copia anche all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio II "Politiche attive del lavoro" - Ufficio tirocini formativi e di orientamento, via Imperatore Federico n. 52 - 90100 Palermo, all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il progetto (allegato 2) contiene i seguenti elementi:

- i dati anagrafici del tirocinante;
- i dati anagrafici dell'ente promotore e del soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del percorso formativo, in termini di competenze che si intendono far acquisire;
- gli accordi relativi agli orari di lavoro;
- il nominativo del tutor didattico dell'ente promotore;
- il nominativo del tutor aziendale;
- l'indicazione dell'assicurazione I.N.A.I.L. e della responsabilità civile;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- la sede di svolgimento;
- il settore aziendale di riferimento;
- eventuali clausole connesse.

Il progetto definitivo in triplice originale viene sottoscritto per presa visione ed accettazione dal tirocinante, da un rappresentante dell'ente promotore e dal tutor aziendale.

Ovviamente n. 1 copia in originale del progetto formativo regolarmente sottoscritto va fornita al tirocinante.

Eventuali variazioni del progetto, richieste dal datore di lavoro ospitante, opportunamente motivate, acquisito l'assenso del tirocinante, andranno rivolte all'ente promotore per la ratifica tramite il tutor didattico-organizzativo che, preliminarmente, ne verificherà la motivazione.

Delle variazioni intervenute il tutor dell'ente promotore provvede ad informare l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio II "Politiche attive del lavoro", nonché l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

2.9. Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento gli enti promotori sono obbligati ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., oltre che per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice. Lo stesso articolo prevede al comma 2 che nel caso in cui gli enti promotori siano "le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L.".

Si consiglia di rivolgersi alla sede I.N.A.I.L. più vicina per conoscere l'esatto importo della retribuzione minima giornaliera cui fare riferimento. Il premio assicurativo da versare all'I.N.A.I.L. è, infatti, pari al 9 per mille della retribuzione minima giornaliera.

[Formula per calcolare l'ammontare del premio: (importo retribuzione base) x (0,009) x (numero giorni tirocinio) x (numero di tirocinanti) = (premio da versare)].

I tirocinanti pertanto, risultano assicurati contro gli infortuni per tutte le attività previste dal progetto, svolte dentro e fuori l'azienda e anche in caso di trasferta.

2.10. Eventuali facilitazioni

Dalla lettura della norma di riferimento, risulta evidente che il tirocinio formativo sia a titolo gratuito. E' possibile comunque che il datore di lavoro, presso cui si svolge l'intervento, si assuma l'onere del rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dal tirocinante durante il periodo di tirocinio, debitamente documentate.

In assenza di espressa disposizione ostativa, non si esclude l'erogazione al tirocinante, da parte dell'azienda ospitante, di una modesta somma di denaro.

Nel caso di tirocini finanziati a vario titolo anche dalle Regioni, è possibile prevedere un assegno di studio, assoggettato alle ritenute di acconto ai fini IRPEF secondo la normativa fiscale vigente.

Tale assegno può essere corrisposto anche al termine del tirocinio.

2.11. La vigilanza

L'ispettorato provinciale del lavoro ha un importante ruolo di vigilanza, può infatti effettuare ispezioni presso il datore di lavoro ospitante per accertare la corretta

applicazione della normativa e, soprattutto, che l'esperienza di tirocinio non costituisca rapporto di lavoro.

L'abuso del ricorso alla misura del tirocinio può, infatti, determinare il rischio che tali interventi si trasformino in un mezzo per ottenere personale senza alcun costo, compromettendo l'obiettivo formativo del tirocinante.

La fase pratica della formazione del tirocinante, che si realizza con l'assistenza operativa allo stesso da parte del tutor aziendale, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte secondo le indicazioni fruite dai due tutor. Ove ciò si verificasse, darebbe luogo a costituzione di rapporto di lavoro in violazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 142/1998.

In tal senso, risulta evidente che il tirocinio pratico si concreta in un'attività di "affiancamento" e, non già nella sostituzione di carenze organiche dell'azienda.

È, pertanto, preclusa la possibilità all'azienda ospitante di utilizzare il tirocinante in mansioni lavorative che comportino, ad esempio, l'adozione autonoma di qualsivoglia attività.

2.12. Il monitoraggio del processo di tirocinio

Durante il periodo di tirocinio appare necessario che sia l'ente promotore, tramite il tutor didattico-organizzativo, che il datore di lavoro ospitante, tramite il tutor aziendale, utilizzino strumenti di valutazione dell'esperienza, come, ad esempio, un questionario di ingresso, nel quale raccogliere le aspettative del tirocinante, e colloqui periodici con il tirocinante per discutere eventuali problematiche o aspetti positivi dell'esperienza.

Al termine del tirocinio, il tutor aziendale dovrebbe anche redigere una relazione finale sull'attività, le competenze acquisite e l'impegno, le capacità e l'interesse dimostrati dal tirocinante.

2.13. Il valore dei tirocini formativi: la dichiarazione di competenze

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 142/1998 prevede che "le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro".

Si ravvisa la necessità che in materia venga tenuto conto del modello di "certificato di qualifica" riconosciuto in ambito comunitario per "fornire agli utenti certificazioni trasparenti dei periodi di apprendimento seguiti". Ciò vale sia per consentire ai datori di lavoro "di individuare con chiarezza le candidature di impiego e di valutarne la rispondenza rispetto ai fabbisogni e alla organizzazione funzionale delle imprese" (cfr. Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 1991), sia per consentire la riconoscibilità da parte dei sistemi formativi ai fini del trasferimento dei crediti.

Ne consegue che gli attestati siano classificati a secondo dell'oggetto che viene certificato e della tipologia di procedura amministrativa utilizzata.

Nel caso dei tirocini formativi si ravvisa l'opportunità che il credito formativo connesso sia attestato dalla cosiddetta "dichiarazione di competenze", considerato che l'oggetto è costituito dalle competenze maturate dal tirocinante e non dall'iter formativo e che la procedura della "dichiarazione" risponde, comunque, ai criteri di riconoscibilità e di credibilità, pur nella semplicità dell'apparato formale.

Nella fattispecie la dichiarazione di competenze viene rilasciata congiuntamente dall'ente promotore e dal soggetto ospitante.

I contenuti della dichiarazione di competenza potranno essere inseriti a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, a richiesta dei soggetti interessati, nella scheda professionale di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000.

Si propone un modello (allegato 3).

3. attribuzioni e competenze dipartimentali

3.1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

Curerà l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al regolamento approvato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- acquisirà le convenzioni di cui all'art. 5 del regolamento;
- provvederà a sottoporre, per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, alla Commissione regionale per l'impiego gli schemi di convenzione che la stessa intende stipulare;
- provvederà a sottoporre, per la necessaria ratifica ed informazione, alla commissione regionale per l'impiego le convenzioni pervenute ai sensi dell'art. 5 del regolamento;
- curerà l'attivazione delle conseguenti procedure necessarie.

3.2. Il dipartimento regionale formazione professionale

Emanerà, con provvedimento dirigenziale, le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento, sentiti l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e l'Ispettorato regionale del lavoro;

- approverà i programmi formativi inerenti i tirocini su conforme parere della Commissione regionale per l'impiego;
- nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli individuati dall'art.1 lettere a), e) e g) del regolamento, segnalerà - sentito l'ente di formazione interessato - il tutor responsabile didattico-organizzativo delle attività, da scegliere tra il personale fornito di adeguata professionalità, impegnato negli enti ed organismi previsti dal l'art. 4 della legge regionale n. 24/1976, ammessi a finanziamento nell'ambito dei piani formativi approvati;

- solo in caso di accertata mancata disponibilità del personale sopra specificato, per l'individuazione dei tutor, responsabili didattico-organizzativi, potrà farsi ricorso a funzionari dei ruoli regionali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro.

3.3. Il dipartimento regionale lavoro

L'ufficio provinciale del lavoro:

- provvederà a sottoporre, per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, alla Commissione regionale per l'impiego, per il tramite dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, gli schemi di convenzione che lo stesso intende stipulare.

L'Ispettorato regionale del lavoro:

- svolgerà le attività di controllo e vigilanza sui tirocini, anche attraverso gli ispettorati provinciali del lavoro competenti, a cui saranno trasmesse le convenzioni.

4. gli sportelli multifunzionali per la promozione dei tirocini

Come è noto gli sportelli multifunzionali si configurano quali strutture operative di base sub provinciali, che svolgono attività di supporto operativo e strumentale allo svolgimento delle funzioni attribuite ai titolari dei Servizi pubblici per l'impiego (S.P.I.) che ne curano il coordinamento, la vigilanza ed il controllo.

In particolare la loro attività si svolge nel facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la massima circolazione delle informazioni sul mercato, la più larga diffusione di servizi di orientamento professionale, la consulenza alle scelte di formazione e lavoro.

I servizi formativi offerti dagli sportelli multifunzionali sono garantiti dall'intervento integrato di operatori dipendenti, qualificati in materia di orientamento, selezione, integrazione di portatori di svantaggio, analisi dei bisogni formativi.

Per l'attivazione di misure di politiche attive del lavoro, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ha stipulato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 24/2000 convenzioni con enti ed organismi previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 24/1976 per la realizzazione dei sopra descritti "Servizi formativi" (accoglienza e informazione, consulenza, orientamento e follow up) svolti dagli sportelli multifunzionali.

Nell'ambito di tali attività, in particolare di orientamento e di incontro domanda-offerta di lavoro, si colloca a pieno titolo la promozione e la diffusione di tirocini formativi e di orientamento.

L'obiettivo del servizio è fornire informazioni sul processo di tirocinio, sugli attori e sugli strumenti di questo processo, poiché senza dubbio ciò che maggiormente ha impedito la diffusione in Sicilia di questa misura è stata la scarsa conoscenza delle modalità di attivazione e gestione sia da parte dei potenziali enti promotori che da parte dei datori di lavoro pubblici e privati con particolare riguardi alle P.M.I.

Nell'ottica evidente di promozione dell'istituto, il servizio reso dagli sportelli multifunzionali, pertanto, dovrà:

- sensibilizzare le piccole e medie imprese, acquisendone la disponibilità (allegato 4);
- collaborare con quelle disponibili ed ospitare tirocini ai fini della definizione del contenuto dei singoli progetti formativi in collaborazione con il tutor aziendale e il tutor didattico-organizzativo;
- sensibilizzare i potenziali aspiranti tirocinanti e raccoglierne le domande (allegato 5);
- offrire il servizio di selezione e/o preselezione delle candidature di tirocinio;
- offrire supporto operativo dell'ufficio provinciale del lavoro nei casi in cui è ente promotore di tirocini;
- curare le procedure dei tirocini promossi dall'ufficio provinciale del lavoro;
- monitorare l'andamento di tali tirocini.

Si raccomanda, pertanto, agli uffici provinciali del lavoro che si facciano promotori della misura in questione, utilizzando appieno i servizi svolti a tale finalità degli sportelli multifunzionali, anche svolgendo periodiche attività di tipo seminariale.

4.1. Il monitoraggio dei tirocini - Intervento degli sportelli multifunzionali

Con successiva circolare saranno impartite specifiche direttive agli sportelli multifunzionali ai fini di rendere organico su tutto il territorio regionale il monitoraggio annuale dei tirocini attivati.

A tale scopo, con il supporto operativo dei predetti servizi formativi, verrà istituita presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale una banca dati che consenta una prima analisi del fenomeno rilevando i seguenti dati:

- i beneficiari (lo status e le fasce di età);
- i soggetti promotori;
- i soggetti ospitanti;
- la durata e l'orario di lavoro;
- i settori produttivi e le aree di lavoro;
- la distribuzione territoriale.

Sarà previsto, altresì, un intervento a campione sulle ricadute occupazionali della misura con rilevazione delle tipologie contrattuali e non, che più frequentemente hanno consentito sbocchi occupazionali ai tirocinanti assunti.

5. legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 - art. 51- disposizioni attuative

5.1. L'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196

L'art. 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, così come modificato dall'art. 67, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone che allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, definisce i principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia.

La lettera a) del citato art. 17 della legge n. 196 del 1997 inserisce tra i principi e criteri generali di riforma della formazione professionale la valorizzazione della stessa quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze.

In particolare la lettera d) della norma sopra richiamata dispone la destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione.

Va, infine, posto in rilievo che il richiamato comma, alla lettera b), annovera tra i principi di riforma l'attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese.

5.2. L'art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

La disposizione in parola autorizza l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale a finanziare, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) del comma 1, dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (di cui si è fatto cenno al precedente punto 5.1.), conferendo, altresì, priorità ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione.

Non appena saranno assegnate le risorse statali a questa Amministrazione, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvederà ad emanare apposito bando al fine di procedere al finanziamento delle misure in parola.

Va, poi, chiarita la portata dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 51 della legge regionale n. 2 del 2002. Al riguardo si precisa che tutti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ivi compresi i tirocini formativi e di orientamento, sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.

Presso i datori di lavoro pubblici - ad avviso dello scrivente Assessorato - sono, pertanto, attivabili soltanto esperienze limitate nel tempo e che siano parte integrante e modulare di attività formative strutturate e che non prevedano l'erogazione di borse formative ovvero di assegni di studio (cfr. punti 1.3. e 2.10.).

Il comma 2 dello stesso art. 51 della legge regionale n. 2/2002 prevede, poi, che anche in deroga ai limiti alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento, la Commissione regionale per l'impiego, con apposita deliberazione, determini i limiti numerici dei tirocinanti che i datori di lavoro privato possono ospitare (cfr. punto 2.3).

Abruzzo

legge regionale 16 settembre 1998, n. 76, disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego.

(omissis)

Art. 3

Funzioni delle Province.

1. Le Province svolgono le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge, nell'ambito degli indirizzi generali, della Programmazione, degli atti di Coordinamento emessi dalla Regione. Esse provvedono all'esercizio delle attribuzioni conferite, perseguendo la realizzazione di una rete di servizi complementari e funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 3.

2. Sono attribuite alle Province:

a) le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 comma 1 e nell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo;

b) la gestione e l'erogazione dei seguenti servizi, riconducibili all'art. 2 comma 2 ed all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo, nonché alle competenze autorizzatorie già disimpegnate dalla Commissione regionale per l'Impiego:

- compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori, previa analisi tecnica dei curricula dei lavoratori;

- approvazione di progetti di Lavori socialmente utili e di pubblica utilità proposti da Enti locali sub-provinciali e da altri Organismi abilitati dalla vigente normativa, con incidenza circoscritta all'ambito provinciale;

- approvazione dei progetti formativi afferenti contratti di Formazione/Lavoro;

(omissis)

Campania

legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.

Capo IV - Tirocini, formazione continua e formazione nei periodi di non lavoro

Art. 50

Tirocini formativi e di orientamento.

1. La Regione promuove ed incentiva, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), tirocini formativi e di orientamento da realizzarsi presso un datore di lavoro, pubblico o privato, sulla base di una convenzione fra il datore di lavoro medesimo ed i soggetti promotori contenente le regole e gli obblighi dei soggetti interessati nonché i percorsi di formazione ed inserimento. I tirocini sono attuati sulla base di uno specifico progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e dal datore di lavoro ospitante e non configurano rapporti di lavoro subordinati.

2. I soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale.

D.P.G.R. 2 aprile 2010, n. 89, regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale

Capo VII - Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.

Art. 25

Soggetti promotori.

1. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante. In particolare, possono promuovere tirocini:

2. L'AGENZIA regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS) e i Centri per l'impiego;

3. Le Province, i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali (con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici);

5. Le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
6. I soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009 ed inseriti nell'apposito Elenco. Nelle more della costituzione dell'Elenco dei soggetti accreditati possono essere autorizzati ad attuare i tirocini formativi anche i soggetti che partecipano agli appositi Avvisi e Bandi emanati dalla Regione;
7. Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21;
8. Le Aziende Sanitarie Locali, nonché le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;
9. I soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 18 della legge n. 14/2009, nonché i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione per l'esercizio e la gestione sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge n. 14/2009;
10. Gli enti bilaterali di settore.

Art. 26

Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative.

1. La durata massima dei tirocini non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone diversamente abili ovvero a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.
2. Il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, è stabilito nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Commissione regionale per il lavoro.
3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 27

Tutorato e certificazione delle competenze acquisite.

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività ed il datore di lavoro ospitante indica un responsabile aziendale.
2. Le competenze professionali acquisite mediante attività di tirocinio sono certificate dalle strutture regionali ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 14/2009 ed assumono valore di attività curriculare da riportare sul libretto formativo.

Art. 28
Sostegno ai tirocini.

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse rese disponibili con legge di bilancio, introduce a favore dei tirocinanti:

- a) un contributo a copertura, totale o parziale, degli oneri assicurativi obbligatori del tirocinante di cui all'articolo 40 comma 3 del presente Regolamento;
- b) un rimborso spese a favore del tirocinante;
- c) un voucher formativo per metà destinato all'impresa ospitante.

2. La misura di cui alla lettera c) del precedente comma è destinata preferenzialmente alla promozione dell'occupazione femminile.

3. Ciascuna impresa non può usufruire di incentivi il cui ammontare superi il limite di intensità fissato dall'articolo 2, par. 2 del Regolamento CE n. 1998/2006.

Art. 29
Monitoraggio e valutazione.

1. L'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola effettua il monitoraggio dei tirocini attivati sul territorio regionale e a tal fine, con cadenza annuale, presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli stessi. Sulla base di tale relazione la Giunta regionale adotta disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle previsioni di cui alla legge n. 14/2009 e al presente Regolamento.

Liguria

legge regionale 1 agosto 2008, n. 30, norme regionali per la promozione del lavoro.

(omissis)

Art. 35
Tirocini sui luoghi di lavoro.

1. Le Province, al fine di agevolare le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano, nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, servizi specializzati per la ricerca e la fruizione di tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

2. I tirocini di cui al comma 1 sono promossi da parte di un soggetto, pubblico o a partecipazione pubblica o privato non avente scopo di lucro, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si faccia garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa e sono attuati secondo un progetto individuale. Lo svolgimento dei tirocini avviene sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti indicati all'articolo 18, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 196/1997.

3. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno di S.I.R.I.O.

4. Le Province, durante il periodo di svolgimento del tirocinio, possono concedere contributi in favore dei tirocinanti in particolare per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute, fermi restando a carico delle organizzazioni ospitanti gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

5. Le Province possono altresì concedere contributi a fondo perduto alle organizzazioni ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio dei tirocinanti individuate dal Piano d'Azione Regionale all'interno di quelle di cui all'articolo 52.

6. La Giunta regionale individua, previo parere della Commissione di Concertazione:

a) le linee guida per la definizione delle convenzioni di cui al comma 2;

b) i requisiti e gli obblighi dei tutori delle organizzazioni promotrici e di quelle ospitanti;

c) i diritti e i doveri dei tirocinanti;

d) gli importi delle agevolazioni previste dal presente articolo nonché le modalità di concessione e di revoca;

e) le modalità di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, ai sensi dell'articolo 17.

Lombardia

legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, il mercato del lavoro in Lombardia.

CAPO VII

Sostegno nella transizione al lavoro

Art. 18

Tirocini formativi e di orientamento

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.

2. La Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, disciplina i criteri per la realizzazione dei tirocini, il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze acquisite.

Marche

delibera di giunta regionale 28 luglio 2008, n. 1007, legge regionale n. 2/2005, art. 18

La Giunta regionale

omissis

Delibera

- di approvare le linee guida relative ai criteri ed alle modalità applicative per la realizzazione, con le risorse della programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, di “ tirocini formativi”, di cui all’ allegato “A” (comprensivo degli allegati 1 - 11), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le Amministrazioni che emanano i bandi, in applicazione delle sopracitate linee guida, assicurano, secondo quanto previsto nel punto 5.2.6 del Programma Operativo FSE 2007-2013, il puntuale rispetto delle stesse.

Tirocini Formativi Regionali

Di seguito si forniscono le indicazioni in merito alle procedure attuative concernenti l'intervento volto a favorire la realizzazione di tirocini formativi da parte di disoccupati o inoccupati che possono essere finanziate con le risorse dei seguenti Assi del P.O.R. Marche FSE 2007-2013:

1) Asse "Occupabilità":

- Obiettivo specifico E, Categoria di spesa 66, azione n. 9 del documento attuativo di cui alla Delib.G.R. 18 febbraio 2008, n. 192 - Classificazione ISFOL: Tipologia di azione: work-experiences; Tipologia di progetto: Tirocini;

ovvero

- Obiettivo specifico F, Categoria di spesa 66, azione n. 9 del documento attuativo di cui alla Delib.G.R. 18 febbraio 2008, n. 192 nei casi di bandi esclusivamente rivolti a migliorare l'accesso delle donne all'occupazione o di bandi che prevedano, per tale obiettivo, una riserva di risorse finanziarie - Classificazione ISFOL: Tipologia di azione: work - experiences; Tipologia di progetto: tirocini;

2) Asse "Inclusione sociale":

- Obiettivo specifico G, Categoria di spesa 71, azione n. 1 del documento attuativo di cui alla Delib.G.R. 18 febbraio 2008, n. 192 - Classificazione ISFOL: Tipologia di azione: work-experiences; Tipologia di progetto: tirocini.

Le Amministrazioni possono decidere, nella loro autonomia, se attivare o meno gli interventi descritti. Nel caso gli interventi vengano attivati, le medesime Amministrazioni si attengono alle disposizioni contenute nelle presenti linee guida.

A tal fine la Regione Marche adotta i seguenti indirizzi:

1. Soggetti promotori dei tirocini regionali

Possono promuovere i Tirocini Formativi Regionali i seguenti soggetti:

- a) Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF);

- b) Enti regionali di formazione accreditati nella Regione Marche;
- c) Comunità terapeutiche e Cooperative sociali.

2. Adempimenti a carico dei soggetti promotori

- 1) Predisposizione della documentazione di cui agli allegati 1-7 della presente delibera attraverso la compilazione on line sul sito [http://siform.regione.marche.it.](http://siform.regione.marche.it;);
- 2) nomina del tutor didattico-organizzativo;
- 3) verifica dell'avvenuta copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e per responsabilità civile presso un'assicurazione privata;
- 4) invio delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 5 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142.

3. Soggetti ospitanti

Datori di lavoro pubblici e privati.

Le imprese debbono ricadere fra le Micro, Piccole e Medie imprese, così come definite nel D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive di recepimento della raccomandazione della CE. 2003/36I/CE del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che abbiano in atto o siano ricorse alla CIGS nei sei mesi precedenti.

Inoltre, i datori di lavoro che intendono avviare i tirocini formativi, di cui alle presenti linee guida regionali, dovranno:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva -previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, senza il ricorso all'esonero previsto dall'art. 5, comma 3, della legge medesima;
- dichiarare di non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi per la stessa qualifica;

4. Soggetti beneficiari

Inoccupati e disoccupati, ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002 e delle relative disposizioni regionali, che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge n. 53/2003, e siano residenti nella Regione Marche (Asse 2).

Lavoratori svantaggiati ricompresi nel seguente elenco (ai fini dell'utilizzo delle risorse dell'Asse 3 "Inclusione sociale"):

- soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- soggetti espulsi dai processi produttivi o in mobilità o in C.I.G.S.;
- soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione; soggetti riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- soggetti extracomunitari che si spostino all'interno degli stati membri dell'Unione europea alla ricerca di una occupazione;
- soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- soggetti caratterizzati da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- vittime della tratta;
- soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura alternativa;
- soggetti minori di età superiore ai 16 anni che beneficiano di una misura alternativa;
- soggetti minori extracomunitari di età superiore ai 16 anni ospiti di comunità per il reinserimento lavorativo, anche con riferimento all'ex art. 403 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, possono beneficiare dei tirocini regionali anche i cittadini comunitari che intendano effettuare esperienze professionali in Italia.

Parimenti possono beneficiare dei tirocini regionali i cittadini extracomunitari, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per cittadini non appartenenti alla Unione Europea" (G.U. n. 159 del 11.07.2006).

Lo stato di disoccupazione, al fine della partecipazione ai tirocini previsti dalle presenti linee guida, dovrà permanere per l'intera durata del tirocinio.

Non è richiesto formalmente alcun requisito di età per poter accedere al tirocinio.

5. Durata minima e massima del tirocinio regionale

- Da 3 a 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- da 3 a 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- da 3 a 9 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano laureati da non più di 18 mesi;
- da 3 a 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano stati riconosciuti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Limiti numerici

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, nei limiti di seguito indicati:

- 1 tirocinante in aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- 2 tirocinanti in aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
- il 10% di tirocinanti (fino a un max complessivo di 5) in aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.

7. Il tutor didattico-organizzativo

Il tutor didattico - organizzativo (in seguito tutor) è il responsabile al quale compete il controllo dei contenuti formativi del tirocinio, il tutoraggio in termini di aiuto, motivazione ed orientamento ai soggetti avviati e la verifica degli esiti del tirocinio.

Compito del tutor è quello di monitorare continuamente lo svolgimento del tirocinio per risolvere possibili incomprensioni o insoddisfazioni da parte dell'azienda o del tirocinante.

A tal fine il tutor compie visite periodiche in azienda al fine di verificare il buon andamento del progetto formativo e incontrare anche il tutor aziendale.

Compito obbligatorio del tutor è inoltre quello di realizzare per ciascun tirocinante un adeguato modulo propedeutico all'avvio del tirocinio, finalizzato alla analisi delle sue competenze e da svolgersi prima della firma della convenzione (all. 7). All'interno di questo modulo saranno utilizzati come strumento di valutazione, oltre a quelli che ogni tutor valuterà più opportuno, le due schede riportate nell'allegato 9 del presente atto.

I tutor dovranno essere nominati dai soggetti promotori, di cui all'art. 1 delle presenti linee guida, con una procedura di selezione comparativa dei curricula in conformità con la normativa vigente, individuandoli tra coloro che risultano in possesso delle competenze certificate ai sensi della Delib.G.R. 19 settembre 2005, n. 1071 relativa alla definizione degli standard minimi di competenze professionali per gli operatori delle strutture formative accreditate; in ogni caso, essi non potranno assistere più di 5 tirocinanti contemporaneamente, anche per enti promotori diversi.

In particolare il tutor didattico - organizzativo dovrà essere in possesso di laurea triennale o specialistica unitamente ad una delle seguenti competenze previste dalla Delib.G.R. n. 1071/2005:

- Individuazione dei fabbisogni (competenza n. 2)
- Gestione del processo didattico (competenza n. 4).

8. Il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti (tutor aziendale)

Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, è responsabile dell'accoglienza e della assistenza operativa nel periodo di permanenza in azienda. Il tutor aziendale è la persona all'interno dell'impresa che favorisce l'inserimento dei tirocinanti nell'impresa. Il suo nominativo va specificato nel progetto formativo.

Il tutor aziendale ha il compito di:

- seguire il tirocinante nell'area aziendale dove opera e nei momenti formativi;
- contribuire alla stesura del progetto formativo;
- affiancare il tirocinante in azienda;
- illustrare le modalità delle fasi lavorative;
- chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio;
- predisporre il registro presenze del tirocinio (all. 10);
- valutare la prestazione del tirocinante.

Al momento dell'inserimento in azienda, al tirocinante dovranno essere illustrate tutte le normative che regolano la vita aziendale, con particolare attenzione a quella antiinfortunistica, a quelle comportamentali, igieniche od organizzative richieste all'interno della struttura ospitante oltre alle attività della azienda nel suo complesso e il processo lavorativo all'interno del quale si colloca l'attività che gli verrà affidata.

Il tutor aziendale è il riferimento per il tutor didattico-organizzativo che segue i tirocinanti durante la loro esperienza.

9. Questionario sull'esito del tirocinio

Al termine di un ogni percorso di tirocinio, ed entro 3 mesi dalla sua conclusione, al fine di indagare sugli esiti che il tirocinio ha prodotto, l'Ente promotore effettuerà un'attività di follow up sia con il tirocinante stesso, sia con il suo referente aziendale. A tal fine dovrà essere somministrato, tramite il tutor didattico organizzativo già incaricato, un apposito questionario (all. 11).

10. Entità dell'intervento regionale

L'intervento regionale consiste nel rimborso delle seguenti spese:

1. indennità individuale a copertura delle spese di vitto, alloggio e trasporti sostenute dal tirocinante, al superamento della soglia del 75% delle presenze complessivamente stabilite dal progetto formativo, sulla base delle seguenti indicazioni:

> euro 200,00 euro al mese, nel caso il tirocinio venga svolto entro 10 Km dal luogo di residenza del tirocinante;

> euro 275,00 euro al mese, nel caso il tirocinio venga svolto oltre 10 Km ed entro 50 Km dal luogo di residenza del tirocinante;

> euro 350,00 euro al mese, nel caso il tirocinio venga svolto oltre 50 Km dal luogo di residenza del tirocinante;

2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile;

3. tutoraggio didattico-organizzativo per un compenso lordo di euro 700,00 per tirocinio (euro 1.000,00 per tirocini superiori a 6 mesi), limitatamente ai tutor incaricati che non risultino dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione.

11. Verifiche e sanzioni

Ogni tirocinante è tenuto al rispetto dell'orario settimanale di impegno inserito nella convenzione stipulata. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al soggetto promotore anche al fine di permettere alla P. A. concedente il finanziamento di effettuare i controlli atti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività programmate. Dovrà essere comunicata altresì ogni eventuale variazione della sede di lavoro. La PA effettuerà, durante lo svolgimento dei progetti, dei controlli in loco su almeno il 25% dei tirocini approvati a valere sul singolo Avviso. Tale percentuale dovrà essere aumentata in relazione ai livelli di irregolarità riscontrati nel precedente Avviso come di seguito indicato (2):

- % progetti irregolari pari a 0 = 25% dei progetti relativi all'Avviso pubblico
- % progetti irregolari fino al 20% = 50% dei progetti relativi all'Avviso pubblico
- % progetti irregolari fino al 30% = 70% dei progetti relativi all'Avviso pubblico
- % progetti irregolari oltre il 30% = 100% dei progetti relativi all'Avviso pubblico.

Nel caso i controlli in loco evidenzino dei progetti irregolari (nel senso del mancato espletamento delle attività programmate, dell'assenza di coerenza dell'attività svolta con il progetto finanziato o la mancata presenza nella struttura ospitante dei soggetti destinatari dei progetti) la percentuale di controlli deve aumentare nell'Avviso successivo nella misura sopra indicata. Le Amministrazioni referenti potranno ridurre la percentuale dei controlli in loco nel successivo Avviso solo se la quota di progetti irregolari rilevati nel precedente Avviso lo consenta (3).

Dovranno essere inoltre comunicati eventuali periodi di malattia o cure o assenze non dipendenti dalla propria volontà (debitamente documentati); in tal caso non è previsto il recupero delle ore non effettuate. Tali periodi non potranno comunque superare complessivamente la durata di 30 giorni nel corso dell'intero periodo del tirocinio.

Assenze per esigenze personali (max n. 5 giorni nel corso del periodo del tirocinio), saranno concesse a discrezione dell'impresa ospitante, previa richiesta entro il giorno stesso dell'assenza; in caso di assenze superiori ai 20 giorni verrà applicata una decurtazione giornaliera sull' indennità individuale prevista di euro 20.

Qualora ricorrano elementi oggettivi di difformità tra le attività previste nel progetto e la reale attività svolta, l'ente promotore potrà pronunciare la decadenza del tirocinio.

12. Procedura

Per l'attivazione dei tirocini formativi regionali, regolamentati dalla presente deliberazione, è necessario operare con la seguente procedura:

- presentazione della domanda di finanziamento da parte dei soggetti promotori, di cui al precedente art. 1, attraverso la compilazione on line sul sito <http://siform.regione.marche.it> degli allegati 1 - 7 della presente delibera;

Tale documentazione debitamente compilata e firmata va poi inviata al servizio competente per la valutazione.

Ciascuna domanda di finanziamento di tirocinio potrà essere riferita ad un solo tirocinante.

Il servizio competente provvede a valutare il progetto formativo, di norma, entro 30 giorni dal suo ricevimento, comunicandone gli esiti agli interessati, fino all'esaurimento delle risorse programmate dalle singole amministrazioni provinciali per i tirocini formativi regionali.

Decorso tale periodo, qualora il progetto formativo non dovesse essere stato valutato dal servizio competente, il tirocinio potrà essere avviato fermo restando che in caso di valutazione negativa da parte del servizio competente, il tirocinio non potrà essere ammesso a contributo.

13. Valutazione dei progetti di tirocinio

La valutazione dei progetti di tirocinio formativo regionale è effettuata sulla base degli indicatori, punteggi e pesi previsti nelle schede che seguono:

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Efficacia potenziale (peso 60)	1. Età dei destinatari (ETÀ)	5
	2. Genere dei destinatari (GEN)	5
	3. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	20
	4. Soggetto ospitante (OSP)	5
	5. Titolo di studio (STU)	10
	6. Punteggio di laurea o di diploma (PUN)	15
Qualità (peso 40)	6. Competenze professionali dei tutor didattico/organizzativo e aziendale (TUT)	40

La posizione dei soggetti in graduatoria è determinata dalla somma ponderata dei punteggi normalizzati. La normalizzazione dei punteggi è effettuata rapportando i singoli punteggi al valore massimo che gli stessi possono assumere con riferimento a ciascun criterio.

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può essere inferiore a 60/100.

Modalità previste per l'assegnazione dei punteggi agli indicatori di selezione

COP (Condizione occupazionale dei destinatari)

I punteggi saranno generalmente assegnati sulla base della seguente griglia:

- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi -> 4 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi -> 3 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da 6 a 12 mesi -> 2 punti;

- soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi -> 1 punto.

ETA (Età dei destinatari)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- età in linea con le indicazioni contenute nel bando e collegata alle finalità che lo stesso persegue (ad esempio: favorire l'inserimento occupazionale di giovani laureati under 30; favorire l'inserimento lavorativo di over 45; ecc.) -> 1 punto;

- età non in linea con quella indicata nel bando -> 0 punti.

È prevista la possibilità che la griglia venga ampliata prevedendo una maggiore articolazione delle classi di età e modificando, di conseguenza, il campo di variazione dei punteggi assegnabili.

GEN (Genere dei destinatari)

Verrà assegnato punteggio pari a 1 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 0 altrimenti.

OSP (Soggetto ospitante)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- soggetto (datore di lavoro pubblico, studio professionale, impresa, associazione o organizzazione senza fini di lucro) che non ha mai ospitato borsisti finanziati con risorse FSE: -> 3 punti;

- soggetto che ha già ospitato borsisti beneficiari di borse FSE i quali, per almeno il 50% siano stati stabilizzati dal soggetto ospitante con assunzioni a tempo indeterminato: -> 2 punti;

- soggetto che ha già ospitato borsisti beneficiari di borse FSE i quali, per almeno il 50% siano stati assunti dal soggetto ospitante con contratto a tempo indeterminato di almeno 12 mesi o con i quali sia stato stipulato un contratto di lavoro a progetto di durata non inferiore a 12 mesi: -> 1 punto;

PUN (Punteggio di laurea o di diploma)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- da 105 -> 2 punti;
- tra 95 e 104 -> 1 punto;
- meno di 95 -> 0 punti.

I punteggi di cui sopra fanno riferimento a quelli conseguibili in occasione di un diploma di laurea (max 110). Nel caso i punteggi siano espressi secondo una scala differente, verrà applicato un criterio proporzionale.

STU (Titolo di studio dei destinatari)

I punteggi saranno assegnati sulla base di griglie del tipo:

- laurea o titolo post laurea in materie scientifiche -> 4 punti;
- laurea o titolo post laurea -> 3 punti;
- diploma o qualifica di II livello -> 2 punti;
- qualifica professionale di I livello -> 1 punto;
- obbligo scolastico -> 0 punti.

A seconda delle finalità perseguite dal bando (nel caso in cui, ad esempio, il bando intenda favorire l'assunzione di soggetti deboli), i punteggi di cui sopra potrebbero essere invertiti. È prevista anche la possibilità che la griglia venga ampliata. Per l'individuazione delle lauree a carattere scientifico si rinvia alla codifica Istat.

TUT (Competenze professionali del tutor didattico/organizzativo e del tutor aziendale)

I punteggi saranno assegnati sulla base di griglie del tipo:

- giudizio ottimo -> 4 punti;
- giudizio buono -> 3 punti;
- giudizio discreto -> 2 punti;
- giudizio sufficiente -> 1 punto;
- giudizio negativo -> 0 punti.

14. Modalità di liquidazione

La liquidazione delle spese previste dal precedente art. 9, è effettuata dalle Amministrazioni in favore del tirocinante, del soggetto ospitante e del tutor didattico - organizzativo secondo modalità e sulla base di presentazione della documentazione da queste autonomamente definite.

15. La dichiarazione delle competenze

Al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 75% delle ore previste nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo dovrà provvedere alla compilazione della dichiarazione delle competenze, di cui all'allegato 8 della presente delibera, con la collaborazione del tutor aziendale e sentito il tirocinante.

Tale dichiarazione delle competenze, debitamente sottoscritta dal tutor didattico-organizzativo, dal tutor aziendale, viene rilasciata, in originale, dall'ente promotore al tirocinante per gli usi consentiti dalla legge e dai regolamenti e consegnata, in copia, all'Amministrazione che ha finanziato il tirocinio.

16. Controlli

In itinere, cioè durante la realizzazione del tirocinio, le Amministrazioni che hanno finanziato il tirocinio effettuano almeno un controllo in loco al fine di verificare l'effettivo espletamento delle attività programmate, nonché la presenza nella struttura del soggetto ospitante dei tirocinanti.

Le stesse amministrazioni esplicitano le sanzioni che seguono ad eventuali esiti negativi dei suddetti controlli nonché ad eventuali inadempienze rilevate nel corso ovvero a conclusione dell'esperienza.

17. Disposizioni finali

Il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di autorità di Gestione del POR Marche FSE 2007/20013, può esplicitare eventuali disposizioni di dettaglio, che si rendessero necessarie, al fine di stabilire l'uniforme attuazione degli interventi del POR da parte degli Organismi Intermedi.

Sardegna

legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego.

(omissis)

Art. 39

Politiche del lavoro e politiche formative.

(omissis9

5. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento post-obbligo, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

6. La Regione e le province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi post-obbligo e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.

Veneto

legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro

TITOLO IV - Lavoro e formazione CAPO I - Tirocini e apprendistato

Art. 41 - Tirocini formativi e di orientamento.

1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento.

2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell'ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro.

3. I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi professionisti senza dipendenti.

4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente, adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento.

5. In particolare, tali disposizioni definiscono:

- a) i limiti numerici dei tirocini;
- b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
- c) la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi, estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità;
- d) caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;
- e) criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;
- f) modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.

6. Nel caso di tirocini promossi all'estero, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

7. Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste.

Molise

delibera giunta regionale 21 aprile 2009, n. 434, sperimentazione tirocini estivi di orientamento

La Giunta regionale

(omissis)

VISTA la Legge 24 giugno 1997, n. 196: "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'art. 18, recante: "tirocini formativi e di orientamento";

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142: "Regolamento recante norma di attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 18 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196, sui "tirocini formativi e di orientamento";

VISTA la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, recante: "Modifica al titolo V della Costituzione" che attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di formazione professionale;

VISTA la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante: "Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30", in particolare l'art. 60;

CONSIDERATO:

- che l'art. 60 del citato Decreto Legislativo n. 276/2003, recante: "tirocini estivi di orientamento" è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza n. 50/2005 dalla Corte Costituzionale che ha stabilito che: "la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle REGIONI";

- che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 276/2003 con la citata Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale, si determina l'impossibilità di effettuare i tirocini estivi di orientamento con conseguente pregiudizio sia per le Imprese sia per i soggetti interessati, che hanno la possibilità di svolgere nel periodo estivo una esperienza formativa;

VISTA la Delib.G.R. 24 giugno 2008, n. 668 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la Direttiva regionale per la sperimentazione dei tirocini estivi di orientamento riferita all'anno 2008;

DATO ATTO che dal rapporto di monitoraggio eseguito sui tirocini estivi svolti nell'anno 2008 emergono dati interessanti sull'utilizzo dello strumento formativo in questione tali da ritenere opportuno una seconda sperimentazione per l'anno 2009, preceduta da una più incisiva pubblicizzazione dell'iniziativa sia nei riguardi del mondo lavoro, sia nei riguardi delle scuole;

VISTO la Direttiva regionale sui tirocini estivi di orientamento, avente carattere sperimentale per l'anno 2009, predisposta dall'ASSESSORATO Regionale al Lavoro, sentite le Parti Sociali;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro;

unanime delibera

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare la Direttiva regionale sui tirocini estivi di orientamento per l'anno 2009;
- di demandare alla DIREZIONE GENERALE III la esecutività del presente atto, nonché ogni altra iniziativa utile alla corretta attuazione della Direttiva medesima.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Allegato

Direttiva regionale
Tirocini estivi di orientamento sperimentazione regionale 2009

Premesso che

le classi di età riguardanti i Tirocini Estivi di Orientamento investono, in modo articolato e complesso, lo sviluppo complessivo degli adolescenti e dei giovani e che l'attivazione di periodi di interazione con il lavoro aiuta a determinare in costoro la formazione graduale della personalità e preparazione individuale, in particolare per gli aspetti di comprensione dei "significati lavorativi";

Considerato che

qualsiasi forma di "sapere", scolasticamente e culturalmente organizzata, deve integrarsi sistematicamente con i contesti lavorativi extrascolastici per far emergere negli adolescenti e nei giovani l'assunzione di ruoli già responsabili ed attivi nella società;

Visti

i positivi risultati conseguiti dalla sperimentazione svoltasi per l'anno 2008 dei Tirocini Estivi di Orientamento che ha consentito di:

- attivare complessivamente sul territorio regionale n. 71 (settantuno) Tirocini Estivi di Orientamento;
- sperimentare, per l'utenza, concrete opportunità di socializzazione al lavoro, facendoli interagire con gli ambienti lavorativi in "presa diretta";

- inserire di fatto i Tirocini nel complessivo sistema regionale per l'orientamento, quali ulteriori strumenti di connessione, collaborazione e scambio tra tutte le parti interessate;

Considerato

che i Tirocini Estivi di Orientamento, attraverso l'acquisizione di competenze spendibili nel Mercato del Lavoro, mirano ad agevolare gli studenti nella scelta professionale, consentendo loro di conseguire un migliore orientamento nel mondo del lavoro;

Considerata

- l'importanza che riveste per il sistema regionale di orientamento, sia il miglioramento dei livelli di collaborazione ed intermediazione tra i soggetti, sia la consistenza delle quote di attivazione dei processi di orientamento, in questo caso rivolti alla popolazione studentesca regionale;

- la possibilità che i Tirocini Estivi di Orientamento hanno di "comprimere", rispetto all'utenza di riferimento, quegli aspetti cosiddetti di "incapsulamento scolastico", secondo cui le conoscenze acquisite nei contesti scolastici tenderebbero a restare inerti, senza generalizzazione e sviluppo, in mancanza ovvero scarsità di "riporto" in altri contesti (in questo caso lavorativi) in grado di renderli significativi e complessi;

- la necessità di attivare con continuità, efficaci processi di contribuzione, attraverso l'ampia conoscenza, ai soggetti coinvolti e coinvolgibili, dei processi attivabili grazie ai Tirocini Estivi di Orientamento;

- la necessità di arrivare alla creazione di repository strutturati e condivisi sui Tirocini Estivi di Orientamento, in grado di monitorare, raccogliere, sistematizzare e fertilizzare i dati ed i risultati conseguiti dall'attuale fase di sperimentazione, in attesa della messa a sistema di una regolamentazione legislativa regionale in materia di tirocini.

Tanto premesso

1 Sperimentazione 2009

1. Per l'anno 2009, la Regione Molise, nell'ambito di politiche integrate di formazione, istruzione e lavoro, promuove, con il concorso delle Parti Sociali, la seconda annualità di sperimentazione, per la diffusione e valorizzazione dei Tirocini Estivi di Orientamento.

2 Destinatari e limiti di età

1. I Tirocini Estivi di Orientamento sono promossi durante le vacanze estive a favore di quei soggetti residenti ovvero domiciliati nella Regione Molise, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini formativi, orientativi e di addestramento pratico.

3 Soggetti ospitanti

1. I Soggetti Ospitanti di tirocini estivi di orientamento sono i seguenti:

- le imprese private;
- gli studi professionali il cui titolare sia iscritto all'Albo professionale di competenza;
- le ONLUS iscritte all'anagrafe unica regionale presso la Direzione Regionale delle Entrate;
- le associazioni no-profit, iscritte nei registri regionali dell'Associazionismo e del Volontariato;
- le cooperative iscritte all'Albo regionale delle Cooperative;
- gli Enti Pubblici e gli Organismi di Diritto Pubblico.

2. I Soggetti Ospitanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede operativa, presso cui lo studente dovrà svolgere il tirocinio, nel territorio della Regione Molise;
- b) applicare integralmente in favore dei propri dipendenti il CCNL di categoria;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- d) essere in regola con le prescrizioni in ordine alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

4 Durata e sussidio economico

1. Il Tirocinio Estivo di Orientamento ha una durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico ovvero accademico e l'inizio di quello successivo.

2. Analogamente a quanto statuito dal combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lettera g) della Legge n. 196/1997 e dell'art. 9 del D.M. n. 142/1998 per i tirocini formativi e di orientamento, anche per i tirocini estivi di orientamento in questione può essere erogata a favore del tirocinante una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro, onere gravante sul "soggetto ospitante", salva la possibilità per costui di un rimborso totale ovvero parziale delle somme eventualmente erogate da parte di fondi pubblici.

3. L'attivazione del Tirocinio Estivo di Orientamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata fra l'azienda ed il tirocinante e, pertanto, non comporta la cancellazione dagli elenchi tenuti dai centri per l'impiego. Il medesimo, quindi, per il periodo di fruizione della borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.

4. I datori possono ospitare tirocinanti senza limiti percentuali massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

5. Il Tirocinio Estivo di Orientamento, inoltre, proprio per la sua funzione di avvicinamento al mondo del lavoro, non può precludere la possibilità che il tirocinante possa essere assunto a tempo indeterminato anche part-time ovvero mediante altre forme contrattuali previste dalle norme, da qualsivoglia "soggetto ospitante", nel corso ovvero al termine (senza soluzione di continuità) della fruizione del tirocinio stesso, purché ovviamente ricorrano i presupposti necessari all'instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, incluso il prioritario assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione da parte del tirocinante.

5 Modalità di attivazione (Soggetti Promotori)

1. Come quelli formativi e di orientamento, ex art. 2 del D.M. n. 142/1998, i Tirocini Estivi di Orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) Enti e agenzie regionali del lavoro (ex agenzie regionali per l'impiego), centri per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) Università e Istituti di Istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) Uffici Scolastici Regionali;

d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca da parte della regione.

6 Garanzie assicurative

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte

dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di addestramento pratico.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di tirocinio estivo siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

7 Tutorato e modalità esecutive

1. I Tirocini Estivi di Orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità del soggetto promotore che, in ogni caso, dovrà operare in stretto raccordo con l'istituzione scolastica ovvero formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini medesimi.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le imprese ovvero con le rispettive associazioni di rappresentanza ovvero con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono, come già precisato, rapporto individuale di lavoro.

3. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico - organizzativo delle attività; questi favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.

4. I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

5. Attesa la particolarità della fattispecie, qualora il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione col tutor formativo di cui al comma 3, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.

6. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

7. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

8. È ammessa la stipula di "convenzioni-quadro" a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

9. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio, contenente:

a) il nominativo del tirocinante con l'indicazione dell'eventuale indirizzo e-mail;

b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello dell'istituzione scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;

c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;

g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;

h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.

10. Il modello di convenzione è allegato alla presente direttiva, opportunamente adattato dall'Allegato n. 1 del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; per il modello di progetto di orientamento e di addestramento pratico si rinvia all'Allegato n. 2 del medesimo decreto ministeriale (si rammenta di aggiungere nel testo, altresì, i dati relativi al tutor formativo interno dell'istituto scolastico e formativo, se designato).

11. Alla convenzione deve essere allegata, inoltre, la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto ospitante, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, da cui risulti:

- che la sede operativa di svolgimento del tirocinio è ubicata in località ricadenti nella Regione Molise;
- che il soggetto ospitante è in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative;
- che il soggetto ospitante rispetta integralmente il CCNL di riferimento;
- che il soggetto ospitante è in regola con le prescrizioni in ordine alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

8 Invio convenzioni e progetti formativi

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

9 Valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei Tirocini Estivi di Orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. Le competenze acquisite, inoltre, possono essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) del DLgs. n. 276/2003.
3. La Regione Molise predisporrà un format unico per l'intero territorio regionale, da utilizzare per la certificazione di cui al punto 1.

10 Monitoraggio

1. Le disposizioni della presente direttiva hanno efficacia per l'anno scolastico ovvero accademico 2008-2009 e saranno oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte dell'Assessorato al Lavoro - Direzione Generale III - Servizio per le Politiche Attive per il Lavoro e l'Occupazione, anche avvalendosi del supporto degli enti bilaterali di categoria al fine di determinare le soluzioni per gli anni successivi e per la futura regolamentazione normativa.

Al fine di effettuare un'efficace azione di monitoraggio, i tutor incaricati ed i tirocinanti redigeranno, al termine del tirocinio, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti (report finale). Tali report vanno inviati, a cura del soggetto promotore all'Assessorato al Lavoro.

2. Le risultanze del monitoraggio delle attività, sono riportate alla Commissione Tripartita Regionale per una valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

11 Controlli

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei Tirocini Estivi di Orientamento.

Valle d'Aosta

legge regionale 18 gennaio 2010 n. 2, proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi

(omissis)

Art. 5

Interventi a sostegno dei tirocini formativi e di orientamento.

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
2. Possono ospitare tirocinanti i datori di lavoro, gli imprenditori e i soggetti esercenti una professione, ancorché senza lavoratori alle loro dipendenze.

Le guide degli alberghi

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

L'albergo impresa, 1990
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996
Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 – 2003
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il nuovo collocamento dei disabili, 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 - 2002
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003

Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 - 2010
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part-time nel settore Turismo, 2004
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 - 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L'apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 - 2011
La contrattazione di secondo livello nel settore Turismo, 2011
Misure per l'incremento della produttività: la detassazione e la decontribuzione, 2011
Datatur. Trend e statistiche sull'economia del turismo, 2011
L'apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011
Guida al mercato russo, 2011
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004 - 2011

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 132 Associazioni Territoriali, raggruppate in 19 Unioni Regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazione Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising).

In seno a Federalberghi sono costituiti 5 Comitati Nazionali (Mezzogiorno, Attività stagionali, Attività termali, Consorzi alberghieri, Giovani albergatori)

FAIAT service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Presidente di Federalberghi è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Cianella.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.

